SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

448ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2003

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XXIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-75

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 77-156

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 157-199

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2343) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.*****:**

FRANCO Paolo *(LP), relatore* 3, 6, 10
BASTIANONI *(Mar-DL-U)* 4
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 5, 9
BALBONI *(AN)* 5
BRUNALE *(DS-U)* 5
ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 5, 6, 7 e *passim*
DE PETRIS *(Verdi-U)* 8
TURCI *(DS-U)* 9, 10
EUFEMI *(UDC)* 10

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 9

SALUTO AD ALCUNI STUDENTI DELLA NEW YORK UNIVERSITY

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 12

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343:

COLETTI *(Mar-DL-U)* 12
ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 13
SALERNO *(AN)* 13
GIRFATTI *(FI)* 14
COSTA *(FI)* 14
KAPPLER *(AN)* 14

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 13

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 14, 17, 19
TOIA *(Mar-DL-U)* 16
D'ONOFRIO *(UDC)* 17
ANGIUS *(DS-U)* 17
FABRIS *(Misto-Udeur-PE)* 18
ZANCAN *(Verdi-U)* 18
SPECCHIA *(AN)* 18
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 19

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 20

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343:

MALABARBA *(Misto-RC)* 26, 49
MARINO *(Misto-Com)* 26, 48
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . .26, 29, 30 e *passim*
FRANCO Paolo *(LP), relatore* . . .27, 30, 31 e *passim*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . *Pag.* 27, 31, 34 e *passim*
TURCI *(DS-U)* 28, 54
TATÒ *(AN)* 30
* EUFEMI *(UDC)* 31, 51
BONAVITA *(DS-U)* 33
PASTORE *(FI)* 33
BASSANINI *(DS-U)* 35, 36
CADDEO *(DS-U)* 38, 40
BETTAMIO *(FI)* 38
BRUNALE *(DS-U)* 39
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 39, 40
IERVOLINO *(UDC)* 39
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 45
FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)* 49
CASTELLANI *(Mar-DL-U)* 52
SALERNO *(AN)* 53
GIRFATTI *(FI)* 55

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 29, 31, 32

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 55

Discussione:

(2384) *Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo*:

TATÒ *(AN), relatore* . . . . . 55, 57, 58 e *passim*
CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute* . 57, 58, 59
TURRONI *(Verdi-U)* 58, 59
TIRELLI *(LP)* 60, 63
CARELLA *(Verdi-U)* 61
BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* 61
BOLDI *(LP)* 62
MASCIONI *(DS-U)* 62
TREDESE *(FI)* 62
ULIVI *(AN)* 63

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 13

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PIROVANO *(LP), relatore* 64, 67
FASSONE *(DS-U)* 65
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 66

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 14

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PIROVANO *(LP), relatore* . . . . . *Pag.* 68
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 69
FASSONE *(DS-U)* 69

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 15

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

ZICCONE *(FI), relatore* 69
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 70
FASSONE *(DS-U)* 70

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 16

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

SCARABOSIO *(FI), relatore* 71
CALDEROLI *(LP)* 71

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003 72

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2343:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 77

Emendamento 78

Ordine del giorno G100 90

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143:

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno . 92

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 92

Articolo 2 ed emendamenti 92

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 97

Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno 100

Articolo 4 ed emendamenti 105

Articolo 5 ed emendamenti 112

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 127

Articolo 6 150

DISEGNO DI LEGGE N. 2384:

Ordine del giorno 152

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 154

Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 154

Articolo 2 156

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 157

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 167

Annunzio di presentazione 167

Presentazione di relazioni 167

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 169

Trasmissione di documenti 169

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 169

Trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione . . . . . *Pag.* 170

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 170

Trasmissione di documentazione 171

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 71

Apposizione di nuove firme a interpellanze . 171

Interrogazioni 171

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 199

ERRATA CORRIGE 199

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2343) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e della rappresentante del Governo. Dà conto dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati,

nonché del parere della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge. *(v. Resoconto stenografico).*

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.23, 1.24, 1.22, 1.102, 1.108, 1.103, 1.110 e 1.0.114.

FRANCO Paolo, *relatore*. Ritira l'emendamento 1.109. Modifica l'emendamento 1.20, sopprimendo la parola «altre». Modifica anche l'emendamento 1.108, trasformando le parole da «con conseguente» a «per il periodo d'imposta 2002» in un ordine del giorno che impegni il Governo a chiarire che vi è preclusione dell'accertamento tributario per il 2002 sulle variazioni indotte dalle poste contabili regolarizzate.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 consentono alle Regioni di erogare i contributi a favore dell'imprenditoria femminile, del commercio elettronico e di settori importanti del *made in Italy*, quali l'abbigliamento in generale ed i giovani stilisti in particolare, il tessile ed il cazaturiero. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 2.0.2, 2.0.103, 2.0.104, 2.0.105, 2.0.106, 2.0.107, 5.0.31, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.37 e 5.0.114 sono improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Illustra gli emendamenti del Gruppo per le Autonomie sottolineando in particolare l'inaccettabilità della proroga di due anni dei termini per i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscano al condono.

BALBONI *(AN)*. Ritira tutti gli emendamenti a sua firma, tranne il 4.9 e di 4.20.

BRUNALE *(DS-U)*. L'emendamento 1.23 riporta a cinque anni il termine per gli accertamenti di eventuali violazioni delle normative fiscali anche nei confronti di coloro che non abbiano aderito ai condoni.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In relazione alla pluralità di adempimenti richiesti a commercialisti e ragionieri nel periodo giugno-luglio 2003, l'emendamento 1.500 consente di considerare regolarmente inoltrati i bilanci depositati entro il 31 ottobre 2003.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRANCO Paolo, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.500 del Governo. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.6, 1.15, 1.17, 1.106 e l'ordine del giorno G1.100. Si rimette al Governo sugli emendamenti 1.111 ed 1.112 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 1.37 (che assorbe gli emendamenti 1.15 e 1.17) 1.20 (che assorbe l'1.21) 1.201, 1.33 e gli identici 1.112 e 1.111. Invita il relatore a trasformare l'intero emendamento 1.108 in un ordine del giorno e i presentatori degli emendamenti 1.6, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.110, 1.113, 1.0.114 e dell'ordine del giorno G1.100 a ritirarli. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1a (identico ai successivi 1.2a, 1.3 e 1.100) 1.4, 1.11 (identico ai successivi 1.12, 1.101 e 1.13) e 1.18 e approva gli emendamenti 1.200, 1.37 (risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.15) e 1.20 (testo 2) (con conseguente preclusione dell'1.21).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazioni nominali elettroniche, chieste la prima dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U) e la successiva dalla senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), sono respinti gli emendamenti 1.23 (sostanzialmente identico agli emendamenti 1.22 e 1.102) e 1.103.

PRESIDENTE. Comunica che gli emendamenti 1.6, 1.24 e 1.107 sono stati ritirati e dichiara decaduti gli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106.

TURCI *(DS-U)*. Dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.201.

Il Senato approva l'emendamento 1.201.

FRANCO Paolo, *relatore*. Ritira l'emendamento 1.108 e lo trasforma nell'ordine del giorno G1.200 *(v. Allegato A).*

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie.

Saluto ad alcuni studenti della New York University

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, rivolge il saluto ad alcuni studenti della New York University, in Italia per uno *stage* sulle istituzioni, presenti in tribuna. *(Generali applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Fa proprio l'emendamento 1.109, su cui richiama l'attenzione in quanto è volto a sanare una disparità di trattamento emersa in sede applicativa.

Presidenza del presidente PERA

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore COLETTI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.109.

SALERNO *(AN)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.500 che raccoglie un'istanza diffusa tra le categorie professionali in ordine alla dilazione di alcuni adempimenti ed obblighi tributari.

Sono quindi approvati gli emendamenti 1.500, 1.33 e 1.112 (con conseguente assorbimento dell'1.11).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.110, 1.113 e 1.0.114 nonché l'ordine del giorno G1.100 sono stati ritirati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori per il periodo dal 23 luglio al 25 settembre. *(v. Resoconto stenografico).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. Sollecita la discussione in Aula prima della pausa estiva del provvedimento sulla sospensione condizionata della pena, ora all'esame della Commissione, al fine portare a conclusione il tormentato *iter* parlamentare offrendo in ogni caso una risposta alle attese. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Traduce la sollecitazione in un invito ai componenti della Commissione giustizia ad accelerare i tempi dell'esame.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Manifesta la piena disponibilità del Gruppo ad accelerare i tempi dell'esame in Commissione giustizia del provvedimento sulla sospensione condizionata della pena onde pervenire all'esame da

parte dell'Aula prima della pausa estiva. *(Applausi dai Gruppi UDC e Mar-DL-U e del senatore Zancan).*

ANGIUS *(DS-U)*. Condivide la sollecitazione del senatore D'Onofrio per quanto riguarda il provvedimento sull'indultino. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Chiede alla Presidenza di posporre il termine per la presentazione all'Assemblea degli emendamenti concernenti la riforma del codice della strada, fissato per le ore 13 di domani, in coincidenza con quello stabilito per la presentazione degli emendamenti in Commissione, poiché il provvedimento non giungerà in Aula prima della prossima settimana.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Si associa alle sollecitazioni manifestate da diversi Gruppi per il provvedimento sulla sospensione condizionale della pena.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Concorda sulla richiesta di accelerazione dell'*iter* dell'indultino.

SPECCHIA *(AN)*. Ricorda che due settimane fa il disegno di legge costituzionale per l'introduzione del principio della tutela dell'ambiente all'articolo 9 della Costituzione era stato rinviato su richiesta delle opposizioni per la presentazione di emendamenti. Chiede che almeno alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva tale provvedimento sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Novi).*

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso l'inserimento di tale provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea a settembre.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.108.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Gli emendamenti di Rifondazione comunista contrastano le operazioni di riciclaggio del denaro sporco consentite dalla proroga dello scudo fiscale prevista dal decreto-legge.

MARINO *(Misto-Com)*. Pur rispettando la decisione della Presidenza che ha dichiarato improponibili per estraneità alla materia gli emendamenti 2.0.106 e 2.0.107 sottolinea come essi avrebbero reso più equili-

brato il provvedimento, dal momento che il primo propone un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di carattere antielusivo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e il secondo sopprime l'abrogazione totale delle imposte di successione, ossia un regalo del Governo alle famiglie più abbienti.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Il suo Gruppo, oltre alla soppressione dell'articolo 2 concernente il cosiddetto scudo fiscale, utilizzabile per il rientro non solo del denaro esportato con finalità di evasione fiscale, ma anche di quello derivante da attività illecite, insiste almeno nella soppressione del comma 2, che introduce una riduzione dei costi per chi intenda avvalersi di tale misura.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRANCO Paolo, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli presentati dalla Commissione.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 (identico al 2.2 e al 2.3), 2.5 (identico al 2.100), 2.6, 2.7, 2.101 e 2.9 (identico al 2.10).

TURCI *(DS-U)*. Pur non condividendo sotto il profilo generale l'introduzione dello scudo fiscale, l'emendamento 2.11 propone almeno, per una questione di logica in materia di politica fiscale, di mantenere il versamento del 4 per cento dell'importo dichiarato per il periodo transitorio di vigenza della misura e poi di aumentarlo al 6 per cento per il periodo di proroga.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.11 e 2.102. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), è quindi respinta la prima parte del 2.12 (con conseguente preclusione della restante parte e del 2.13). Sono quindi approvati gli emendamenti 2.200 (identico al 2.16 e al 2.500) e 2.17.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.108 è improcedibile. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contra-

rio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1 e 3.201.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. I subemendamenti 3.100/1 e 3.100/2 propongono di destinare i fondi per il Corpo dei vigili del fuoco, previsti dall'emendamento 3.100, al finanziamento rispettivamente delle attività di prevenzione degli incendi boschivi e al potenziamento degli automezzi per le attività di soccorso urgente, di cui si avverte la necessità proprio in questi giorni di emergenza per la siccità e appunto gli incendi boschivi.

FRANCO Paolo, *relatore*. L'emendamento 3.100 destina una quota degli stanziamenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco al relativo Fondo scorta.

TATÒ *(AN)*. L'emendamento 3.100 propone di destinare i contributi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al finanziamento della prevenzione degli incendi boschivi e del potenziamento dei mezzi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRANCO Paolo, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti, ad eccezione di quelli presentati dalla Commissione, e illustra l'ordine del giorno G3.100.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore sugli emendamenti ed accoglie l'ordine del giorno G3.100.

EUFEMI *(UDC)*. Ritira l'emendamento 3.1.

Il Senato respinge l'emendamento 3.200. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 3.100/1 e 3.100/2. È quindi approvato l'emendamento 3.100, con conseguente preclusione dei successivi 3.4, 3.5 e 3.201.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.10, 4.102, 4.11, 4.15, 4.16, 4.14, 4.103 e 4.104.

FRANCO Paolo, *relatore*. L'emendamento 4.3 proroga dal 2004 al 2005 le prerogative temporali per le dismissioni delle Fondazioni bancarie.

BONAVITA *(DS-U)*. Sollecita l'approvazione del 4.13, per evitare che le Fondazioni bancarie con un patrimonio non superiore ai 200 milioni di euro mantengano il controllo delle banche di riferimento, di vitale importanza per lo sviluppo dell'economia locale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRANCO Paolo, *relatore*. È favorevole agli emendamenti della Commissione ed a quelli identici presentati da altri senatori, mentre esprime parere contrario ai restanti emendamenti, ad eccezione del 4.6 (identico al 4.3 della Commissione), del 4.7 (identico al 4.8 e al 4.9), del 4.101, del 4.19 (identico al 4.20) e del 4.18, a condizione che gli investimenti delle Fondazioni bancarie in beni immobiliari di carattere storico-artistico, superiori al 10 per cento del loro patrimonio, rientrino nella quota complessiva del 10 per cento degli investimenti consentiti.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore, ad eccezione degli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 su cui si rimette all'Assemblea.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.110 (identico al 4.1 e al 4.2), 4.6 (identico al 4.3), 4.7 (identico al 4.8 e al 4.9) e 4.101. Sono altresì respinti il 4.100 e il 4.13.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.10, 4.102, 4.15 e 4.14 sono improcedibili.

BASSANINI *(DS-U)*. Modifica l'emendamento 4.18 con l'integrazione dell'interesse storico-artistico contenuta negli emendamenti 4.19 e 4.20. *(v. Allegato A).*

Il Senato approva gli emendamenti 4.19 (identico al 4.20 e al 4.18 (testo 2)) e 4.22 (identico al 4.21).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.101 e 5.7.

FRANCO Paolo, *relatore*. In considerazione della riformulazione dell'emendamento 5.100, su cui si è espressa positivamente la Commissione bilancio, chiede ai presentatori degli emendamenti all'articolo 5 di ritirarli, ad eccezione del 5.106 e del 5.18. Nel merito, l'emendamento 5.100 (testo 2) distingue ai fini del ricorso alla convenzione Consip tra amministrazione centrale ed enti locali, nonché tra acquisto di beni ed approvvigionamento dei pubblici servizi, suddividendo questi ultimi in base alla qualità degli stessi e all'intensità di lavoro. Modifica inoltre l'emendamento 5.0.115 ritirando il comma 1 e mantenendo solo il comma 2. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Chiede ai presentatori se accolgono l'invito del relatore e ritirano gli emendamenti all'articolo 5.

CADDEO *(DS-U)*. La riformulazione dell'emendamento 5.100 del relatore recepisce le richieste avanzate dal Gruppo relativamente ai servizi a bassa intensità di lavoro o di costo uguale a quello previsto dalle convenzioni della Consip; ritira pertanto tutti gli emendamenti all'articolo 5, ad eccezione del 5.106.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BETTAMIO *(FI)*. Il Gruppo condivide la proposta del relatore, che corregge il sistema degli acquisti attraverso la Consip, sistema che si è dimostrato estremamente penalizzante per le piccole e medie imprese.

BRUNALE *(DS-U)*. Con le stesse motivazioni del senatore Caddeo, ritira l'emendamento 5.107.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Pur apprezzando l'impegno del relatore e della Commissione, mantiene l'emendamento 5.20, che agevola i piccoli comuni, esentandoli da adempimenti troppo complessi rispetto alla loro struttura amministrativa.

IERVOLINO *(UDC)*. Ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

FRANCO Paolo*, relatore.* A parziale correzione del precedente intervento, esprime parere favorevole esclusivamente sul punto 1-*bis* dell'emendamento 5.106, che viene così a coincidere con il 5.18.

CADDEO *(DS-U)*. Accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 5.106 (testo 2) *(v. Allegato A).*

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 (testo 2) e si rimette all'Aula sul 5.106 (testo 2) e sul 5.18.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.100 (testo 2) e 5.106 (testo 2), identico all'emendamento 5.18. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 5.20.

PRESIDENTE. Passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, ricordando che gli emendamenti 5.0.11, 5.0.16, 5.0.19, 5.0.23, 5.0.24 e 5.0.38 sono stati ritirati e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, sugli emendamenti 5.0.6, 5.0.17, 5.0.20, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.16 e 5.0.21.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'emendamento 5.0.4 della Commissione ripropone la sanatoria degli sconfinamenti in aree demaniali, già contenuta nel decaduto decreto-legge sulla vendita degli immobili della difesa. Rilevato che la materia è estranea al contenuto del provvedimento in esame, illustra i subemendamenti presentati, in particolare il 5.0.4/2, che esclude dalla sanatoria il demanio lacuale e fluviale, il 5.0.4/8, che esclude la possibilità di presentare richiesta sulla base di concessioni in sanatoria, il 5.0.4/10 che richiede un parere vincolante della Autorità di bacino, e il 5.0.4/13 che limita lo sconfinamento al 15 per cento della superficie dell'opera.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRANCO Paolo, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione del 5.0.4 (testo corretto) e del 5.0.115 (testo 2).

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere del relatore, ad eccezione del 5.0.115 (testo 2) sul quale si rimette all'Aula.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 5.0.4/1 a 5.0.4/5. Sono inoltre respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.0.4/6 (identico al 5.0.4/7), 5.0.4/8, 5.0.4/9 (identico al 5.0.4/10), 5.0.4/11 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 5.0.4/12 e 5.0.4/13), nonché gli emendamenti da 5.0.4/14 a 5.0.4/17. Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 5.0.4 (testo corretto) e respinge l'emendamento 5.0.113.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 5.0.6, 5.0.10, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.17, 5.0.20 e 5.0.21.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.27 (identico 5.0.26) e 5.0.29.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.113a è precluso dall'approvazione dell'1.500. Passa quindi alla votazione dell'emendamento 5.0.115 (testo 2).

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiede chiarimenti sulla mancata votazione del 5.0.114, che come l'emendamento 5.0.4 testè approvato, ripropone norme del decreto-legge sulla vendita degli immobili pubblici.

PRESIDENTE. L'emendamento, oltre ad avere un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è improponibile in quanto estraneo alla materia.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Ringrazia il relatore per la presentazione dell'emendamento 5.0.115 (testo 2), che costituisce un atto dovuto in quanto il decreto ministeriale è stato emanato successivamente alla scadenza del termine per il versamento. *(Applausi dei senatori Kofler e Rollandin).*

Il Senato approva l'emendamento 5.0.115 (testo 2).

TRAVAGLIA, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno G100, di cui è primo firmatario il senatore Coletti *(v. Allegato A).*

FRANCO Paolo, *relatore*. Si rimette al Governo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno, segnalando alla senatrice De Petris che la sanatoria prevista dall'emendamento 5.0.4 è coerente con il prevalente oggetto del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

FRANCO Paolo, *relatore*. Illustra l'emendamento x1.3a, di cui presenta il testo 2 *(v. Allegato A)*, che fa salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 59 del 2003, non convertito in legge, che prorogava i termini del condono al 16 maggio 2003.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole all'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento x1.3a (testo 2).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO *(Misto-Com)*. Annuncia il voto contrario su un provvedimento con il quale il Governo persevera nella politica dei condoni, che avrà ricadute estremamente negative sul gettito e che rappresenta un'offesa ai cittadini rispettosi delle regole. Il Governo fa un ulteriore regalo agli evasori, offrendo ancora uno sconto ai titolari di rilevanti partite IVA e ai detentori di capitali all'estero, mentre rifiuta di armonizzare le aliquote sui redditi da capitale a quelle prevalenti a livello europeo. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto-RC).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista: la proroga di condoni e sanatorie costituisce un messaggio che avrà effetti devastanti per le finanze pubbliche, specie se rapportata all'assenza nel DPEF di indicazioni per la lotta all'elusione ed all'evasione, ma risulta ancora più grave in quanto il rientro dei capitali è funzionale all'attività della criminalità organizzata.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. I senatori dell'Udeur voteranno contro l'ulteriore proroga dei condoni e dello scudo fiscale che già avevano osteggiato in sede di prima approvazione e che oggi vengono integrati da una sanatoria degli abusi immobiliari sul demanio pubblico. La consuetudine ai condoni accentua l'incertezza dei contribuenti e finirà per incidere permanentemente sulle entrate, disincentivando il comportamento virtuoso dei cittadini onesti. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS e del senatore Malabarba).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Il provvedimento in votazione attesta ulteriormente la scelta del Governo di fare dei condoni, della loro proroga e delle connesse riduzioni delle soglie di accesso elementi strutturali della sua politica fiscale: lo stesso DPEF per il 2004 è imperniato su due terzi di provvedimenti *una tantum*, tra i quali è prevedibile un condono edilizio, e su un terzo di interventi strutturali. Questa politica reca un danno grave al Paese poiché da un lato premia gli evasori e dall'altro addirittura ricatta con la minaccia di accertamenti dai limiti temporali prolungati tutti gli altri contribuenti, in particolare gli artigiani e le piccole imprese. Dichiara pertanto il voto contrario dei senatori Verdi. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-RC).*

EUFEMI *(UDC)*. Dichiara il voto favorevole dell'UDC alla conversione del decreto-legge n. 143, apprezzando la proroga del condono fiscale (che ha rappresentato un indubbio successo della politica del Governo finalizzata al recupero di risorse per rispettare gli obiettivi di bilancio e i vincoli del Patto di stabilità), la sanatoria degli effetti giuridici derivanti dalla mancata conversione del decreto-legge n. 59 e soprattutto la parte relativa alle Fondazioni bancarie, con le modifiche apportate su iniziativa del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).*

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Le positive modifiche apportate agli articoli 4 e 5 non inducono i senatori della Margherita a cambiare il giudizio negativo sul provvedimento incentrato sulla proroga dei condoni e dello scudo fiscale, ai quali si aggiunge, con un emendamento del tutto estraneo alla materia affrontata dal decreto, la sanatoria per coloro che hanno costruito porzioni di immobili sul demanio dello Stato. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e delle senatrici De Zulueta e De Petris).*

SALERNO *(AN)*. Il secondo Governo Berlusconi ha ereditato un sistema fiscale che ha prodotto anni di incertezza e confusione ed indotto da una parte ad errori configurabili come reati fiscali, dall'altro ad incentivare l'esportazione illegale di capitali all'estero. Attraverso le misure del Governo sono stati adottati condoni apprezzati dalle categorie produttive, si è ridotto enormemente il contenzioso tributario e soprattutto si è favorito il rientro di una massa enorme di liquidità nel Paese. Questi provvedimenti si inseriscono nella grande attività riformatrice del Governo di centrodestra che, tra l'altro, per la prima volta ha ridotto le tasse per i redditi più bassi e diminuito l'IRPEG per le società. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

TURCI *(DS-U)*. Gli articoli del decreto-legge relativi alle Fondazioni bancarie e soprattutto alla Consip, come modificati in Commissione ed in Aula, sono certamente apprezzabili, ma i Democratici di sinistra sono fortemente contrari al provvedimento che proroga i condoni fiscali. Dopo aver negato a lungo l'intenzione di proporre condoni, il Governo non solo li ha adottati ma ne ha fatto il perno della sua politica fiscale, confermando ancora una volta la tendenza allo scollamento tra le affermazioni e gli atti concreti. Una politica che rende certi i condoni e saltuaria la normale legislazione fiscale snatura il rapporto tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria e rende non credibile l'azione del Governo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

GIRFATTI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole di Forza Italia ad un provvedimento che, in linea con le indicazioni programmatiche del Governo, consente di ampliare ulteriormente il gettito fiscale e di rendere ancora più rilevante il risultato economico dello sforzo volto a far rientrare nel Paese i capitali illecitamente esportati all'estero. Appaiono condivisibili anche le norme relative alle Fondazioni bancarie e quelle sulla disciplina della Consip S.p.a.. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Con l'intesa che la Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.».

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Non essendosi conclusi i lavori della Commissione di merito, la discussione del disegno di legge n. 2403 è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2384) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo***

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Tatò a svolgere la relazione orale.

TATÒ, *relatore*. Il decreto-legge n. 159 vieta la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di aracnidi potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza del divieto e definendo i termini per la denuncia alle autorità da parte degli attuali possessori.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Si associa alle considerazioni del relatore e auspica una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione affari costituzionali.

TATÒ, *relatore*. L'ordine del giorno G1 impegna il Governo ad estendere il divieto alla detenzione di specie pericolose per fini ludici, di esposizione o spettacolo e ad adottare un decreto che elenchi tutte le specie animali ritenute pericolose per l'incolumità pubblica.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

TURRONI *(Verdi-U)*. L'emendamento 1.101 dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri competenti, elenchi in un decreto gli esemplari delle specie pericolose per l'incolumità pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, anche al fine di dare certezze agli operatori chiamati ad appli-

care la normativa in esame. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Pedrazzini).*

TATÒ, *relatore*. Ritira l'emendamento 1.100. Gli emendamenti 1.3 ed 1.4 hanno natura tecnica e quindi ne sollecita l'approvazione. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 1.101 che riprende l'impegno accolto dal Governo con l'ordine del giorno G1, attribuendo peraltro impropriamente al Ministro dell'ambiente il compito di emanare il decreto.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore ed invita il senatore Turroni a ritirare l'emendamento 1.101.

TURRONI *(Verdi-U)*. Rilevato come la competenza all'emanazione del decreto spetti al Ministro dell'ambiente, sottolinea che l'approvazione di un emendamento è certamente più vincolante dell'accoglimento di un ordine del giorno.

TIRELLI *(LP)*. Rileva che mentre approva un disegno di legge sulla protezione degli animali, il Senato si appresta ad approvarne un altro nel quale non viene specificato che fine faranno gli esemplari vivi di specie pericolose detenuti sul territorio nazionale.

Il Senato respinge l'emendamento 1.101 ed approva gli emendamenti 1.3 e 1.4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARELLA *(Verdi-U)*. Dichiara l'astensione dei Verdi sul provvedimento *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento, lamentando la non analoga solerzia del Ministro della salute ad affrontare questioni di grande rilevanza, quali la non autosufficienza e la disabilità psichica. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOLDI *(LP)*. La Lega voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge che interviene su una questione apparentemente limitata e, in ogni caso, non paragonabile con altre. *(Applausi dai Gruppi LP, FI e AN).*

MASCIONI *(DS-U)*. Valutandone positivamente il contenuto, dichiara il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento che pone opportuni limiti alla detenzione e commercializzazione di aracnidi velenosi. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Crema).*

TREDESE *(FI)*. Dichiara il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI).*

ULIVI *(AN)*. A nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole sul disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo AN).*

TIRELLI *(LP)*. Stigmatizza il ricorso allo strumento legislativo su una materia in cui sarebbe stato sufficiente un intervento normativo di rango secondario. *(Applausi dai Gruppi LP, DS-U, Verdi-U e AN).*

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 13) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PIROVANO, *relatore*. Espone brevemente i fatti riportati nella relazione scritta – che traggono origine da un articolo a firma di Lino Iannuzzi pubblicato nello scorso novembre su un settimanale e riguardante il processo d'appello contro il senatore Andreotti in corso di svolgimento a Palermo – ed informa che la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi.

FASSONE *(DS-U)*. Dichiara il voto contrario alla proposta della Giunta, ritenendo, nel caso in esame, non applicabile l'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto non è ravvisabile alcun collegamento tra le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi e l'esercizio delle funzioni di parlamentare. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Pur ritenendo difficilmente riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi, si tratta di un articolo ironico che in ogni caso rientra in quel diritto di critica spettante ad ognuno.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 14) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PIROVANO, *relatore*. Espone brevemente l'oggetto del procedimento, rinviando nel merito alla relazione scritta, e ricorda che la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi. *(Applausi del senatore Consolo).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Richiama le argomentazioni precedentemente espresse.

FASSONE *(DS-U)*. Dichiara il voto contrario alla proposta della Giunta, rinviando alle precedenti osservazioni.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 15) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Michele Florino***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

ZICCONE, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta ricordando che la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea che il fatto oggetto del procedimento ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Condivide le valutazioni del relatore e dichiara il voto favore della proposta.

FASSONE *(DS-U)*. Dichiara il voto a favore della proposta della Giunta. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Manzione).*

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc*. IV-*quater*, n. 16) *Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Renzo Gubert

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

SCARABOSIO, *relatore*. Rinvia nel merito alla relazione scritta ricordando che la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di dichiarare applicabile al fatto oggetto del procedimento l'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della costituzione. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Salzano).*

CALDEROLI *(LP)*. Chiede chiarimenti in ordine ad alcune affermazioni del senatore Gubert riportate nella relazione.

SCARABOSIO, *relatore*. Si tratta di immagini meramente paradossali.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33).*
Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Basile, Bobbio Norberto, Bosi, Chincarini, Cirami, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danzi, Degennaro, Greco, Pianetta, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amato, per partecipare alla riunione della *Task force* per le politiche verso l'Europa, istituito dal *Council for Foreign Relations* degli Stati Uniti; Nocco, per un sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema di gestione del ciclo dei rifiuti e dei relativi impianti; Bergamo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2343) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2343.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e della rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, osservando, in relazione all'articolo 3, che si fa fronte ad oneri certi, di cui al comma 1, con una copertura derivante dalle risorse, di cui al comma 4, destinate ad essere accertate, ancorché entro il termine del medesimo esercizio finanziario, successivamente al verificarsi dell'onere, e tenuto conto, tuttavia, degli elementi di informazione forniti dal Governo in relazione alla ragionevole certezza sull'entità delle entrate attese, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 5 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4, è destinata al finanziamento del 'Fondo scorta' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289."».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 1 a 4, esprime, per quanto di competenza, parere

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.23, 1.24, 1.22, 1.102, 1.108, 1.103, 1.110, 1.0.114, 2.18, 2.0.2, 2.0.108, 3.1, 3.201, 4.10, 4.102, 4.11, 4.15, 4.16, 4.14, 4.103, 4.104. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.100/1, 3.100/2, 3.4, 3.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.19, 4.20 e 4.18, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, riferiti all'articolo 5, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.101, 5.7, 5.0.6. 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20, 5.0.23, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.16, 5.0.21, 5.0.31, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.37 e 5.0.114. Esprime, altresì, parere contrario sulla proposta 5.20 nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti».

Do altresì lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti recanti la mia firma e quelli della Commissione.

L'emendamento 1.200 vuole rendere i termini per la sospensione dei procedimenti coerenti con quelli stabiliti per i contribuenti al fine di avvalersi della possibilità di definizione di cui all'articolo 16 della legge n. 289 del 2002.

L'emendamento 1.37, in sostanza, aggiunge il concordato alle altre definizioni.

L'emendamento 1.20 rende efficace la proroga anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati abbiano aderito ad una sola o a più definizioni. Al fine di evitare interpretazioni sbagliate e sulla base delle indicazioni fornite dalla 5ª Commissione, propongo di eliminare dal testo dell'emendamento la parola «altre», di modo che esso suonerebbe: «intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

L'emendamento 1.201 è molto complesso. Regola il condono tombale dell'IVA, pone limiti per quanto riguarda le parti di costo del condono eccedenti 11.600.000 euro, salva gli amministratori, nonché gli altri soggetti i quali hanno indirettamente operato all'interno delle società che hanno effettuato i condoni, dalle conseguenze di carattere penale cui potevano essere sottoposti.

A seguito del parere espresso dalla 5ª Commissione, riformulerei l'emendamento 1.108 mantenendo solo la prima parte, dalle parole «I contribuenti che si vogliano avvalere» fino alle altre: «possono imputare le variazioni al primo gennaio 2003». La parte successiva, infatti, potrebbe dar luogo ad interpretazioni inesatte.

In sostanza, visto che ora si prevede la riapertura dei termini, l'adeguamento dei valori al bilancio a seguito delle definizioni per l'esercizio 2001 apportate nei bilanci successivi che siano già stati chiusi, come per il 2003, ovviamente comporterebbe conseguenze di carattere anche fiscale. Trasferirei il contenuto di questa seconda parte dell'emendamento in un ordine del giorno, che spero venga accolto dal Governo, volta a chiarire che vi è preclusione dell'accertamento tributario per il periodo d'imposta 2002 relativamente alle variazioni indotte dalle poste contabili oggetto di regolarizzazione. Trasformerei dunque questa parte in un ordine del giorno, invitando il Governo a correggere tale anomalia.

Ritiro poi l'emendamento 1.109, visto che sostanzialmente è compreso in un altro emendamento.

Infine, l'emendamento 1.133 si illustra da sé.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni su taluni emendamenti che avevo presentato, ma che ho dovuto prendere atto essere stati dichiarati improponibili. Essi si riferiscono a materie estremamente importanti, a nostro avviso: l'imprenditoria femminile, le agevolazioni per il commercio elettronico e i collegamenti telematici nei settori tessile, dell'abbigliamento e delle calzature e la valorizzazione e formazione dei giovani stilisti. Queste misure sono cofinanziate dal Fondo nazionale e dalle Regioni.

I relativi fondi non possono essere erogati alle imprese. Infatti, la trasformazione da contributo a fondo perduto per metà in mutuo da restituire in un arco di tempo pluriennale non consente alle Regioni di erogare le relative risorse, ancorché siano stati già banditi i concorsi per poter utilizzare questi incentivi.

Credo che il Governo dovrebbe farsi carico di questa emergenza. Ci sono settori del *made in Italy* - come l'imprenditoria femminile, quello dei giovani stilisti, i collegamenti telematici, nei comparti dell'abbigliamento, tessile e delle calzature – che restano tagliati fuori.

Signor Presidente, chiedo al Governo e alla maggioranza di prendere seri provvedimenti per impedire che questi tagli mettano le Regioni nell'impossibilità di dar luogo alle procedure già bandite nei rispettivi territori (mi riferisco alle Marche, all'Emilia-Romagna e ad altre Regioni). *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Bastianoni, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 sono stati dichiarati improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, perché risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, che riguarda misure urgenti in tema di versamento e ri-

scossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A..

Dichiaro improponibili per la stessa ragione gli emendamenti 2.0.2, 2.0.103, 2.0.104, 2.0.105, 2.0.106, 2.0.107, 5.0.31, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.37 e 5.0.114.

Ricordo ai colleghi che i tempi sono contingentati e per alcuni Gruppi in via di esaurimento. Gli Uffici segnaleranno ai Gruppi la situazione sotto questo profilo.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.15 è volto ad estendere la possibilità della sanatoria al concordato. Penso che, per una completezza delle proroghe, sia necessario differire ulteriormente i termini anche per il concordato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.102 e 1.103, chiederei l'attenzione dei colleghi, perché trattano una questione che, a mio avviso, dovrebbe essere assolutamente presa in considerazione. Si prevede la proroga dei controlli da effettuare sulle imprese e sui contribuenti che non aderiscono a nessuna delle possibilità di condono; quindi, un ampliamento del termine di controllo di due anni assolutamente inaccettabile, perché costituirebbe un ricatto e una minaccia a chi non aderisce al condono.

Pertanto, l'emendamento 1.102 tende ad abolire questa proroga di due anni, mentre l'emendamento 1.103 tende a ridurla almeno ad un anno.

BALBONI *(AN)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.17, così come tutti gli altri a mia firma, ad eccezione degli emendamenti 4.9 e 4.20.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BRUNALE *(DS-U)*. Con l'emendamento 1.23 proponiamo di mantenere in cinque anni i tempi per l'accertamento, invece dei sette decisi a suo tempo. Questo elemento indica con estrema chiarezza la posizione del nostro Gruppo in merito ad una norma odiosa nei confronti degli imprenditori. Per tale motivo, chiedo all'Aula di approvare questo emendamento.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È emersa la problematica – sollevata dalle categorie professionali e riproposta dai colleghi di tutte le parti politiche – relativa alla pluralità degli adempimenti che i professionisti, in particolar modo i commercialisti e i ragionieri, devono sostenere nel periodo giugno-luglio 2003, in conseguenza della proroga del condono e degli ordinari adempimenti fiscali, nonché per la correlata introduzione dell'obbligo di trasmettere in via telematica i bilanci agli uffici del Registro delle imprese.

Ferma restando questa situazione che grava sui professionisti e sulle imprese, l'emendamento 1.500 si limita a prevedere che si considerano ritualmente inoltrati i bilanci depositati entro il 31 ottobre 2003.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FRANCO Paolo, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1a, 1.2a, 1.3, 1.100 e 1.4.

Invito il senatore Eufemi a ritirare l'emendamento 1.6, perché il suo contenuto è sostanzialmente già compreso in un altro emendamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.101 e 1.13. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.37, presentato dalla Commissione.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.15 e 1.17 (quest'ultimo perché già assorbito).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.18 e favorevole, con la modifica che ho illustrato poc'anzi, sull'emendamento 1.20, presentato dalla Commissione. L'emendamento 1.21 è assorbito dall'emendamento 1.20.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.22, 1.102, 1.24, 1.103, 1.104 e 1.105. Invito il senatore Magnalbò a ritirare l'emendamento 1.106.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.201, presentato dalla Commissione, e contrario sull'emendamento 1.107.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.108, mantenendo la prima parte, come ho già detto, trasformo la restante parte in un ordine del giorno di cui ho già dato conto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento numero 1.500 del Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.110 e favorevole sull'emendamento 1.33 della Commissione.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 1.112 e 1.111. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.113. Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G1.100. Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 1.0.114.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1a, 1.2a, 1.3 e 1.100, tesi a sopprimere la proroga del condono. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4. Invito il senatore Eufemi a ritirare l'emendamento 1.6. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.200. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9, sui quali la 5ª Commissione permanente si è espressa in senso analogo.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.101 e 1.13. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.37, osservando che gli emendamenti seguenti, 1.15 e 1.17 risulterebbero assorbiti dalla sua votazione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.18. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.20, a condizione che da esso venga

espunta la parola «altre», in quanto essa potrebbe ingenerare il dubbio che vi siano altre procedure rispetto a quelle previste dalla legge sul condono. Invito i presentatori dell'emendamento 1.21 a ritirarlo, in quanto risulterebbe in ogni caso assorbito dalla votazione del precedente emendamento 1.20.

Sugli emendamenti 1.23, 1.22, 1.102, 1.24 e 1.103 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario. Chiedo al senatore Magnalbò di ritirare gli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106.

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, la sua richiesta sarà trasmessa al senatore Magnalbò.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.201. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.107.

Quanto all'emendamento 1.108, il relatore – naturalmente – ha espresso parere favorevole solo sulla prima parte, trasformando la parte successiva alle parole «gennaio 2003» in ordine del giorno. Lo pregherei, quindi, di ritirare l'intero emendamento, trasformandolo in ordine del giorno, posto che vi è una sostanziale identità di vedute su quello che si intende, ma l'interpretazione che deve essere data non è certamente quella di impedire ogni accertamento tributario per il periodo di imposta 2002, bensì di non considerare errore la diversità di appostazioni che derivano dai bilanci del 2002 in relazione alla variazione intervenuta al 2003 in conseguenza del condono.

Esprimo, naturalmente, parere favorevole sull'emendamento 1.500, presentato dal Governo. In risposta al senatore che chiedeva maggiori informazioni sul suo contenuto, osservo che si tratta di una proposta modificativa che mira esclusivamente ad affermare che, nel caso di trasmissione per via telematica, i bilanci si considerano ritualmente depositati se pervengono entro il 31 ottobre 2003; non ha alcun altro effetto. Invito il presentatore dell'emendamento 1.110, senatore Girfatti, a ritirarlo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.33 e 1.112. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 1.111, vorrei solo a questo riguardo precisare che la preclusione che viene indicata nell'articolo opera fermo restando il rispetto di quanto è previsto dall'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, e cioè il perfezionamento del cosiddetto condono tombale e, ove necessaria, l'eventuale preventiva definizione dell'articolo 15 nel caso in cui il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avviso di accertamento.

Invito a ritirare l'emendamento 1.113 del senatore Costa ed anche l'ordine del giorno G1.100 dei senatori Kappler e Balboni. Invito altresì a ritirare l'emendamento 1.0.114 del senatore Nania, diversamente il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1a, presentato dal senatore Castellani, identico agli emendamenti 1.2a, presentato dalla sena-

trice De Petris, 1.3, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, e 1.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 1.12, presentato dal senatore Castellani, 1.101, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, e 1.13, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dalla Commissione.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.37, l'emendamento 1.15 risulta assorbito.

L'emendamento 1.17 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, è precluso l'emendamento 1.21.

Passiamo agli emendamenti 1.23, 1.22 e 1.102, sostanzialmente identici, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.22, presentato dai senatori Castellani e De Petris, e 1.102, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.24, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.103, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Thaler Ausserhofer, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro voto contrario all'emendamento perché riduce ulteriormente i costi di alcune voci del condono. Noi riteniamo inammissibile una proroga del condono; il fatto che essa avvenga addirittura con una riduzione dei costi ci pare francamente irrazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 1.107.

EUFEMI *(UDC)*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 1.108 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

FRANCO Paolo, *relatore*. Accolgo l'invito e consegno alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dar lettura del testo di tale ordine del giorno.

MUZIO, *segretario*: «Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante «Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip Spa»,

premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di

cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, consentendo ai soggetti che abbiano già effettuato versamenti utili, nel periodo tra il 17 aprile e la data di entrata in vigore del decreto-legge, di presentare entro il 30 giugno 2003 le dichiarazioni telematiche, previste dalle disposizioni in materia di definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari contenuti nella legge n. 289 del 2002,

considerato che la regolarizzazione delle scritture contabili, attuabile ai sensi dell'articolo 14 citato, da parte dei soggetti che utilizzano le disposizioni concernenti l'integrativa e la definizione automatica degli anni pregressi può essere effettuata apportando le conseguenti variazioni del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data;

considerato altresì che i soggetti che si avvarranno della riapertura al 16 ottobre 2003 dei termini per poter aderire alle definizioni agevolate di cui alla legge n. 289 del 2002 hanno già approvato entro il 30 giugno 2003 i bilanci chiusi al 31 dicembre 2002 e quindi sono impossibilitati a regolarizzare le scritture contabili nell'esercizio chiuso entro la predetta data;

tenuto conto che l'ultimo periodo condonabile è quello per il quale i termini per la presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 e che la regolarizzazione delle scritture contabili deve avvenire senza soluzione di continuità;

valutato che tale continuità può non verificarsi in talune ipotesi di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonché per la maggior parte dei soggetti che aderiranno alle definizioni agevolate in conseguenza della riapertura dei termini al 16 ottobre 2003;

rilevata la necessità di apportare tali rettifiche nel bilancio in corso al 1º gennaio 2003, garantendo in ogni caso che l'attività di accertamento non possa riguardare la regolarizzazione delle scritture contabili che siano immediata conseguenza del perfezionamento delle definizioni agevolate previste dagli articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002;

impegna il Governo

a valutare positivamente la possibilità di risolvere il problema in premessa chiarendo che eventuali attività di accertamento da parte degli organi competenti non possano riguardare le regolarizzazioni effettuate per le ragioni di cui in premessa».

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.200, testé letto.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 non verrà posto ai voti.

Saluto ad alcuni studenti della New York University

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna alcuni studenti della New York University , in Italia per uno *stage* di studio sulle nostre istituzioni, ai quali rivolgo il saluto di tutta l'Assemblea. *(Generali applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'emendamento 1.109 è stato ritirato.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 1.109, che era stato ritirato dal relatore, e richiamare su questo l'attenzione del Sottosegretario.

Tale emendamento ha lo scopo di sanare le ingiustificate disparità di trattamento emerse in sede applicativa attraverso l'espressa indicazione che il termine di legge per l'accesso alla definizione agevolata deve intendersi riferito alla sola emissione in ruolo dei carichi pregressi, a prescindere dall'avvenuto affidamento al concessionario entro la stessa data del carico in riscossione.

Si dice che il tutto viene risolto con l'emendamento 1.201 della Commissione, ma non è così, perché si lascia comunque spazio all'interpretazione circa le date. Ci sono uffici che hanno trasmesso al concessionario il ruolo in maniera tempestiva e uffici che non l'hanno fatto, per cui si è aperto un contenzioso notevole a danno dei cittadini, con evidente disparità di trattamento.

Signor Presidente, su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, pregando 15 colleghi di sostenere tale richiesta.

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 1.109, presentato dal relatore, indi ritirato e fatto proprio dal senatore Coletti.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Coletti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.109, presentato dal relatore, indi ritirato e fatto proprio dal senatore Coletti.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

SALERNO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 1.500, in quanto esso raccoglie un'istanza diffusa delle categorie professionali.

È estremamente importante che il Governo dimostri questa disponibilità, soprattutto nel recepire quello che è il mercato. Le categorie professionali chiedono, in presenza di notevoli e diversi adempimenti che scadono grosso modo tutti nello stesso periodo, una dilazione temporale per gli adempimenti successivi.

Si tratta di una norma di estrema rilievo, perché riguarda i bilanci delle società per azioni ed i bilanci delle società a responsabilità limitata.

Quindi, il voto del mio Gruppo sarà sicuramente favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.110, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIRFATTI *(FI)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dai senatori Cutrufo e Borea.

È approvato.

A seguito di tale approvazione, l'emendamento 1.111 è assorbito.

Senatore Costa, accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 1.113?

COSTA *(FI)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del Governo a ritirare l'ordine del giorno G1.100?

KAPPLER *(AN)*. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.114 s'intende ritirato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del calendario che riguarda il seguito dei nostri lavori questa settimana, la successiva e la ripresa dopo la pausa estiva.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e al calendario della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Tra la seduta pomeridiana di oggi e l'antimeridiana di domani, oltre al decreto-legge in materia di riscossione di tributi, saranno esaminati i de-

creti-legge sulla proroga di termini legislativi e sugli aracnidi pericolosi per la salute umana.

Nella odierna seduta pomeridiana, saranno esaminati i documenti in materia di insindacabilità che sono stati definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Al primo punto dell'ordine del giorno di domani sarà posto il seguito della discussione del disegno di legge recante norme per i malati di celiachia, fatto proprio dai Gruppi delle opposizioni; seguiranno quindi i decreti-legge già indicati.

Nella seduta pomeridiana di domani, a partire dalle ore 15, saranno discussi i disegni di legge di ratifica di accordi internazionali che sono stati definiti dalla Commissione competente. Seguirà lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Per quanto riguarda i lavori della settimana prossima, è stata inserita una seduta pomeridiana lunedì 28 luglio, dalle ore 17 alle ore 21, per lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Vitali in materia di grazia e dell'interrogazione del senatore Battafarano sugli appalti dell'arsenale militare di Taranto, nonché per la illustrazione e discussione generale di mozioni sulla Conferenza di Cancun (con particolare riguardo all'accesso ai farmaci nel Terzo mondo), sulla criminalità a Napoli e sulla situazione in Birmania. Le dichiarazioni di voto e le votazioni su questi strumenti di indirizzo saranno effettuate in altro momento della settimana prossima.

Il resto della settimana (sto parlando ovviamente ancora della prossima) sarà poi dedicato essenzialmente al seguito della discussione dei decreti-legge già avviati e degli altri decreti in scadenza (codice della strada e missioni internazionali) o di nuova presentazione, nonché alla discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, che comincerà alle ore 17,30 di martedì 29, con voto finale entro mercoledì 30.

Ferme restando le 10 ore ripartite tra i Gruppi per il DPEF, escluse naturalmente le dichiarazioni di voto, le 3 ore e 30 minuti per i decreti-legge sui tributi e sulla proroga termini e le 7 ore per il decreto sul codice della strada, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto ad una nuova distribuzione dei tempi per il decreto-legge sugli aracnidi, cioè 1 ora, e 6 ore per il decreto sulle missioni internazionali.

Esauriti questi argomenti, l'Assemblea passerà al seguito dell'esame del disegno di legge per la istituzione del Giorno della libertà, per la cui trattazione è stata distribuita 1 ora tra i Gruppi, quindi all'esame dei disegni di legge, ove conclusi dalle Commissioni competenti, sulla sospensione condizionale della pena e sui COMITES. Avverrà poi la votazione finale sulle mozioni avviate lunedì 28 e l'incardinamento del disegno di legge sul Corpo forestale dello Stato.

Il rinnovo delle Commissioni permanenti è stato rinviato alla ripresa dei lavori, in una data che sarà successivamente stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo la pausa estiva, le Commissioni permanenti potranno convocarsi a partire da martedì 9 settembre. L'Assemblea riprenderà i propri lavori giovedì 18 settembre, alle ore 9,30, con il seguito delle discussioni generali del disegno di legge comunitaria, del disegno di legge sul Corpo forestale dello Stato e del disegno di legge recante modifica dell'articolo 9 della Costituzione, nonché con l'avvio della discussione sul rendiconto e sull'assestamento del bilancio dello Stato.

L'esame di tali argomenti proseguirà la settimana successiva, nel corso della quale saranno anche posti all'ordine del giorno i disegni di legge sulla procreazione assistita e sul gozzo endemico, nonché la mozione del senatore Caddeo ed altri sulla Sardegna.

Questo, colleghi, è quanto la Conferenza dei Capigruppo ha deciso oggi all'unanimità.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione relativa alla collocazione di un provvedimento che lei ha elencato fra gli ultimi in calendario per la discussione e la votazione in Aula, dopo la conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Mi riferisco al disegno di legge sulla sospensione condizionale della pena, ritornato qui in Senato e attualmente all'esame della Commissione competente. Lei, signor Presidente, ha detto che tale provvedimento, come altri due, giungerà all'esame dell'Aula se saranno conclusi i lavori in Commissione.

Non intendo formalizzare una proposta di modifica del calendario, perché non mi sembra opportuno in un clima di convergenza sulla fase di conclusione dei nostri lavori in cui si è voluto cercare di condividere un calendario così ricco di proposte e così denso di argomenti. Vorrei, tuttavia, pregarla – e in tal senso mi rivolgo altresì ai Gruppi – di esaminare la possibilità che questo provvedimento sia sottoposto all'esame dell'Aula a prescindere dalla conclusione dei lavori in Commissione.

Nella legittimità delle nostre opinioni, spesso diverse – lo sappiamo – anche all'interno dei Gruppi, ritengo necessario essere chiari su un punto, e cioè che l'Aula si debba pronunciare su questo provvedimento, visto che arriva qui per la quarta volta.

L'imminenza della conclusione dei nostri lavori prima delle ferie estive, che è esattamente la fase nella quale ci troviamo, se da un lato ci porta a scegliere solo ciò che è maturo e condiviso, dall'altro credo renderebbe «moralmente» difficile per noi avviarci a sacrosante e meritate vacanze senza portare all'esame dell'Aula questo provvedimento.

Lo dico per chi dall'esterno sta aspettando la conclusione di un *iter* così complesso, controverso e lungo, qualunque essa sia, perché sarà merito dell'Aula e della sua maggioranza – ma credo sia anche desiderio e, forse, dovere di tutti noi – dire una parola conclusiva prima delle vacanze.

In questo senso, signor Presidente, le sottopongo la possibilità che quel «ove conclusi i lavori» diventi «l'Aula si pronunci» al termine dell'impegnativo lavoro che svolgeremo sul DPEF e sugli altri argomenti che sono stati calendarizzati. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Senatrice Toia, la formula «ove conclusi i lavori» è dovuta e obbligata, perché la Commissione, nel momento in cui si è riunita la Conferenza dei Capigruppo, non aveva ancora esaurito i propri lavori e anche perché non è trascorso il tempo a disposizione della Commissione stessa per esaminare il disegno di legge in questione.

Non posso, ovviamente, entrare nel merito. Considero il suo intervento un invito ai colleghi della Commissione giustizia a concludere i propri lavori entro la prossima settimana per consentire all'Aula di esaminare il disegno di legge. Ripeto, comunque, che i tempi previsti dal Regolamento per l'esame in Commissione non sono ancora esauriti.

D'ONOFRIO *(UDC)*.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, vorrei esprimere l'orientamento dell'UDC e rivolgere una sollecitazione al presidente della Commissione giustizia, senatore Antonino Caruso. L'UDC è disponibile a riunioni della Commissione anche straordinarie perché l'Aula possa discutere il provvedimento, dal momento che riteniamo che esso debba essere votato prima della pausa estiva. Non possiamo lasciare questioni non concluse per fatti procedurali.

Vorrei quindi ribadire al presidente Caruso la nostra disponibilità, come Gruppo, a qualunque tipo di riunione e in qualunque momento pur di terminare il lavoro. *(Applausi dai Gruppi UDC e Mar-DL-U e del senatore Zancan).*

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, condividiamo pienamente la sollecitazione testé fatta dal senatore D'Onofrio in relazione all'*iter* della legge sul cosiddetto indultino. Sosteniamo anche noi, pertanto, la richiesta che egli ha avanzato. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, mi riferisco a quella parte delle sue comunicazioni che riguarda la riforma del codice della strada.

In Commissione, poco fa, è stato comunicato che il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Aula è stato fissato per le ore 13 di domani. Ora, tale termine coincide con quello previsto per la presentazione degli emendamenti stessi in Commissione.

Visto che, stando al calendario che lei ha comunicato, quel provvedimento non giungerà in Aula prima di martedì o mercoledì della prossima settimana, le chiedo se sia possibile quanto meno spostare il termine fissato per l'Aula. Già abbiamo poco tempo per discutere un provvedimento che interessa moltissimo noi e gli italiani; vi sia, almeno, la possibilità di esaminarlo in Commissione e di sistemare alcune cose che, a detta di tutti i colleghi, non vanno e di disporre in Aula di un tempo congruo per successive proposte di modifica.

Se fosse possibile accogliere questa richiesta, gliene sarei grato.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mi associo alle posizioni espresse dal Gruppo della Margherita, dal senatore D'Onofrio e dal senatore Angius circa l'opportunità che un provvedimento tanto atteso giunga in Aula, dopo un compiuto esame in Commissione, prima delle vacanze. Credo che, prima della pausa estiva dovremo risolvere queste pendenze di lavoro rispetto ad una attesa diffusa e profonda nella popolazione detenuta.

SPECCHIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA *(AN)*. Signor Presidente, vorrei ricordare a lei e ai colleghi che due settimane or sono era iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea anche il disegno di legge di modifica dell'articolo 9 della Costituzione, volto ad introdurre il principio della tutela dell'ambiente.

I Gruppi di opposizione in Commissione ambiente chiesero di disporre di più tempo per presentare emendamenti, proponendo lo slittamento di una settimana. Io stesso feci presente che la richiesta poteva es-

sere condivisa, almeno da me e dal mio Gruppo, ma che non poteva essere presa a pretesto, da parte di alcuni, per affossare (non ho capito perché) il provvedimento.

Ricordo che quel disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione affari costituzionali nel gennaio scorso; quindi, sono trascorsi diversi mesi. In Commissione vi fu un'accelerazione dell'*iter* perché il Gruppo di Alleanza Nazionale – non mi risulta che abbia cambiato opinione oggi – fece proprio il provvedimento (fra i disegni di legge presentati ce n'era uno firmato da me, dal presidente Nania e da altri colleghi di Alleanza Nazionale).

Ho notato che la scorsa settimana il disegno di legge non è stato inserito all'ordine del giorno; altrettanto avviene questa settimana, la prossima e alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Mi domando allora, rivolgendomi anche ai Gruppi, che a volte parlano a vanvera di tutela dell'ambiente, quale sia l'intenzione della Conferenza dei Capigruppo e di questa Assemblea, cioè se si ritenga di rinviare a tempo indeterminato l'esame del disegno di legge.

Chiedo quindi formalmente, a titolo personale (mi auguro comunque che il mio Gruppo faccia altrettanto), che il provvedimento venga inserito all'ordine del giorno almeno alla ripresa dei lavori, in considerazione della sua importanza.

Tra l'altro, alla Camera si sta avviando in Commissione la discussione su un disegno di legge analogo a questo, sottoscritto da diversi deputati. Non vorrei che la Camera ci «scippasse» l'iniziativa su un provvedimento così importante. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Novi).*

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo si è posta il problema e ha deciso di non inserire tale disegno di legge all'ordine del giorno né di questa, né della prossima settimana per ovvie ragioni di tempo. Tuttavia, come avrà sentito, l'inizio della discussione del provvedimento è stato previsto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del 18 settembre, giorno in cui riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, tutti i colleghi sono finora intervenuti per una buona ragione; io, invece, ne ho due. Innanzitutto, sono d'accordo con quanto è stato proposto; inoltre, se non chiedo l'accelerazione del provvedimento sull'indultino, il collega Buemi della Camera mi toglie il saluto.

Mi associo pertanto alle dichiarazioni dei colleghi che hanno chiesto l'accelerazione dell'*iter* di questo disegno di legge.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 luglio al 25 settembre 2003:

Mercoledì 23 luglio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-21)	– Seguito disegno di legge n. 2343 – Decreto-legge n. 143, in materia di riscossione tributi *(Presentato al Senato, voto finale entro il 25 luglio – scade il 23 agosto)* – Documenti in materia di insindacabilità (**mercoledì 23 pom.**) – Disegno di legge n. 2402 – Decreto-legge n. 147, recante proroga di termini *(approvato dalla Camera dei deputati – scade il 24 agosto)* – Disegno di legge n. 2384 – Decreto-legge n. 159, sugli aracnidi pericolosi per la salute umana *(Presentato al Senato – scade il 2 settembre)* – Argomenti delle opposizioni: Seguito disegno di legge n. 697 – Norme per malati di celiachia **(giovedì 24, ore 9.30)** – Ratifiche di accordi internazionali **(giovedì 24, ore 15)** – Interpellanze e interrogazioni
Giovedì 24 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
» 24 »	*(pomeridiana)* (h. 15)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2422 (decreto-legge n. 151 sul codice della strada) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 24 luglio.

Lunedì 28 luglio	*(pomeridiana)* (h. 17-21)	– Interrogazione Vitali, n. 1179, in materia di grazia; interrogazione Battafarano, n. 1169, sull'Arsenale militare di Taranto; – Mozioni nn. 168 *p.a.* Martone, 172 Tonini, 174 Malabarba, sulla Conferenza di Cancun, con particolare riferimento all'accesso ai farmaci nel Terzo mondo; mozione Florino, n. 180, sulla criminalità a Napoli; Mozioni n. 21, Martone, e n. 109-169, Pianetta, sulla situazione in Birmania (***escluse votazioni finali***)

Martedì	29	»	*(antimeridiana)* (h. 10-13)
»	29	»	*(pomeridiana)* (h. 17,30-23)
Mercoledì	30	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)
»	30	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-21)
Giovedì	31	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	31	»	*(pomeridiana)* (h. 16-21)
Venerdì	1°	agosto	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	1°	»	*(pomeridiana)* (h. 16-20)
Sabato	2	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30) *(se necessaria)*

Seguito decreti-legge già avviati:

– Disegno di legge n. 2343 in materia di riscossione tributi;
– Disegno di legge n. 2402 sulla proroga termini *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;
– Disegno di legge n. 2384 sugli aracnidi pericolosi per la salute umana
– Disegno di legge n. 2422 – Decreto-legge n. 151, recante modifica al codice della strada *(Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 29 agosto 2003)*
– Disegno di legge n. ..... – Decreto-legge n. 165, recante interventi urgenti per la popolazione irachena nonché proroga missioni internazionali *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera – scade l'8 settembre)*
– Documento di programmazione economico- finanziaria **(da martedì 29 pom.; dichiarazioni di voto e voto finale: mercoledì 30 pom.)**
– Seguito disegno di legge n. 1383 – Istituzione del «Giorno della libertà»
– Disegno di legge n. 1986-B – Sospensione condizionata della pena *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* ***(ove concluso dalla Commissione)***
– Disegno di legge n. 2380 – Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), *(Approvato dalla Camera dei deputati)* ***(ove concluso dalla Commissione)***
– Seguito mozioni sulla Conferenza di Cancun; sulla criminalità a Napoli; sulla situazione in Birmania, ***(dichiarazioni di voto e votazioni finali)***
– Avvio discussione generale:
– Disegno di legge n. 1973 – Ordinamento del Corpo forestale dello Stato *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Gli emendamenti al disegno di legge n. .... (decreto-legge n. 165 recante proroga di missioni internazionali), nonché ai disegni di legge nn. 2380 (COMITES) e 1986-B (Sospensione condizionata della pena) dovranno essere presentati entro le ore 18 di lunedì 28 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1973 (Corpo forestale dello Stato) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 31 luglio.

Il rinnovo delle Commissioni permanenti è rinviato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, in una data che sarà successivamente stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Giovedì	18 settembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	Seguito discussioni generali: – Disegno di legge n. 2254 – Legge comunitaria 2003 *(Approvato dalla Camera dei deputati)* e connesso Doc. LXXXVII, n. 3 *(Voto finale con la presenza del numero legale)* – Disegno di legge n. 1973 – Ordinamento Corpo forestale dello Stato *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. 553 e connessi – Modifica articolo 9 della Costituzione sulla tutela ambientale *(Prima deliberazione del Senato – voto finale con la presenza del numero legale)* – Disegno di legge nn. 2355 e 2356 – Rendiconto 2002 e Assestamento bilancio 2003 ***(discussione generale) (votazioni finali con la presenza del numero legale)***

Le Commissioni permanenti potranno convocarsi a partire da martedì 9 settembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1514 (Procreazione assistita) e ai disegni di legge nn. 2355 e 2356 (Rendiconto e Assestamento) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 18 settembre.

Martedì	23 settembre	*(antimeridiana)* (h. 10-13)	– Seguito disegno di legge nn. 2355 e 2356 – Rendiconto 2002 e Assestamento bilancio 2003 *(Votazioni finali con la presenza del numero legale)* – Seguito discussione argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 1514 e connessi – Procreazione assistita *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Seguito disegno di legge n. 1690 – Prevenzione gozzo endemico – Mozione Caddeo, n. 186, sulla Sardegna – Interpellanze e interrogazioni
»	23 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Mercoledì	24 settembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	24 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	25 settembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
»	24 »	*(pomeridiana)* (h. 16)	

Ripartizione dei tempi per la discussione
del Documento di programmazione economico-finanziaria
(Totale 10 h., escluse le dichiarazioni di voto)

Relatore	35′
Relatore di minoranza	20′
Governo	35′
AN	1 h 05′
UDC	50′
DS-U	1 h 19′
FI	1 h 31′
LP	41′
Mar-DL-U	57′
Misto	50′
Aut	36′
Verdi-U	36′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 2343 (decreto-legge tributi) e 2402 (decreto-legge recante proroga termini)
(3 h. e 30′, incluse dichiarazioni di voto, per ciascun decreto-legge)

Relatore	20′
Governo	20′
Votazioni	20′
AN	19′
UDC	15′
DS-U	23′
FI	27′
LP	12′
Mar-DL-U	17′
Misto	15′
Aut	10′
Verdi-U	10′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2384 (decreto-legge sugli aracnidi pericolosi per la salute umana) (1 h., incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	5′
Governo	5′
AN	6′
UDC	4′
DS-U	7′
FI	8′
LP	4′
Mar-DL-U	5′
Misto	5′
Aut	4′
Verdi-U	4′
Dissenzienti	3′

Ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge di modifica al codice della strada (7 h., incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	1 h
AN	38′
UDC	29′
DS-U	46′
FI	54′
LP	24′
Mar-DL-U	33′
Misto	29′
Aut	21′
Verdi-U	21′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(decreto-legge tributi sulle missioni internazionali)
(6 h., incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	20′
Governo	20′
Votazioni	20′
AN	38′
UDC	29′
DS-U	46′
FI	54′
LP	24′
Mar-DL-U	33′
Misto	29′
Aut	21′
Verdi-U	21′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1383
(Istituzione del «Giorno della libertà»)
(1 h., incluse dichiarazioni di voto)

AN	7′
UDC	5′
DS-U	9′
FI	8′
LP	4′
Mar-DL-U	7′
Misto	5′
Aut	5′
Verdi-U	5′
Dissenzienti	5′

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Mi limito a segnalare che abbiamo presentato emendamenti che contrastano le operazioni di riciclaggio di denaro sporco, rese possibili dalla proroga dei termini per il rientro dei capitali illecitamente esportati. Non avendo tempo a disposizione, mi richiamo alle motivazioni già illustrate in sede di discussione generale.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, prima di illustrare i miei emendamenti, desidero un chiarimento. Vorrei sapere se gli emendamenti 2.0.106 e 2.0.107, di cui sono primo firmatario, sono stati ritenuti ammissibili.

PRESIDENTE. Entrambi gli emendamenti sono improponibili.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, sono molto rispettoso delle decisioni della Presidenza e posso anche accedere all'idea dell'estraneità della materia; però, non mi sembra che il provvedimento brilli per omogeneità delle materie trattate, dal momento che, insieme ai condoni, affronta questioni inerenti alle fondazioni bancarie, alla Consip e così via. Non so se questo è l'inizio di una prassi.

L'emendamento 2.0.106, in effetti, non proponeva altro che di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che contiene disposizioni di carattere antielusivo; sarebbero state ben accette norme antielusive di accompagnamento rispetto alle proroghe di condoni che non condividiamo.

Il successivo emendamento 2.0.107 mirava a sopprimere il vero e proprio regalo fatto ai ceti più abbienti del Paese. Per le imposte di successione e donazione si era già proceduto ad una esenzione fino a 350 milioni di lire per figlio. Ora, con lo specifico provvedimento emanato nei primi cento giorni di vita del nuovo Governo, si è proceduto all'abolizione totale delle imposte di successione, che interessa in sostanza il 20 per cento delle famiglie più ricche del Paese.

Questi provvedimenti di proroghe e riapertura dei termini dei condoni costituiscono, a nostro avviso, un regalo; se almeno fossero stati accompagnati dalle misure che proponevamo, forse il provvedimento, nella sua interezza, avrebbe anche potuto ottenere una diversa valutazione.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 è volto a sopprimere l'articolo 2.

Stiamo discutendo, ancora una volta, del famoso scudo fiscale, oggetto di uno dei provvedimenti dei cosiddetti cento giorni; con l'articolo

2 non solo viene concessa un'ennesima proroga, ma viene addirittura proposta l'ennesima riduzione dei suoi costi.

Questo provvedimento è entrato nella storia del nostro Paese con un costo del 4 per cento, portato poi al 2,5 per cento, elevato nuovamente al 4 per cento ed ora, con il comma 2 dell'articolo 2, riabbassato al 2,5 per cento. Tra l'altro, questa rappresenta una delle norme più odiose adottate da questo Governo, perché diretta anche a tutti coloro – non solo dunque gli evasori – che hanno portato all'estero il frutto di attività illecite.

Proponiamo dunque la soppressione dell'articolo 2 o almeno del comma 2, per impedire che il costo del condono venga ulteriormente ridotto rispetto a quanto previsto. Se poi i possibili interessati non hanno riportato i soldi in patria fino adesso, evidentemente intendono lasciarli in un Paese in cui possono fare ciò che vogliono. Invito il Governo a riflettere su questo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Presidenza del vice presidente SALVI

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, tranne quelli presentati dalla Commissione, e più precisamente, gli emendamenti 2.200 e 2.17.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme a quello del relatore. Intendo solo evidenziare che tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni, come il 2.16 o il 2.500, che risulterebbero assorbiti dalla votazione dell'emendamento 2.200, identico, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 2.2, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, e 2.3, presentato dal senatore Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Castellani, identico all'emendamento 2.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico all'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice De Petris e dal senatore Castellani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su questo emendamento.

Come ha ricordato un momento fa la collega De Petris il provvedimento sullo scudo fiscale, entrato nella nostra legislazione all'inizio di questa legislatura con un costo già assolutamente risibile per coloro che avevano esportato illegalmente i capitali all'estero, è stato poi sottoposto ad una sorta di «colline russe» (non le chiamo montagne russe), oscillando le percentuali dal 2,5 per cento al 4 per cento, per tornare al 2,5 e nuovamente al 4.

Per restituire un minimo di logica anche alla politica fiscale, pur all'interno di un provvedimento che non condividiamo assolutamente, chiediamo che resti fissata la percentuale del 4 per cento per il periodo transitorio in cui è già vigente la norma e che con questa ulteriore proroga, l'aliquota venga innalzata al 6 per cento.

Ci sembra una norma che si muove ancora nello spirito tremontiano, perché siamo di fronte a regali agli evasori fiscali, ma che almeno risponde ad una maggiore logica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.12.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, fino alle parole «6 per cento».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.12 e l'emendamento 2.13.

L'emendamento 2.18 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dalla Commissione, identico agli emendamenti 2.16, presentato dai senatori Castellani e De Petris, e 2.500, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 2.0.2, 2.0.103, 2.0.104, 2.0.105, 2.0.106 e 2.0.107 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.108 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti 3.100/1 e 3.100/2 riguardano il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione, è stato infatti inserito un comma che riguarda il finanziamento del Fondo scorta.

Torno a porre con forza la questione, ricordando ai colleghi che in questi giorni al Sud abbiamo l'emergenza siccità e al Centro l'emergenza degli incendi boschivi, ma non è stato rifinanziato adeguatamente il fondo destinato ai vigili del fuoco per l'attività di prevenzione degli incendi boschivi. Soltanto la regione Lazio ha disposto un rifinanziamento di questo fondo, per cui sarebbe importante l'approvazione della nostra proposta emendativa.

Lo stesso discorso vale per il potenziamento degli automezzi per le attività di soccorso tecnico urgente, in relazione al quale non è previsto alcun tipo di incremento. È grave che il testo menzioni soltanto un fondo per finanziare le nuove disposizioni legislative relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anziché per gli interventi importanti di cui necessita il Paese.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.100 della Commissione indica esattamente la destinazione dell'accantonamento previsto a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L'ordine del giorno G3.100 impegna il Governo a chiarire che la finalità dell'articolo 3 del decreto-legge è quella di evitare la prosecuzione della riscossione coattiva dei crediti, laddove vi è un contenzioso, nei confronti degli istituti di vigilanza privata per le prestazioni rese nel periodo dal 1983 al 1993.

TATÒ *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.201 è volto a destinare una somma non superiore a 15,5 milioni di euro alla prevenzione degli incendi boschivi e al potenziamento dei mezzi piuttosto che al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Queste due esigenze sono complementari: con maggiori mezzi è più facile prevenire gli incendi e, all'occorrenza, estinguerli. Lo spirito dell'emendamento è privilegiare le azioni concrete piuttosto che interventi a venire e in certo qual modo astratti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FRANCO Paolo, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.100 per il quale il parere è favorevole.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Accolgo l'ordine del giorno G3.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.1, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI *(UDC)*. Signori Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100/1.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100/1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100/2.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100/2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.201.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti della Commissione, salvo chiarire che il 4.5 tende a prorogare dal 2004 al 2005 le prerogative che erano state concesse alle Fondazioni per le dismissioni.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, con il comma 4 dell'articolo 4 di questo decreto-legge, le Fondazioni con un patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo esercizio non superiore ai 200 milioni di euro non dovranno perdere il controllo delle banche di riferimento.

Nel corso della discussione in Commissione ho sentito alcune affermazioni anche da parte di esponenti della maggioranza. Per esempio, il senatore Cantoni ha affermato che le banche oggi non sono assolutamente svincolate dagli indirizzi delle fondazioni e dei gruppi che le controllano, i quali giocano un ruolo di freno sostanziale.

Il comma 4 istituzionalizza questo stato di cose: mantiene la concentrazione del controllo delle banche, che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo economico locale, in mani di ristrette oligarchie autoreferenziali. Ritengo che si vada in controtendenza rispetto al senso della riforma varata tempo fa e delle innovazioni che aveva proposto il Governo.

Penso quindi che l'emendamento 4.13 debba essere approvato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dai senatori Eufemi e Grillo, identico agli emendamenti 4.1, presentato dalla Commissione, e 4.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

È approvato.

PASTORE *(FI)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Colleghi, scusate, annullo tutto, perché non sono ancora stati espressi i pareri.

Invito dunque il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti della Commissione esprimo ovviamente un parere favorevole.

Ritengo che gli emendamenti 4.10, 4.2 e 4.4 siano assorbiti dall'emendamento 4.1 della Commissione, sul quale, come detto, il parere è favorevole.

Parere contrario sull'emendamento 4.100, mentre gli emendamenti 4.6 e 4.5 sono assorbiti nell'emendamento 4.3 della Commissione, sul quale ribadisco il mio parere favorevole.

Vorrei a questo punto chiarire brevemente un aspetto. Vi sono emendamenti che vanno nella direzione di limitare comunque al 10 per cento del proprio patrimonio la possibilità per le Fondazioni di detenere proprietà immobiliari; vi sono poi emendamenti che propongono, sempre all'interno di questo 10 per cento, che le Fondazioni possano avere anche diritti reali su beni immobili di interesse storico o artistico.

Esprimerò singolarmente il parere su gli emendamenti di entrambe le tipologie, chiarendo – come mi sembra evidente dagli emendamenti, ma

voglio precisarlo – che si tratta sempre di un unico 10 per cento, e non di due distinte percentuali del 10 per cento che possono fra loro sommarsi. Faccio questa specificazione a fini di chiarezza interpretativa.

Fatta questa premessa e considerazione, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9. Parere contrario sugli emendamenti 4.10, 4.102 e 4.11. Parere favorevole all'emendamento 4.101 e contrario agli emendamenti 4.13, 4.15, 4.16 e 4.14.

In relazione a quanto ho specificato poc'anzi sul limite del 10 per cento, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.18, fra loro sostanzialmente identici.

L'emendamento 4.22 si rifà anch'esso all'emendamento 4.21 della Commissione, che è una norma di coordinamento sulla quale, così come su tutti gli altri emendamenti presentati dalla Commissione, esprimo parere favorevole; il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.23, identico all'emendamento 4.21.

Parere negativo, infine, sugli emendamenti 4.103 e 4.104.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 4.1, e quindi anche agli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.110, che risultano assorbiti.

Parere contrario sull'emendamento 4.100 e favorevole sull'emendamento 4.6, che assorbe gli emendamenti 4.5 e 4.3.

Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 4.7, facendo mia la precisazione del relatore sul fatto che il tetto del 10 per cento detenibile in materia immobiliare dalle Fondazioni, senza per questo che esse perdano la natura di enti non commerciali, potrà essere raggiunto con diritti reali su immobili *tout-court*, o su immobili di interesse storico e artistico.

Per quanto ho detto, mi rimetto all'Aula anche sull'emendamento 4.19, che assorbe gli emendamenti 4.20 e 4.18, che leggo in modo collegato al 4.7.

Sugli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.102, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, il Governo esprime analogo parere.

Sull'emendamento 4.101, relativo al differimento al 2005 delle plusvalenze, il parere è favorevole, mentre sul 4.13 è contrario. Sugli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.16 vi è il parere contrario della Commissione bilancio. Infine, il parere è favorevole sugli emendamenti 4.21, 4.22 e 4.23. Ho così concluso, poiché gli emendamenti 4.103 e 4.104 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dai senatori Eufemi e Grillo, identico agli emendamenti 4.1, presentato dalla Commissione, e 4.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Eufemi e Grillo, identico all'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.8, presentato dai senatori Eufemi e Grillo, e 4.9, presentato dai senatori Balboni e Salerno.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.10 e 4.102 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 4.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.15 e 4.14 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 4.16 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 4.19 e 4.20, tra loro identici, la cui eventuale approvazione preclude la votazione dell'emendamento 4.18, il cui testo risulta nella parte finale differente.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. L'unica differenza, signor Presidente, è che nell'emendamento 4.18 la parola «fondazioni» è scritta con la «effe» minuscola mentre negli emendamenti 4.19 e 4.20 è scritta con la «effe» maiuscola; non mi sembra una differenza significativa.

PRESIDENTE. Su questo ci si potrebbe intrattenere, ma la differenza è un'altra, almeno stando al testo stampato (sempre che non ci sia un errore di stampa). Negli emendamenti 4.19 e 4.20 si fa riferimento a «beni,

mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica», che sono evidentemente beni immobili ulteriori; a meno che lei, senatore Bassanini, non ritenga di modificare il suo emendamento.

BASSANINI *(DS-U)*. Adeguiamo il nostro testo a quello degli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 4.18 si intende riformulato secondo il testo degli emendamenti 4.19 e 4.20 e pertanto può essere posto ai voti congiuntamente a questi ultimi.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dai senatori Eufemi e Grillo, identico agli emendamenti 4.20, presentato dai senatori Balboni e Salerno, e 4.18 (testo 2), presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, 4.22, presentato dai senatori Eufemi e Grillo, identico all'emendamento 4.21, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.23, 4.103 e 4.104 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 5.100 (testo 2), chiedo ai colleghi di ridurre la mole di emendamenti presentati all'articolo 5 in merito alla Consip. Si tratta di questioni che abbiamo affrontato sia in Commissione sia in sede di discussione generale in Aula.

L'emendamento da me presentato, che ha ricevuto il *placet* della Commissione bilancio, in sostanza interviene, nei limiti del possibile, per superare il «problema Consip», nel momento in cui si sono conglobati gli appalti dei beni e dei servizi per la pubblica amministrazione statale e locale in maniera così ferrea da rendere addirittura infruttuoso, per certi aspetti, lo scopo originario per cui era stata formulata questa potestà della Consip.

L'emendamento 5.100 (testo 2) distingue, sia per quanto riguarda l'autorità centrale dello Stato sia per quanto riguarda gli enti locali, i beni dai servizi. All'interno dei servizi, quelli che hanno più alta qualità tecnologica e bassa intensità di lavoro rimangono nel vincolo – chiamiamolo così – della potestà contrattuale della Consip.

Sotto questo profilo, l'emendamento è formulato in modo da rendere chiara la norma, prevedendosi espressamente l'inserimento delle parole: «per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro». Si chiede, quindi, al Ministro dell'economia e delle finanze di ema-

nare entro il 31 ottobre 2003 un decreto che individui le tipologie dei servizi previsti nel comma precedente.

Le previsioni di proroga delle scadenze delle gare d'appalto, contenute nel testo originario del Governo, vengono mantenute.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5, come formulata nell'emendamento 5.100 (testo 2), modifica la legge n. 448 del 2001 (la legge finanziaria per il 2002) con un'integrazione derivante da un altro articolo della medesima legge finanziaria.

In sostanza, si sostituiscono il secondo ed il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 24, in cui si dispone che, «fermo quanto previsto, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip», bisogna seguire disposizioni particolari per procedere ad acquisti in maniera autonoma e si prevede la remissione degli atti agli organi di revisione contabile.

Il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488». Il comma 3 (stiamo parlando dell'acquisto dei beni) recita: «Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento». Mi auguro che questo *collage* sia stato sufficientemente chiaro e ribadisco la richiesta di ritirare gli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

Infine, propongo una modifica all'emendamento 5.0.115, che io stesso, come relatore, ho presentato, nel senso di eliminare il comma 1 dell'emendamento stesso e mantenere il comma 2, che sostanzialmente riguarda la proroga del termine di versamento del diritto annuale alle camere di commercio al 31 ottobre 2003, in quanto il decreto ministeriale che ne fissava l'importo è stato emanato con sei mesi di ritardo ed è entrato in vigore addirittura il giorno dopo il termine ultimo utile per il versamento. Si fissa una proroga consona, quindi, alla necessità del contribuente di adeguarsi alle imposizioni previste dal decreto che era stato emanato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo un momento di attenzione, soprattutto ai presentatori di emendamenti all'articolo 5.

Il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo e ha chiesto che tutti gli altri emendamenti siano ritirati. Peraltro, qualora questo emendamento fosse approvato, almeno una parte, se non tutti gli altri emendamenti risulterebbero preclusi.

Pertanto, se i colleghi ritengono di pronunciarsi, vorrei sapere se, sulla base di questo nuovo testo e delle dichiarazioni del relatore, gli emendamenti all'articolo 5 vengono ritirati. Qualora così fosse, sarebbe più agevole procedere.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, noi consideriamo l'emendamento 5.100 (testo 2), presentato dal relatore alla fine della discussione, come una nostra conquista, se posso usare questa espressione. L'emendamento raccoglie infatti pressanti richieste che abbiamo fatto durante tutto il dibattito; in particolare, apprezziamo la liberalizzazione degli acquisti per quanto riguarda i servizi a bassa intensità di lavoro. Inoltre, esso accoglie la nostra proposta di *benchmark*, cioè l'acquisto di beni e servizi a prezzi uguali o inferiori a quelli previsti dalla convenzione.

In virtù di queste considerazioni, e apprezzando l'accoglimento delle nostre proposte, ritiriamo tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

FRANCO Paolo, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, vorrei correggere quanto detto prima. Ripeto l'invito al ritiro, salvo che per gli emendamenti 5.106 e 5.18 che integrano il mio emendamento, e di cui chiedo contemporaneamente l'approvazione.

Gli emendamenti da approvare, quindi, sono quattro: il 5.100 (testo 2), il 5.106, il 5.18 e il 5.0.115, come poc'anzi riformulato. Per tutti gli altri, invito al ritiro.

PRESIDENTE. Se questa proposta viene accolta, c'è dunque l'invito del relatore a ritirare tutti gli emendamenti, salvo quelli cui il relatore ha fatto testé riferimento.

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. Presidente, il sistema della Consip è originato dalla lodevole intenzione di ottenere risparmi sul fronte della spesa corrente, poi però si è rivelato estremamente penalizzante per le piccole e medie imprese che per la loro dimensione hanno avuto problemi a partecipare a gare territorialmente molto estese.

Quindi, il meccanismo testé illustrato dal relatore, anche se appare complicato, tutto sommato risolve una parte dei problemi, quindi il Gruppo di Forza Italia lo condivide.

BRUNALE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE *(DS-U)*. Sulla base della proposta formulata da parte del relatore e con le identiche motivazioni espresse precedentemente dal collega Caddeo, ritiro l'emendamento 5.107.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Pur apprezzando lo sforzo che il relatore e la Commissione hanno compiuto per rimodulare tutto l'articolo, che riguarda direttamente la possibilità – o meglio l'obbligo – di acquisti attraverso la Consip, vorrei mantenere l'emendamento 5.20, che attiene ad un altro aspetto.

Sappiamo che la Corte dei conti, con propria circolare, ha specificato che anche rispetto agli acquisti fatti in economia, compresi quelli effettuati attraverso il cosiddetto cottimo fiduciario, non c'è solo l'obbligo della mera comunicazione, qualora si acceda alla strada alternativa, ma addirittura è necessario allegare una dettagliata analisi comparativa. Sulla base di tale relazione, si giustifica l'acquisto in economia. Tale normativa ci sembra troppo rigorosa per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, considerato che molto spesso gli uffici non sono in grado di procedere a questo tipo di adempimento.

Per questi motivi, desidero mantenere l'emendamento 5.20 e vorrei che almeno questo fosse sottoposto al voto dell'Aula.

IERVOLINO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IERVOLINO *(UDC)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. A questo punto rimangono cinque emendamenti: 5.100 (testo 2), 5.106, 5.18, 5.20 e 5.0.115.

FRANCO Paolo, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo, *relatore*. Presidente, finora ho svolto un ragionamento sulla Consip e l'invito ai colleghi riguardava questo aspetto. Vorrei poi illustrare l'emendamento 5.0.4, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ringrazio coloro che hanno già aderito all'invito a ritirare i propri emendamenti e mi associo all'invito del relatore a ritirare quegli emendamenti sui quali il parere non è favorevole.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 (testo 2), del relatore.

Mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 5.106 e 5.18, che realizzano in concreto il *benchmark*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.20. Mi riservo di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.100/1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.101, 5.103, 5.104, 5.7, 5.105, 5.108, 5.107, 5.109, 5.110 e 5.111 sono stati ritirati.

Ricordo che sull'emendamento 5.106 il relatore ha espresso parere favorevole; rilevo, però, che il successivo emendamento 5.18 è identico alla prima parte di tale emendamento. Invito dunque il relatore a fornire una precisazione in merito.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, effettivamente il parere favorevole che intendevo esprimere riguardava solo la prima parte dell'emendamento 5.106, che coincide con l'emendamento 5.18; confermerei dunque il parere favorevole sull'emendamento 5.106 nel caso in cui i presentatori mantenessero esclusivamente i commi 1-*bis* e 4-*bis*, sopprimendo la restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. I presentatori accedono all'invito del relatore?

CADDEO *(DS-U)*. Sì, signor Presidente. Accolgo la riformulazione suggerita dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.106 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 5.18, presentato dai senatori Manzione e Castellani.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.102 e 5.112 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.20.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.20, presentato dai senatori Manzione e Castellani.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2343

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.0.4/1, sul quale invito il relatore a pronunziarsi.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mi risulta che gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 debbano ancora essere illustrati, tant'è che il relatore aveva chiesto di illustrare prima l'emendamento 5.0.4 (testo corretto), presentato dalla Commissione, e poi di esprimersi sui subemendamenti a tale proposta modificativa.

Quindi, devono essere ancora illustrati gli emendamenti aggiuntivi, essendo stati illustrati soltanto gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Non ero presente in quella fase della seduta, per cui non so se l'emendamento 5.0.4 è stato illustrato.

FRANCO Paolo, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi, non sono stato sufficientemente chiaro; ha ragione la senatrice De Petris. Ho illustrato gli emendamenti all'articolo 5, riguardanti la Consip, soffermandomi su un emendamento che sostanzialmente li ricomprendeva tutti.

È vero, quindi, che gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 non sono stati illustrati, non riguardando la Consip.

PRESIDENTE. Gli uffici confermano che è così. Pertanto, dobbiamo procedere all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi, cominciando dal 5.0.4/1 e seguenti, che invito i presentatori ad illustrare e sui quali successivamente acquisiremo i pareri del relatore e della rappresentante del Governo.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, questi subemendamenti si sono resi necessari per il fatto che la Commissione ha riproposto, accogliendo una modifica (unico caso in questo decreto), la famosa sanatoria degli sconfinamenti in area demaniale, di cui avevamo già discusso qui al Senato nel corso dell'esame del decreto sulla cartolarizzazione dei beni della Difesa.

In questa sede riproponiamo le stesse misure sugli sconfinamenti che avevamo esaminato nel lungo dibattito su quel decreto, che, come tutti sanno, alla Camera è stato ritirato dal Governo.

A parte il fatto che si è decisa l'ammissibilità della proposta pur essendo la materia non pertinente al decreto, riproponiamo la questione con riferimento alle aree del demanio fluviale e lacuale, affinché l'Agenzia del demanio possa intervenire solo e unicamente in quelle aree dove non siano previsti dalle Autorità di bacino interventi di sicurezza. Chiediamo che siano esclusi, in via subordinata, il Demanio lacuale e fluviale e che l'Autorità di bacino sia tenuta in un certo conto rispetto ad altre per il parere da esprimere nel momento in cui, di fatto, si arriverà alla sanatoria degli sconfinamenti e verranno presentate le relative domande.

Un'altra questione riguarda la fumosa espressione «altri titoli legittimati dalle opere». Noi chiediamo di precisare che sono escluse le concessioni in sanatoria e riproponiamo con forza una questione che la Sottosegretario conosce molto bene, che riguarda una misura degli sconfinamenti che non si applica alle opere pubbliche, ma che si dovrebbe applicare a

tutte le opere private. Noi avevamo indicato la quota del 15 per cento della superficie totale occupata dall'opera stessa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FRANCO Paolo, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi, ad eccezione degli emendamenti 5.0.4 (testo corretto), presentato dalla Commissione, e 5.0.115, come da me riformulato nel senso di mantenere soltanto il comma 2, per i quali il parere è favorevole.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/3, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4./4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/6, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.4/7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/9, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.4/10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.4/11, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, fino alla parola «può».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.4/11 e gli emendamenti 5.0.4/12 e 5.0.4/13.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/14, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/15, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/16, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4/17, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.0.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.113, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.10, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.17, 5.0.20 e 5.0.21 sono improcedibili.

Ricordo che gli emendamenti 5.0.11, 5.0.16, 5.0.19 e 5.0.23 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.27, presentato dal senatore Eufemi, identico all'emendamento 5.0.26, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.0.24 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 5.0.29, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 5.0.31, 5.0.33, 5.0.34 e 5.0.37 sono improponibili.
Ricordo che l'emendamento 5.0.38 è stato ritirato.
L'emendamento 5.0.114 è improponibile.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, non ho capito perché l'emendamento 5.0.114 è improponibile.

PRESIDENTE. A parte il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esso è improponibile per estraneità alla materia che si sta affrontando.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Gli sconfinamenti erano invece pertinenti al tema. Vorrei sollevare una questione rivolgendomi alla Sottosegretario.

L'emendamento 5.0.114 non fa altro che riprodurre il testo – presentato dal relatore e quindi suggerito dal Governo – del famoso decreto sulla cartolarizzazione con riferimento ai conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale; la questione è tuttora aperta.

Chiedo alla Sottosegretario dove si pensa di poter ricollocare quanto previsto in quel decreto-legge, approvato dal Senato e che alla Camera, per le note vicende, è stato ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.115 (testo 2).

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver presentato questo emendamento, in realtà si tratta di un atto dovuto da parte del Governo, che tratta la proroga del termine per il versamento del diritto annuale alle camere di commercio.

Ricordo infatti che il decreto ministeriale che fissa ogni anno l'importo da versare è stato emanato con più di sei mesi di ritardo, invece del 31 ottobre il 23 maggio, ed è entrato in vigore il 21 giugno, ossia un giorno dopo il termine ultimo previsto per il versamento.

Pur ritenendo che si tratti di un atto dovuto, è impossibile che si sanzionino i contribuenti se non vengono messi in condizione di pagare; ringrazio quindi moltissimo il relatore. *(Applausi dei senatori Kofler e Rollandin).*

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, in relazione all'intervento della senatrice Thaler Ausserhofer voglio precisare, visto che non l'avevo fatto prima, che sull'emendamento presentato dal relatore il Governo si rimette all'Aula.

Voglio poi rispondere alla senatrice De Petris. Credo che alla stessa non sfuggirà che a questo testo, che ha ad oggetto la proroga di condoni, le Fondazioni bancarie e la Consip, è stata aggiunta solo una parte del decreto che il Governo, dopo l'infortunio alla Camera, ha inteso ritirare; questo proprio perché si tratta di un provvedimento di sanatoria.

È questa la ragione per la quale esso reca solo quella parte del provvedimento naufragato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.115 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.0.113a è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.500.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G100, che è pervenuto alla Presidenza e che è già stato posto all'attenzione del relatore e del Governo.

TRAVAGLIA, *segretario*:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2343, di conversione in legge del decreto-legge n. 143 del 2003,

premesso

che il decreto-legge in conversione prevede, tra le altre disposizioni di proroga, una modifica dei termini di cui all'articolo 12 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), recante una disciplina della definizione dei carichi di ruolo pregressi;

che la norma suddetta, come modificata dalla legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, prevede la possibilità di accedere alla definizione «relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000» (art. 12, c. 1, legge n. 289 del 2002);

che tale formulazione ha generato oggettive difficoltà in sede applicativa, in relazione al possibile sfasamento temporale tra l'emissione in ruolo da parte dell'ufficio competente e l'affidamento ai concessionari dei carichi da riscuotere, che a sua volta ha posto il problema di interpretare il termine di legge per l'accesso alla definizione come riferito all'uno o all'altro passaggio formale;

che, in particolare, se il termine citato fosse riferito all'affidamento del credito al concessionario di riscossione si farebbe impropriamente dipendere dalla solerzia ed efficienza degli uffici la possibilità per il contribuente di beneficiare della definizione agevolata dei carichi pregressi, con l'effetto di creare ingiustificate differenziazioni di trattamento tra contribuenti in posizioni analoghe rispetto all'emissione in ruolo dei rispettivi carichi;

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento di modifica della disciplina della definizione dei carichi di ruolo pregressi, di cui all'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, ovvero una disposizione di carattere interpretativo, orientata a sanare le ingiustificate disparità di trattamento emerse in sede applicativa attraverso l'espressa indicazione che il termine di legge per l'accesso alla definizione agevolata deve intendersi riferito alla sola emissione in ruolo dei carichi pregressi, a prescindere dall'avvenuto affidamento al concessionario, entro la stessa data, del carico in riscossione».

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

FRANCO Paolo, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto del Governo, l'ordine del giorno G100 non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento x1.3a, presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che invito il relatore ad illustrare.

FRANCO Paolo, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento x1.3a della Commissione mira a salvare gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 59 del 7 aprile 2003, che non era stato convertito e che, a suo tempo, aveva prorogato i termini del condono al 16 maggio 2003. Mira anche a sanare i versamenti effettuati dal 17 aprile al 25 giugno 2003, relativa-

mente alle ipotesi di condono per le quali non è prevista la presentazione della dichiarazione integrativa, ipotesi attualmente non contemplata.

Chiedo infine, signor Presidente, per un errore che abbiamo commesso in Commissione, di aggiungere, alla terz'ultima riga dell'emendamento dopo le parole «12, 15, 16», le parole «17, comma 1,». La motivazione di questa aggiunta è da mettere in relazione alla violazione in materia di canone RAI. Infatti, anche se tale sanatoria non è stata prorogata dal presente decreto-legge, occorre far salvi gli effetti di eventuali versamenti effettuati dal 17 aprile al 25 giugno.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento come modificato.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.3a, (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Richiamo i colleghi, dal momento che i tempi a disposizione di quasi tutti i Gruppi sono esauriti, ad un'assoluta sinteticità.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i Comunisti Italiani voteranno contro la conversione in legge di questo ennesimo decreto-legge, non solamente per questioni di metodo, cioè il continuo e sistematico ricorso, a giorni alterni, a questo strumento, ma soprattutto per i contenuti di tale provvedimento legislativo.

Mi riferisco in particolare alla riapertura dei termini per alcuni condoni, alla proroga di tre mesi di condoni fiscali, per giunta con uno sconto a favore dei beneficiari del cosiddetto scudo fiscale, nonché dei grandi titolari di partite IVA; il tutto a scapito dei piccoli contribuenti.

Noi siamo contrari alla logica dei condoni ripetuti e costanti, al suo perseverare, dal momento che i condoni, oltre ad essere altamente diseducativi, producono nel tempo una ricaduta negativa anche sul gettito e costituiscono uno schiaffo a chi rispetta le regole e osserva il suo dovere fiscale.

In particolare, riteniamo assolutamente inaccettabile la proroga dello scudo fiscale con la riduzione dal 4 al 2,5 per cento delle somme dovute per il rientro dei capitali e beni detenuti all'estero ed esportati illecitamente.

Non si è voluto invece procedere nel senso di adeguare le aliquote relative alla tassazione dei redditi da capitale a quelle applicate alle rendite finanziarie degli altri Paesi europei, armonizzando così la nostra legislazione fiscale con quella dell'Unione Europea.

Malgrado il DPEF 2004-2007 indichi tra le entrate anche quelle derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali (figuriamoci quanto tutto ciò possa essere credibile alla luce dei tanti condoni sin qui voluti), il provvedimento non contiene nessuna misura contro l'evasione e l'elusione fiscali, anzi, sono stati ritenuti inammissibili gli emendamenti presentati.

È ancora una volta un provvedimento che contiene solo ulteriori regali agli evasori. Di qui il nostro voto contrario. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto-RC).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Grazie, signor Presidente.

Il messaggio che voi date al Paese, in particolare con l'articolo 2 che avete approvato in questo disegno di legge, è devastante: condoni, condoni e ancora condoni e sanatorie, a cui si aggiunge l'aggravante (che non è stata molto sottolineata in questo dibattito) che il rientro dei capitali illecitamente esportati è funzionale all'incremento dell'attività della criminalità organizzata, mentre la lotta all'evasione e all'elusione fiscali in Italia semplicemente non esiste, non si fa.

Gli interessi che questo Governo difende sono quelli appunto dei proprietari di capitali; una scelta, questa del citato articolo 2 del presente disegno di legge, che ha soprattutto una grande valenza ideologica e simbolica, una scelta di campo apertamente liberista, perché in termini concreti non è certo questo un provvedimento determinante ai fini del risanamento economico. Con lo scudo fiscale 2 sono infatti solo 10 i miliardi di euro recuperati dal condono e non c'è motivo di credere che con questa ulteriore proroga il recupero potrà essere più significativo.

Il voto di Rifondazione Comunista, come già annunciato, è quindi fortemente negativo.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, il presente provvedimento è caratterizzato da una serie di proroghe di condoni e dalla proroga del cosiddetto scudo fiscale che hanno già visto la nostra opposizione

sia in sede di discussione della legge finanziaria che in sede di esame dei successivi decreti emanati per prorogare gli effetti di tale sanatoria fiscale.

A questo ora si aggiunge una sanatoria demaniale ereditata dal decreto sul patrimonio immobiliare, ritirato dal Governo dopo essere andato in minoranza più volte alla Camera.

Il quadro che ci si presenta è quindi quello di un calendario rinnovato per la chiusura delle liti. Oltre al consueto decreto di proroga dei termini in scadenza a cui il Parlamento è da sempre abituato, ormai il Governo ha adottato la consuetudine della proroga dei condoni.

Noi (e non ne facciamo un vanto) lo avevamo previsto, come non è difficile prevedere che a fine ottobre si possa avere un'ulteriore proroga, visto che si è aperto un flusso continuo per le casse dello Stato. Ma questo fiume di danaro inaspettato non fa che minare le certezze del contribuente e finirà, da qui a qualche mese o a qualche semestre, per incidere negativamente sulle entrate tributarie dello Stato in modo permanente.

D'ora in avanti anche per il contribuente onesto sarà lecito chiedersi se sia più conveniente pagare quanto dovuto ovvero aspettare l'ennesimo condono.

Ecco perché non ci rallegriamo affatto della circostanza che temporaneamente le entrate fiscali siano aumentate, perché il dato non ha nulla di strutturale e, anzi, comporterà negli anni a venire una disaffezione del contribuente.

Quindi, il nostro voto è contrario sia alla sostanza che alla *ratio* del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Malabarba).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la conversione in legge del decreto-legge in esame è l'ulteriore attestazione che questo Governo ormai ha fatto dei condoni un vero e proprio dato strutturale della sua politica fiscale.

La tecnica è sempre la stessa. Sono ormai due anni e mezzo che assistiamo a queste cosiddette *una tantum*, ai condoni. Si modificano poi le soglie di accesso ai condoni, si fanno ulteriori sconti e questo decreto-legge è un ulteriore scampolo offerto a coloro che certamente non hanno dimostrato di essere stati bravi cittadini, ma vengono puntualmente premiati da questo Governo.

Il fatto più scandaloso è che nel DPEF appena presentato ci si viene a dire nuovamente che nel 2004 la manovra sarà condotta per due terzi con provvedimenti *una tantum* e per un terzo con provvedimenti strutturali. Ci dobbiamo quindi aspettare altri condoni; probabilmente vi state preparando al condono edilizio.

L'aspetto grave dell'articolo 2 è la previsione, ancora una volta, di una proroga, con ulteriore sconto al 2,5 per cento, per il rimpatrio di capitali dall'estero: la norma più odiosa, che ha premiato i grandi evasori (che continuate a premiare), coloro che hanno portato all'estero i proventi delle attività illecite. Tra l'altro, sui giornali Tremonti parla degli introiti dei vari condoni, ma nelle audizioni continua a non fornire dati certi.

Noi siamo fortemente contrari a questo provvedimento e riteniamo che state arrecando un grave danno al Paese. Di condono in condono non so cosa rimarrà, alla fine, della finanza pubblica. Ancora una volta, è un modo per dire al Paese e ai cittadini che le persone perbene non hanno diritto di cittadinanza, giacché vengono premiati ed incentivati soltanto coloro che hanno evaso le tasse.

Non solo. Le piccole imprese e gli artigiani sono stati minacciati per quanto riguarda il condono. Vi abbiamo chiesto di eliminare la proroga di due anni per l'accertamento, ma avete respinto la nostra proposta. Da una parte premiate i furbi, dall'altra fate delle vere e proprie estorsioni nei confronti delle piccole e medie imprese.

Ne ridiscuteremo durante l'esame del DPEF, ma sarebbe bene che i colleghi della maggioranza riflettessero su come sta andando avanti – tra l'altro a colpi di decreti – questo Governo.

Ovviamente, il Gruppo dei Verdi voterà contro il provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-RC).*

* EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole sottosegretario Armosino, onorevoli senatori, il Gruppo dell'UDC dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 143, condividendone le finalità.

Consideriamo con favore sia le proroghe del condono fiscale, sia la sanatoria degli effetti giuridici sottesi alla mancata conversione del decreto-legge n. 59, sia soprattutto la parte relativa alle fondazioni bancarie (su questo punto esprimiamo oggi particolare soddisfazione per le modifiche apportate, su nostra iniziativa, dapprima in Commissione e poco fa in Aula), così come il recupero della norma sui piccoli sconfinamenti in aree demaniali.

Auspichiamo ora un rapido intervento del Governo anche sulla cartolarizzazione degli immobili della Difesa, così come il Senato si era pronunciato recentemente.

Il condono ha rappresentato un indubbio successo della strategia del Governo finalizzata al recupero di risorse per non pregiudicare gli obiettivi di bilancio e i vincoli sottesi al Patto di stabilità. Ciò ha evitato «cartellini gialli», richiami e sanzioni, come per altri Paesi.

È stato poi preso atto dell'incremento della redditività che ha portato ad una crescita nell'attività erogativa delle Fondazioni. Inoltre, le norme

relative alle Fondazioni bancarie non rappresentano una «controriforma» ma gli indispensabili interventi correttivi alla luce di scadenze legislative, come appunto quella del 15 giugno, che richiedevano un puntuale adattamento mettendo a regime i benefici fiscali e consentendo così maggiori risorse per le erogazioni.

È stata eliminata la discrepanza temporale fra il termine ultimo per la cessione per la quota di controllo e il termine per usufruire dei benefici fiscali sulle plusvalenze. È stato affrontato inoltre la questione delle piccole Fondazioni, eliminando l'obbligo di dismettere il controllo e ciò favorisce un più stretto rapporto con la comunità e l'economia locali, valorizzando la crescita delle piccole e medie imprese presenti sul territorio. Appare, poi, positiva la scelta di determinare una diversificazione del portafoglio attraverso un maggiore peso degli investimenti immobiliari, permettendo così di recuperare immobili di interesse storico e di procedere alla loro valorizzazione.

Abbiamo svolto un ruolo positivo e costruttivo migliorando il testo del decreto-legge. È stato raggiunto, crediamo, un buon risultato, un risultato che ci porta ad esprimere il consenso dell'UDC sul disegno di legge di conversione. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).*

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, annuncio il voto contrario della Margherita a questo provvedimento. Le ragioni sono state già espresse durante la discussione generale e a quelle mi richiamo. Voglio aggiungere che il miglioramento dovuto al fatto che qualche emendamento è stato accolto (agli articoli 4 e 5) in sostanza non può cambiare il nostro giudizio sul provvedimento, che è tutto incentrato – questo è il cuore del provvedimento – sulla proroga dei condoni e dello scudo fiscale, a cui noi siamo stati sempre contrari.

Devo aggiungere anche che il provvedimento in qualche misura viene peggiorato, perché si è accolto un emendamento, prima in Commissione e poi qui in Aula, che reinserisce in questo testo la sanatoria per coloro che hanno sconfinato costruendo abitazioni o altri immobili sul demanio dello Stato.

Ritenere questo emendamento proponibile è stato forse da parte della Presidenza un atteggiamento troppo benevolo nei confronti della maggioranza, perché, ripeto, il decreto-legge reca nella sua stessa intestazione «disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.». La materia che è stata introdotta, invece, è del tutto estranea a questo decreto e io penso che qualcuno lo debba far rilevare. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e delle senatrici De Petris e De Zulueta).*

SALERNO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, ovviamente esprimo parere favorevole su tutto il provvedimento, ma vorrei anche fare alcune puntualizzazioni in merito a dichiarazioni che provengono soprattutto dall'opposizione. Noi non siamo felici, e non siamo, per così dire, votati al condono; semplicemente, ci siamo resi conto del reale scenario nel nostro Paese con l'avvento, nel maggio del 2001, del secondo Governo Berlusconi.

Un Paese fermo agli anni '50 e '60 in tema di infrastrutture, con un sistema fiscale che aveva prodotto 7-8 anni di incertezza e di confusione e aveva portato numerosi imprenditori, imprese, lavoratori autonomi e professionisti a compiere sovente valutazioni errate, a volte semplicemente delle scorte di magazzino, che li avevano indotti in breve a commettere anche dei reati.

Questo era il nostro sistema fiscale, estremamente anomalo, che aveva prodotto una situazione di incertezza e di preoccupazione. Abbiamo anche fatto l'inventario dei capitali detenuti all'estero: quasi un milione di miliardi! Non è possibile nemmeno pensare che questo milione di miliardi fosse frutto semplicemente di evasione.

Ci siamo resi conto che il nostro Paese non era favorevole all'investimento, al fare impresa. Di qui la necessità di emanare un provvedimento che incentivasse il rientro di questa enorme massa di capitali. E tale provvedimento è stato apprezzato dalla categoria, visto che quasi 120.000 miliardi di vecchie lire – che è una massa enorme di liquidità – sono rientrati nel nostro Paese.

Non commento la necessità di apportare modifiche ad altri sistemi, oltre a quello fiscale: mi riferisco al sistema previdenziale e a quello del lavoro. Il nostro Paese ha veramente bisogno di voltare pagina e di guardare al futuro in maniera diversa e più proficua.

In questo provvedimento abbiamo migliorato il condono, che è stato molto apprezzato da tutte le categorie del Paese: le piccole e medie imprese, le grandi imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti. Siamo andati incontro ad esigenze reali di queste categorie, abbiamo migliorato il condono laddove ciò era necessario, introducendo benefici per le responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e abbiamo allargato le maglie delle liti pendenti.

È bene ricordare, infatti, che il nostro Paese è caratterizzato da un enorme contenzioso tributario, che in qualche maniera doveva essere risolto. Abbiamo ricevuto anche l'apprezzamento delle categorie professionali, dei commercialisti, poiché abbiamo allungato i tempi per il deposito dei bilanci delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Inoltre, siamo molto contenti che siano stati accolti i nostri emendamenti sulle fondazioni bancarie, soprattutto quelli presentati dal senatore Balboni e dal sottoscritto.

In conclusione, si tratta di un provvedimento assolutamente necessario. Non vogliamo demagogie; vogliamo guardare in faccia la situazione reale del Paese, che aveva bisogno di un provvedimento di regolarizzazione dei periodi amministrativi. Abbiamo ereditato una situazione confusa, incerta ed ora intendiamo voltare pagina. Ricordo che è partito il primo modulo di riduzione IRPEF: per la prima volta le tasse diminuiscono per i redditi bassi in questo Paese, e lo ha stabilito un Governo di centro-destra! *(Commenti dai banchi del centro-sinistra)*. È la prima volta che diminuisce l'IRPEG per le società dal 36 al 33 per cento: sono dati reali.

Con questa voglia di fare, di creare condizioni migliori nel nostro Paese per fare impresa e per far sì che i nostri capitali rimangano in Italia e non vadano all'estero, dichiaro il nostro voto favorevole sul disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero innanzitutto sottolineare che apprezziamo le misure contenute in questo provvedimento relative alle fondazioni bancarie (al riguardo abbiamo anche dato un contributo con i nostri emendamenti), benché non ci convinca assolutamente la parte finale di quell'articolo, relativa all'esclusione definitiva dell'obbligo per le fondazioni minori di dismettere il controllo delle banche cui esse partecipano.

Apprezziamo in particolare le norme approvate sulla Consip, con un vero dialogo tra diverse componenti del Parlamento, in quanto siamo riusciti in questo modo a bloccare alcuni iniziali effetti distorsivi molto gravi che la normativa sulla Consip, estesa all'area dei servizi, stava determinando.

Eravamo di fronte a una vera e propria distorsione dei normali meccanismi di mercato, con danni per le imprese sane e concorrenziali e il rischio che potessero introdursi in questo mercato operazioni speculative, che peraltro avrebbero favorito piccole imprese in nero o al confine tra il nero e il bianco dal punto di vista della trasparenza.

Detto questo, tuttavia, restiamo fortemente contrari al provvedimento, il cui nocciolo è rappresentato dalla proroga del condono fiscale.

Vorrei ricordare, signor Presidente, che ancora nel novembre dell'anno scorso, a due mesi dalla fine dell'approvazione della finanziaria, il ministro Tremonti negava che questo Governo intendesse proporre provvedimenti relativi al condono fiscale: il condono fiscale era dunque ancora un fantasma mentre era in corso di approvazione la legge finanziaria.

Oggi constatiamo, dopo un anno, che il condono fiscale è stato il perno della politica fiscale di questo Governo e di questa maggioranza. Ma che credibilità può avere una politica fiscale il cui perno, la cui es-

senza era negata, in teoria, ancora pochi mesi prima della fine dell'approvazione della finanziaria?

È chiaro: siamo di fronte ad un totale scollamento fra ciò che si dice e ciò che si fa. Tanto è vero che nel Documento di programmazione economico-finanziaria al nostro esame scompare ogni riferimento alla tanto vantata riforma fiscale, che abbiamo approvato in questo Parlamento dopo due anni di andirivieni tra le due Camere.

È chiaro allora, per usare le parole che dieci anni fa utilizzava il ministro Tremonti, che in questa politica fiscale compaiono permanentemente i condoni: vi è la certezza dei condoni e la saltuarietà della normale legislazione fiscale. Questo snaturamento del rapporto fiscale tra cittadini-contribuenti, da un lato, e amministrazione finanziaria, dall'altro, rende non credibile la politica finanziaria di questo Governo e dà ragione della nostra opposizione. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

GIRFATTI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su questo provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143.

Infatti, al di là di ogni polemica pretestuosa dell'opposizione ed in linea con le previsioni programmatiche del Governo, la proroga dei termini del condono consente di ampliare il gettito fiscale; la proroga consente anche il rientro dei capitali e rende ancor più rilevante il risultato economico di tale rientro.

È altresì condivisibile sotto ogni aspetto la sistemazione della normativa sulle Fondazioni bancarie, nonché quella sulla Consip S.p.a.

Per questi motivi, ribadiamo il nostro consenso al provvedimento ed il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.».

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Non avendo la Commissione competente concluso i propri lavori, l'esame del disegno di legge n. 2402 è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2384) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo*** (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo*: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2384, che dovrebbe concludersi entro un'ora, incluse le dichiarazioni di voto.

Sono previsti 5 minuti per il relatore, 5 minuti per il Governo, 6 minuti per Alleanza Nazionale, 4 minuti per l'UDC, 7 minuti per i Democratici di Sinistra, 8 minuti per Forza Italia, 4 minuti per la Lega Nord, 5 per la Margherita, 5 minuti per il Gruppo Misto, 4 minuti per le Autonomie, 4 minuti per i Verdi e 3 minuti per i dissenzienti, quasi ridotti al silenzio.

Il relatore, senatore Tatò, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TATÒ, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, il tempo così ristretto mi impone di fare una sintesi molto veloce del mio scritto, con il proposito di consegnarlo affinché rimanga agli atti.

Il disegno di legge n. 2384 ora in discussione è volto alla conversione in legge del decreto-legge 3 luglio del 2003, n. 159, recante «Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo».

Il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, considera «potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica». È noto, infatti, che le punture di aracnide possono determinare nell'uomo reazioni anche gravi.

Non mi soffermo a descrivere le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e funzionali di questi esseri, ma voglio soltanto dire che gli aracnidi complessivamente appartengono ad una classe ed hanno in comune una caratteristica, la produzione di sostanze velenifere.

Agli aracnidi appartiene l'ordine dei ragni, tra i quali voglio ricordare il ragno comune, la tarantola, la vedova nera, il ragno dei cunicoli ed altre specie di ragni che lo stesso nome determina, come i ragni-granchi, i ragni-lupo, i ragni-saltatori e via discorrendo.

Abbiamo l'ordine degli opilionidi e l'ordine degli scorpioni che è il più pericoloso. Tra le varie specie vi è l'*Androctonus* e la *Centruroides*:

quest'ultima, ad esempio, ha una capacità velenifera altissima, tanto che la dose di circa 0,3 milligrammi di veleno per un topolino è letale. Infine, alla stessa classe appartiene l'ordine degli acari, più comunemente chiamati zecche, il ragnetto rosso e il ragnetto giallo.

In conclusione, da questo *excursus* si può capire come la commercializzazione e la detenzione di questi animali che costituisce un pericolo per la salute, necessita di una prevenzione in quanto implica anche un aspetto economico per le spese sostenute dalla società. Infatti, oltre al trattamento ambulatoriale nei casi più lievi, si deve giungere, in presenza di *shock* anafilattico ad una rapida ospedalizzazione con l'impegno di personale ed anche con la perdita di giornate lavorative.

In conclusione, il decreto legislativo vuole coprire una lacuna contenuta nella legge 7 febbraio 1992, n. 150, ove si parla soltanto di mammiferi e serpenti velenosi e vuole allo stesso tempo prevedere sanzioni per chi detiene questi animali, imponendo l'obbligo alla prefettura territorialmente competente di farne denuncia.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che ritengo debba essere approvato in tempi rapidi, poiché gli aracnidi costituiscono un grave pericolo non solo per i soggetti in età infantile e giovanile ma anche per tanti adulti inconsapevoli, incoscienti o imprudenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Danzi. Non essendo presente in Aula, si intende vi abbia rinunciato.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, quanto detto dal relatore penso sia sufficiente a far capire l'urgenza e l'importanza di questo provvedimento, per cui mi limito soltanto a dare atto al senatore Tatò della proprietà con cui ha affrontato l'argomento e mi rimetto a quanto da lui esposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G1, che invito il relatore ad illustrare.

TATÒ, *relatore*. Signor Presidente, quest'ordine del giorno è volto a coprire la lacuna di cui ho parlato prima e quindi ad inserire altre specie pericolose negli elenchi esistenti. Esso impegna il Governo ad abolire la deroga al divieto di detenzione ai soli fini ludici di queste specie, mentre la detenzione viene consentita agli enti a scopo di ricerca e studi scientifici.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto ai voti.

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il provvedimento riguarda, come è noto, l'integrazione delle specie animali considerate pericolose.

Poco fa abbiamo sentito il relatore indicare talune specie di aracnidi che possono pregiudicare la salute dei cittadini. La Commissione ha presentato un ordine del giorno che va nella direzione dell'emendamento 1.101 da me presentato. Il testo indica, infatti, specie di aracnidi selvatici che vivono sotto i sassi e nei deserti, in luoghi assai meno ameni dei boschi.

Piuttosto che limitarsi ad accogliere l'ordine del giorno, sarebbe opportuno che il relatore e il Governo valutassero la proposta di introdurre nel testo l'obbligo per il Ministro dell'ambiente, incaricato del rispetto della Convenzione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle politiche agricole, di provvedere all'elencazione degli esemplari e delle specie pericolose, ad alcune delle quali ha fatto riferimento il relatore nella sua relazione.

Raccomando l'introduzione di questa precisazione nel testo legislativo. Come sappiamo, ad occuparsi della questione saranno il Corpo forestale, i Carabinieri, la Polizia di frontiera. Sarebbe meglio chiamare questi animali con il loro nome e cognome; molto spesso è in latino ed è ancora più difficile identificarli. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Pedrazzini).*

TATÒ, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 è puramente tecnico e di coordinamento, limitandosi ad aggiungere le parole «successive modificazioni».

L'emendamento 1.4 è volto a chiarire la data di decorrenza del termine dei novanta giorni, previsto per la denuncia alla prefettura territorialmente competente. Si specifica che si tratta della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cioè il 5 luglio del corrente anno. Si precisano inoltre, in conformità con la disciplina in vigore per i mammiferi e i rettili pericolosi, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, gli obblighi di denun-

cia e le esenzioni. Sono due emendamenti tecnici, esplicativi e non aggiuntivi di alcunché.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TATÒ, *relatore*. Il concetto espresso dall'emendamento 1.101 è implicito nell'ordine del giorno che, nella parte dispositiva, impegna il Ministro della salute ad adottare, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e dell'ambiente, un decreto che provveda all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per l'incolumità pubblica.

L'elenco attuale risale al 19 aprile 1966; in esso sono indicate tutte le specie di mammiferi e di rettili pericolosi. Sarà premura del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri indicati, redigere un nuovo elenco.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, probabilmente il senatore Turroni fa un errore di valutazione. Il decreto-legge è a firma del Presidente Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Le considerazioni del relatore sono corrette; infatti, nell'ordine del giorno presentato dalla Commissione, e approvato in quella sede, è il Ministero della salute che adotta il decreto, d'intesa con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole e dell'ambiente. L'ordine del giorno quindi è in linea con il decreto; invece, secondo l'emendamento del senatore Turroni, spetterebbe al Ministro dell'ambiente predisporre tale decreto, di concerto con gli altri Ministri indicati.

Avendo già accertato che l'indicazione della Commissione è corretta, perché in linea con il decreto-legge, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.101, altrimenti il parere sarà contrario. Il senatore Turroni deve stare tranquillo: il Governo, avendo accolto l'ordine del giorno G1, sia in Aula sia in Commissione, farà ciò a cui si è impegnato.

Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente vorrei dire, al sottosegretario Cursi che l'ordine del giorno G1 è coerente con il decreto, ma questa competenza – ahimè – era attribuita al Ministero dell'ambiente; per questo ho formulato l'emendamento 1.101 in quel modo.

Vorrei però aggiungere che, purtroppo, l'articolo 1 fa riferimento a: «tutti gli esemplari vivi», per cui qualsiasi decreto emani il Ministero sulla

base di quell'ordine del giorno, non si potrà comunque superare un testo di legge che contiene una simile previsione. L'elenco, fatto sulla base di quell'ordine del giorno, sarà arbitrario, perché non ci sarà una norma di legge che attribuisca a qualcuno la decisione sulla pericolosità o meno di un esemplare. L'emendamento era stato presentato proprio perché tale decisione potesse essere affidata alla potestà regolamentare del Governo.

L'amico Cursi, che è parlamentare da molto tempo, così come tanti altri in quest'Aula, sa bene che un conto sono gli ordini del giorno e un conto sono le norme di legge. Anche se approvassimo, pur con l'accoglimento di quell'ordine del giorno, il testo così com'è alla seconda riga dell'articolo 1: «Sono da considerare potenzialmente pericolosi (...) tutti gli esemplari (...)», poco si potrebbe fare. Per questo ho presentato l'emendamento 1.101. Poi, se vogliamo riformularlo secondo le indicazioni del Governo e secondo le giuste competenze, non ho nulla da obiettare; però, mi pare che il testo sia molto chiaro.

TATÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ, *relatore*. Collega Turroni, i periodi si leggono per intero e non in parte. Si dice: «Sono da considerare potenzialmente pericolosi (...) tutti gli esemplari (...) che possono arrecare (...)»; quindi, l'elenco prevede soltanto gli esemplari che possono causare effetti mortali o invalidanti, non tutti gli esemplari in genere.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, al di là delle considerazioni tecniche sull'emendamento 1.101, su cui sarei favorevole, anche se non cambierebbe il mondo se non venisse approvato, vorrei sottolineare che vi è un po' di schizofrenia non tanto in quest'Aula, quanto, in questo caso, in questa istituzione che è il Senato. Infatti, è stata da poco approvata la famosa – per qualcuno famigerata – legge sulla protezione degli animali.

Mi chiedo dunque come questi animali, pericolosi per l'uomo, vengano considerati da quella legge appena approvata; non sappiamo infatti se il sopprimerli risponda o meno ad uno stato di necessità, per cui non si ricadrebbe nelle fattispecie previste da quella stessa legge, oppure se si tratta di qualcosa di diverso.

È una domanda che lascio in sospeso; spero che la Camera, nel valutare la legge sulla protezione degli animali, dia una risposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CARELLA *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA *(Verdi-U)*. Signor Presidente, avremmo votato a favore del provvedimento se fosse stato accolto un emendamento ispirato al buon senso, ma visto che così non è stato, ci asterremo. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole alla conversione di questo decreto, sottolineando, però, un aspetto politico.

Apprezziamo la solerzia con cui il Governo si è fatto carico di affrontare il tema dei ragni e degli scorpioni: nessuno di noi vuole certo convivere con queste «bestiacce». *(Ilarità)*. Vorremmo, tuttavia, che il Ministero della salute esercitasse ed esprimesse la stessa solerzia su tante questioni irrisolte oggi sul tappeto.

Ne cito solo due: la non autosufficienza e la disabilità psichica. Sono temi, purtroppo, disattesi dal Governo. Vorremmo che la stessa solerzia fosse stata adoperata dal Ministro della salute nel momento in cui veniva redatto, ad esempio, il Documento di programmazione economica e finanziaria, che non riserva nulla al tema della sanità. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Lega Nord sul provvedimento, che apparentemente non riveste probabilmente agli occhi di tutti grande importanza. Tuttavia, un argomento del genere non può essere certo paragonato a quelli che ha testé citato la senatrice Baio Dossi, che richiederebbe ben più di quattro o cinque righe scritte su un foglio di carta. *(Applausi dai Gruppi LP, FI e AN).*

MASCIONI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto credo che debba essere apprezzata la dotta dissertazione del collega Tatò. Non è una questione di *fair play*: penso che il lavoro da lui svolto debba essere apprezzato.

Quando un provvedimento va nella direzione di garantire un più alto livello di sicurezza per i cittadini deve essere considerato utile e positivo.

Va proprio in tale direzione il voler proibire la detenzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di esemplari vivi di aracnidi che, come recita l'articolo 1, comma 1, «possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica». Non si tratta, collega Tirelli, di uno «scorpionicidio»; non pensiamo di sopprimere: proibiamo di importare.

È successo qualche settimana fa alla dogana di Milano che un importatore con tutti i certificati in regola abbia importato un centinaio di scorpioni velenosissimi per poterli commerciare. Orbene, nessuna legge impediva questo tipo di importazione. Credo che il decreto al nostro esame faccia giustizia di questa situazione. Questo divieto, fino all'adozione del decreto-legge, in Italia non c'era.

Certo, la sicurezza dei cittadini è minacciata in tanti altri modi. Intanto però prendiamo atto di questo pur piccolo provvedimento, che valutiamo positivamente. Di qui il nostro voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Crema).*

TREDESE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREDESE *(FI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiaro il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI).*

ULIVI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIVI *(AN)*. Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare il senatore Tatò dell'ottimo lavoro svolto e per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AN).*

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, intervengo non perché sia in dissenso sul merito del disegno di legge, ma per richiamare l'attenzione sul fatto che non è possibile che noi buttiamo via soldi dei contribuenti e impegniamo le nostre Aule per tanto tempo per provvedimenti di legislazione derivata, cioè di rango molto inferiore nella gerarchia delle fonti.

Probabilmente, sarebbe stato sufficiente un regolamento ministeriale per modificare la legge n. 150 del 1992 inserendo queste specie. Se non è possibile, troviamo il modo per farlo. *(Applausi dai Gruppi LP, AN, DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Hanno ritenuto di emanare un decreto-legge, senatore Tirelli!

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo».

È approvato.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 13) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-*quater*, n. 13, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (procedimento civile n. 40277/02 R.G. pendente presso il Tribunale di Milano)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il

fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Pirovano, se intende intervenire.

PIROVANO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto riassumere velocemente il testo della relazione... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo parlare il relatore, per favore, perché se lo facciamo parlare finiamo prima.

Prego, senatore Pirovano.

PIROVANO, *relatore*. Il senatore Raffaele Iannuzzi, con lettera del 25 marzo 2003, ha sottoposto al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano a seguito dell'atto di citazione in sede civile per risarcimento danni presentato dalla dottoressa Anna Maria Leone.

La vicenda trae origine da un articolo, apparso sul settimanale «Panorama» il 22 novembre 2001, intitolato «Pressione bassa e udienze infinite» a firma di Lino Jannuzzi. In tale articolo si descrive il processo d'appello allora in svolgimento a Palermo contro il senatore Andreotti per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Una parte dell'articolo si sofferma sulla dottoressa Anna Maria Leone, nella sua qualità di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo: sotto forma di dato di fatto, l'articolo esordisce dichiarando che la dottoressa «ha la pressione bassa»; l'articolo prosegue ascrivendo a tale condizione fisiologica la richiesta, che la Leone avrebbe avanzato al presidente del collegio giudicante, di stabilire un calendario rallentato delle udienze del processo Andreotti.

Tale rallentamento sarebbe stato richiesto dalla dottoressa Leone a fronte della proposta del presidente di accelerare i tempi, dedicando un certo numero di udienze all'accusa e prevedendo che i sostituti della Procura generale parlassero ogni volta «per tre o quattro ore»: la dottoressa Leone sarebbe insorta, dichiarando «io ho la pressione bassa... e se parlo più di un'ora per volta, svengo».

Un secondo dato di fatto, offerto dallo Iannuzzi al lettore, verte sulla «paurosa sequenza di infortuni per l'accusa, improvvise amnesie del sostituto procuratore generale e confusione di vicende, di nomi e di date» che si sarebbe verificata nella conduzione dell'accusa durante il processo Andreotti.

La dottoressa Leone giudica che le parti che la riguardano, nell'articolo dello Iannuzzi, rappresentano una «gratuita e grave offesa» alla sua reputazione. La dottoressa Leone dichiara di avere eletto la via civilistica per la delicatezza del proprio ruolo e, pur senza sporgere querela in sede

penale, lamenta un grave danno morale (pregiudizio psicosomatico, *stress* profondo, tensione e nervosismo personale).

La Giunta ha già espresso in altre circostanze il proprio orientamento, volto a condividere la visione meno restrittiva dell'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, secondo la quale l'agire del parlamentare non può essere delimitato esclusivamente agli ambiti di esercizio usuale, ma deve essere esteso altresì a quelle sedi «informali», quali ad esempio i mezzi di informazione, che ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico.

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento civile in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, noi in questa sede siamo chiamati essenzialmente ed esclusivamente a stabilire se le espressioni usate dal senatore Iannuzzi costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

Non siamo chiamati a dire se egli avesse ragione o torto; non siamo chiamati ad accertare se l'attrice nel processo civile fosse eccessivamente puntigliosa o avesse delle buone ragioni; non siamo chiamati a stabilire se il senatore Iannuzzi abbia esercitato il diritto di critica secondo le coordinate che la giurisprudenza consolidata ha ormai stabilito a tutela dell'attività giornalistica: siamo chiamati esclusivamente a pronunciarci sul fatto se queste fossero opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari.

E non vale osservare, come dice la relazione, che il problema è ormai ampiamente superato, o comunque più facilmente risolubile alla stregua della recente legge n. 140 dello scorso giugno perché, a prescindere dal fatto che se la legge n. 140 – che è una legge ordinaria – avesse debordato rispetto alla cornice dell'articolo 68 della Costituzione sarebbe essa stessa incostituzionale; anche a concederne la costituzionalità (peraltro già impugnata da due ordinanze dei Tribunali di Milano e di Roma) la legge dice comunque che l'articolo 68 si applica per attività di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, sia pure espletata fuori del Parlamento.

Ora, sulla collocazione topografica non ci sono mai state questioni. Le questioni sorgono e continuano a sorgere nonostante la legge n. 140 del 2003, su quel nesso di connessione che anche la legge non può fare a meno di pretendere.

Ebbene, nel caso in esame – sia pure con la migliore buona volontà e con la maggior cordialità nei confronti dell'interessato – non si può assolutamente affermare che quell'articolo sia connesso all'esercizio di una

funzione parlamentare. Si tratta di un articolo scritto nel quadro di una collaborazione abituale e retribuita su un settimanale, quindi nell'esercizio di attività giornalistica.

Si tratta di un articolo che ha ad oggetto una specifica vicenda giudiziaria che non coinvolge assolutamente problemi di carattere generale per i quali si possa invocare comunque un'abituale attenzione nel mondo della politica a questo aspetto: non si occupa della gestione dei collaboratori di giustizia; non denuncia un accanimento giudiziario nei confronti di un certo segmento sociale; non parla di violazione di diritti della difesa; espone semplicemente, con una critica abbastanza corrosiva, la cattiva gestione di una vicenda giudiziaria da parte del sostituto della Procura generale.

È un articolo di costume giudiziario al quale nemmeno il senatore Iannuzzi è stato in grado di dire – perché onestamente non lo poteva – che ha dedicato una qualche attività specifica parlamentare: non ci sono interrogazioni, non ci sono attivazioni, non ci sono denunce sul fatto specifico. Conseguentemente, non è proprio consentito ravvisare in questo l'esercizio di un'attività parlamentare.

La riprova è nella relazione, che sul punto è molto evanescente, tanto è vero che afferma che si ravvisa l'espressione della tutela di cui all'articolo 68 dal momento che si tratta della estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti pubblici.

Se così fosse, se vero fosse questo principio, nell'articolo 68 andrebbe scritto che non possono essere perseguiti i parlamentari allorché hanno espresso delle opinioni, e lì dovrebbe fermarsi, perché qualsiasi opinione sarebbe espressione di una posizione in relazione ad un fatto rilevante. Posto che l'articolo 68 felicemente continua a pretendere l'esercizio della funzione parlamentare, mi pare che davvero non si possa ravvisarla in questo caso.

Dico tutto questo, – e concludo – signor Presidente, con un certo disagio, il disagio che nasce dalla frequentazione abituale con un collega, che genera dei rapporti di cordialità che per l'appunto mettono a disagio. Tuttavia frequentazione, colleganza, amicizia e cordialità non possono fare premio sul dovere di rigorosa applicazione della legge che è quello al quale cerco di uniformare le mie decisioni.

Pertanto, voterò contro la proposta della Giunta. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MANZIONE *(Mar-DL-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, un breve intervento perché condivido una parte delle considerazioni del collega Fassone. Vorrei invece dire a tutti i colleghi che la modifica introdotta con la legge definita da molti come «lodo Berlusconi» o «lodo Maccanico», conside-

rata solo per la parte che disponeva l'immunità a tempo per le cinque più alte cariche dello Stato, ha modificato anche qualcosa rispetto alle norme attuative dell'articolo 68 della Costituzione, perché ha introdotto un percorso attraverso il quale l'articolo 68 si dovrebbe applicare. Uso il condizionale perché ancora adesso abbiamo verificato in Giunta che i tribunali non hanno capito bene come funzionano questi meccanismi.

Quello che però tengo a ribadire è che l'articolo 68 nei suoi contenuti, nei suoi precetti e nelle garanzie che rappresenta è rimasto immutato, segno evidente che se avessimo voluto realizzare veramente un tipo di riforma diversa, come ho già detto in Commissione e come posso ripetere tranquillamente in Aula, avremmo dovuto modificare lo stesso articolo 68. Secondo me, coloro che ritengono che il dettare norme attuative serva a creare un orientamento e una interpretazione diversi, sono in errore, perché l'interpretazione alla quale ci dovremmo attenere è sempre quella che la Corte costituzionale dà nel momento in cui risolve, in sede di conflitti di attribuzione, i conflitti tra i diversi poteri dello Stato. Questo è il principio intorno al quale dovremmo muoverci.

Per quanto riguarda poi il fatto specifico, si tratta di uno dei tanti articoli scritti dal collega Iannuzzi, pieno di arguzia e di ironia, che fornisce lo spaccato di una determinata situazione. Onestamente, non penso che sia riconducibile a quanto previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e che quindi possano essere considerate opinioni espresse nell'ambito dell'esercizio della tipica funzione parlamentare. Tuttavia, ritengo che tale articolo rientri in quel diritto più generale di critica che va riconosciuto a chiunque svolga la professione di giornalista, come il senatore Iannuzzi.

Ciò non mi autorizza a concludere che questo caso rientra nella logica ferrea dell'articolo 68, come delimitato dall'interpretazione della Corte. Tuttavia, i limiti del sindacato su cui ci esprimiamo sono molto modesti, perché l'articolo – al di là di alcune valutazioni – è ironico e, per certi versi, anche condivisibile.

PIROVANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo ribadire in modo fermo che la Giunta ha deciso a larghissima maggioranza l'applicabilità dell'articolo 68.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi.

È approvata.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 14) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-*quater*, n. 14, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (procedimento penale n. 7305/02 riunito al 7376/02 RGNR pendente presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 61 n. 10 e 99 comma 4 del codice penale – diffamazione con il mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Pirovano, se intende intervenire.

PIROVANO, *relatore*. Signor Presidente, la relazione depositata e distribuita a tutti i colleghi è molto complessa ed articolata. Non essendo possibile riportarne solo alcuni brani, mi limiterò a leggerne l'introduzione e la decisione finale.

Il senatore Raffaele Iannuzzi, con lettera in data 25 marzo 2003, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano, a seguito di due esposti-querela avanzati separatamente da quattro magistrati *illo tempore* componenti della procura di Palermo.

La Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento penale in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Applausi del senatore Consolo).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi richiamo alla dichiarazione resa sull'altro caso, che è speculare.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario per le motivazioni espresse riguardo alla procedura precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzzi.

È approvata.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 15) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Michele Florino***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-*quater*, n. 15, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Michele Florino (procedimento civile pendente presso il Tribunale di Napoli)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento civile in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Ziccone, se intende intervenire.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, per la maggiore puntualizzazione delle ragioni che hanno suggerito alla Giunta di proporre l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, mi richiamo alla relazione scritta e concludo proponendo che venga riconosciuta l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Florino.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, condivido sostanzialmente le valutazioni svolte dal relatore. In verità, immaginavo un diverso percorso tecnico quanto alla motivazione, che sarebbe però giunto al medesimo risultato.

Posso quindi tranquillamente dichiarare di essere favorevole al tipo di deliberazione che il relatore ha proposto all'Assemblea.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole alla proposta della Giunta essenzialmente per dimostrare che non sono pregiudizialmente contrario. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Manzione).*

PRESIDENTE. Per la verità non dubitavamo di questo, senatore Fassone; quanto meno non io.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Michele Florino.

È approvata.

Discussione del documento:

(*Doc*. IV-*quater*, n. 16) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Renzo Gubert***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-*quater*, n. 16, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Renzo Gubert (procedimento penale n. 1896/2000 RGNR pendente presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale – diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Scarabosio, se intende intervenire.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, intendo far riferimento anch'io alla relazione scritta, nella quale la Giunta, all'unanimità, ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dal senatore Renzo Gubert, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Salzano).*

CALDEROLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LP)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento dal relatore o dal Presidente della Giunta, anche perché da esso potrebbe discendere la mia scelta di voto.

Nella relazione si riporta la seguente dichiarazione del collega Gubert: «Come non pensare a coloro che esprimono la loro sessualità con talune pratiche sessuali con animali, entrambi consenzienti?». Vorrei sapere se il consenso discende dal principio del silenzio assenso o da quale altro criterio. *(Ilarità. Generali applausi).*

PRESIDENTE. Trasferisco, come richiesto, il quesito al relatore, senatore Scarabosio.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, credo che il senatore Gubert abbia voluto esasperare il problema per dare più voce alla sua tesi: quella della normalità del rapporto tra uomo e donna. Forse è andato un po' oltre. Suggerirei, dunque, di lasciar correre. *(Applausi dai Gruppi FI e LP).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Renzo Gubert.

È approvata.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 24 luglio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi giovedì 24 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento, del disegno di legge:

TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697) *(Relazione orale).*

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (2402) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ALLE ORE 15

I. Ratifiche di accordi internazionali *(elenco allegato).*

II. Interpellanze ed interrogazioni.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000 (1461).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002 (1990).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 (1152-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (1893).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (2096) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001 (2097) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (2061).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 (2100) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

9. Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 (2018).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999 (2035).

11. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002 (2188) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (2186).

13. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (2187).

14. Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno

di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000 (1442-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

15. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000 (1924).

16. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 (1954).

17. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 (2206).

18. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2297) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

19. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 (2296) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

20. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (2293) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

21. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (2099) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

22. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 (2019).

23. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001 (2098) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

24. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (2298) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

25. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (2315) *(Relazione orale).*

26. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di adesione al Trattato Nord Atlantico – NATO – delle Repubbliche di Bulgaria, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Romania, di Slovacchia e di Slovenia, firmati a Bruxelles il 26 marzo 2003 (2390) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 19,58).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato, con un emendamento e con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

EMENDAMENTI

1.1a
CASTELLANI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2a
DE PETRIS
Id. em. 1.1a

Sopprimere l'articolo.

1.3
TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI
Id. em. 1.1a

Sopprimere l'articolo.

1.100
SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. 1.1a

Sopprimere l'articolo.

1.4
PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE
Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.6
EUFEMI
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «degli obblighi tributari di cui agli articoli» *aggiungere il numero:* «7».

1.200
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2004"; nel medesimo comma 8, secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; nel successivo quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"».

1.7
BASTIANONI
Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contribuenti in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "alle incentivazioni in favore del com-

mercio elettronico e del collegamento telematico 'quick-response' nel settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

1.8
BASTIANONI
Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contribuenti in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "ai contributi in favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e"».

1.9
BASTIANONI
Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "ai contributi in conto capitale in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e"».

1.11
DE PETRIS
Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.12
CASTELLANI
Id. em. 1.11

Sopprimere il comma 2.

1.101
SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. 1.11

Sopprimere il comma 2.

1.13
BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI
Id. em. 1.11

Sopprimere il comma 2.

1.37
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 8» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 7, 8»; *dopo le parole:* «11,» *inserire le seguenti:* «comma 4,».

1.15
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «degli obblighi tributari di cui agli articoli» *aggiungere il numero* «,7».

1.17
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» *aggiungere la seguente:* «7,».

1.18
TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE
Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Su tali versamenti utili, dovuti all'erario da ciascun contribuente per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16, calcolati sulla base dei parametri previsti dai medesimi articoli, si applica una maggiorazione del 20 per cento».

1.20
LA COMMISSIONE
V. testo 2

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle altre fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

1.20 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

1.21
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai contribuenti che intendano avvalersi di una forma di sanatoria diversa da quella già utilizzata e perfezionata entro il termine del 16 maggio 2002».

1.23
BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BONAVITA, DE PETRIS, CASTELLANI, LABELLARTE
Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* L'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è soppresso».

1.22
CASTELLANI, DE PETRIS
Sost. id. em. 1.23

Al comma 2, sostituire le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n.289 del 2002» *con le seguenti:* «L'articolo 10 della citata legge n.289 del 2002 è abrogato».

1.102
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, BETTA, FRAU, PETERLINI, RUVOLO, ROLLANDIN, SALZANO
Sost. id. em. 1.23

Al comma 2, sostituire le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002» *con le seguenti:* «L'articolo 10 della citata legge n.289 del 2002 è abrogato».

1.24
TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE
Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.103
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, BETTA, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002» *con le seguenti:* «All'articolo

10 della citata legge 289 del 2002» *le parole:* «sono prorogati di due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono prorogati di un anno».

1.104
MAGNALBÒ
Decaduto

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire le parole: «in riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni e modifiche, la sanatoria da definirsi entro il 16 ottobre 2003 si estende – nei modi e nelle quantità previste dalla legge – alle cartelle emesse fino al I semestre 2002».

1.105
MAGNALBÒ
Decaduto

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire le parole: «in riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni e modifiche, la sanatoria da definirsi entro il 16 ottobre 2003 si estende – nei modi e nelle quantità previste dalla legge – alle cartelle emesse fino al II semestre 2001».

1.106
MAGNALBÒ
Decaduto

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire le parole: «in riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni e modifiche, la sanatoria da definirsi entro il 16 ottobre 2003 si estende – nei modi e nelle quantità previste dalla legge – alle cartelle emesse fino al I semestre 2001».

1.201
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-*bis*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data è al-

tresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.

2-*ter*. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";

b) nello stesso articolo 9, comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";

c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.".

2-*quater*. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*ter*, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime norme, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal medesimo articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2-*quinquies*. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-*ter*, lettera *a)*, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.

2-*sexies*. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versa-

menti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.

2-*septies*. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera *c)*, 9, comma 10, lettera *c)*, e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

2-*octies*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-*bis*, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche dall'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2-*nonies*. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1, sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata.".

2-*decies*. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.».

1.107

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2003";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "presentate entro il 30 aprile 2003";

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 30 aprile 2003".

2-*ter*. Le disposizioni di modifica recate dal precedente comma 2-*bis* trovano applicazione solo nei riguardi dei contribuenti con anno di imposta non coincidente con l'anno solare. Restano inoltre fermi gli eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, utili ai fini della definizione di cui agli articoli citati alle lettere *a), b)* e *c)* del medesimo comma 2-*bis*».

1.108

IL RELATORE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contribuenti che si vogliano avvalere entro il 16 ottobre 2003 della regolarizzazione delle scritture contabili, di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche, possono imputare le variazioni al 1º gennaio 2003 con conseguente preclusione di ogni accertamento tributario per il periodo d'imposta 2002».

1.109
IL RELATORE
Respinto (*)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e vistati entro il 31 dicembre 2000, ancorché affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dopo la predetta data, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso"».

(*) Ritirato dal presentatore, è fatto proprio dal senatore Coletti.

1.500
IL GOVERNO
Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003».

1.110
GIRFATTI
Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 15, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera *a)* dopo le parole: "medesimo" aggiungere le seguenti parole: "e comunque non superiore a quanto dovuto ai sensi del comma secondo"; alla lettera *b)* dopo le parole: "nel verbale stesso" aggiungere

le seguenti: "e comunque non superiore a quanto dovuto ai sensi del comma secondo"».

1.33
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse"».

1.112
CUTRUFO, BOREA
Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9 comma 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio sia stato annullato per autotutela».

1.111
LABELLARTE
Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli effetti determinati dall'articolo 9, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica, nei confronti del contribuente, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela».

1.113
COSTA
Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. A parziale modifica di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, successivamente modificato dal decreto del Presidente ella Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le dichiarazioni annuali Iva predisposte dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, si intendono regolarmente presentate ancorché consegnate per la spedizione in via telematica ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100
KAPPLER, BALBONI
Ritirato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2343 di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.,

considerato che nell'ambito delle definizioni agevolate è prevista la possibilità di effettuare la regolarizzazione delle scritture contabili;

tenuto conto della circostanza, come affermato dall'Agenzia delle entrate, che è possibile fruire della regolarizzazione anche con riferimento alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;

rilevato che le predette opere, forniture e servizi, valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali, formano oggetto di valutazione per massa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire che le rettifiche di valore afferenti alle predette opere, forniture e servizi, effettuate ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, spiegano effetto a partire dall'esercizio successivo all'ultimo per il quale è possibile fruire della definizione automatica di cui all'articolo 9 della citata legge n. 289».

G1.200 (*già* em. 1.108)
IL RELATORE
Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip Spa",

premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, consentendo ai soggetti che abbiano già effettuato versamenti utili, nel periodo tra il 17 aprile e la data di entrata in vigore del decreto-legge, di presentare entro il 30 giugno 2003 le dichiarazioni telematiche, previste dalle disposizioni in materia di definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari contenuti nella legge n. 289 del 2002;

considerato che la regolarizzazione delle scritture contabili, attuabile ai sensi dell'articolo 14 citato, da parte dei soggetti che utilizzano le disposizioni concernenti l'integrativa e la definizione automatica degli anni pregressi può essere effettuata apportando le conseguenti variazioni del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data;

considerato altresì che i soggetti che si avvarranno della riapertura al 16 ottobre 2003 dei termini per poter aderire alle definizioni agevolate di cui alla legge n. 289 del 2002 hanno già approvato entro il 30 giugno 2003 i bilanci chiusi al 31 dicembre 2002 e quindi sono impossibilitati a regolarizzare le scritture contabili nell'esercizio chiuso entro la predetta data;

tenuto conto che l'ultimo periodo condonabile è quello per il quale i termini per la presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 e che la regolarizzazione delle scritture contabili deve avvenire senza soluzione di continuità;

valutato che tale continuità può non verificarsi in talune ipotesi di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonché per la maggior parte dei soggetti che aderiranno alle definizioni agevolate in conseguenza della riapertura dei termini al 16 ottobre 2003;

rilevata la necessità di apportare tali rettifiche nel bilancio in corso al 10 gennaio 2003, garantendo in ogni caso che l'attività di accertamento non possa riguardare la regolarizzazione delle scritture contabili che siano immediata conseguenza del perfezionamento delle definizioni agevolate previste dagli articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002,

impegna il Governo

a valutare positivamente la possibilità di risolvere il problema in premessa chiarendo che eventuali attività di accertamento da parte degli

organi competenti non possano riguardare le regolarizzazioni effettuate per le ragioni di cui in premessa».

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.0.114
NANIA
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Proroga di termini)

1. Nell'articolo 18, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2003, n. 3282, concernente il differimento dei termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, le parole «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2004». Al comma 2, le parole: «30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)

1. Negli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo articolo 6-*bis,* nonché nell'articolo 6-*quater* dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2003».

2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera *a),* le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 è abrogato.

3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonché la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-*bis,* comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo.

EMENDAMENTI

2.1
DE PETRIS
Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2
TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI
Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3
CASTELLANI
Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.5
CASTELLANI
Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.100
SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. 2.5

Sopprimere il comma 1.

2.6
TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, PASQUINI, DE PETRIS, LABELLARTE
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 6, comma 1, lettera *d),* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti"».

2.7
PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a condizione che nei confronti dei soggetti interessati non sia stata iniziata in Italia un'azione penale connessa alle attività oggetto di rimpatrio"».

2.101
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.9
BONAVITA, BRUNALE, TURCI, PASQUINI
Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.10
DE PETRIS, CASTELLANI
Id. em. 2.9

Sopprimere il comma 2.

2.11
TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, PASQUINI, DE PETRIS, LABELLARTE
Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003 la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 30 giugno 2003 al 30 settembre 2003, la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuata in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legge n. 350 del 2001"».

2.102
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «2,5 per cento» *fino alla fine dell'articolo con:* «75 per cento».

2.12
BRUNALE, BONAVITA, TURCI, PASQUINI
Le parole da: «*Al comma 2*» a: «6 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2.13

CASTELLANI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

2.18

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 nel testo modificato dall'articolo 5-*bis* della legge 21 febbraio 2003 n. 27 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. – Le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento del 25 per cento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare apposita istanza entro il 16 ottobre 2003. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte".».

2.200

LA COMMISSIONE

Approvato

Sopprimere il comma 3.

2.16

CASTELLANI, DE PETRIS

Id. em. 2.200

Sopprimere il comma 3.

2.500
BONAVITA, BRUNALE, TURCI, PASQUINI
Id. em. 2.200

Sopprimere il comma 3.

2.17
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

2.0.2
MACONI
Improponibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. I possessori di titoli del debito pubblico emessi al portatore in data anteriore alla pubblicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313, prescritti in cinque anni ai sensi del comma 2 della medesima legge, possono richiedere il rimborso del capitale nominale di detti titoli dietro presentazione di motivata istanza al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e

delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.0.103

FABBRI

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Misuratore fiscale per attività di trattamento danzante e musicale)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 100 trattenimenti nel corso dell'anno solare».

2.0.104

FABBRI

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Proroga del termine d'installazione dei misuratori fiscali nei locali d'intrattenimento e spettacolo)

1. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, previsto dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e successive modificazioni, è prorogato sino all'istituzione dell'imposta sui servizi prevista dall'articolo 6 della legge 7 aprile 2003, n. 80».

2.0.105

FABBRI

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Proroga del termine d'installazione dei misuratori fiscali nei locali d'intrattenimento e spettacolo)

1. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, previsto dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2003».

2.0.106

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Norme di carattere antielusivo sui trasferimenti di capitale)

1. All'articolo 37-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003».

2.0.107
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Gli articoli 13 e 14, commi 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

2.0.108
NANIA
Improcedibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Proroga di termini a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi)

1. Nell'articolo 18 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2003, n. 3282, concernente il differimento dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei soggetti residenti in taluni comuni interessati da eventi calamitosi, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Gli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati tramite ritenute fiscali da applicare alla tredicesima mensilità dell'anno in corso, o, in due rate, ovvero alla tredicesima dell'anno in corso e a quella successiva"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Compensi per l'attività di riscossione)

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'in-

dennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33,6 per cento».

5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

3.200

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.1
EUFEMI
Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nell'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, comma 1, dopo le parole: "previsto dagli articoli" sono inserite le seguenti: "20, commi 3 e 4,"».

3.100/1
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Sostituire le parole da: «è destinata al finanziamento» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «affluisce ad un apposito fondo da destinare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il finanziamento delle attività di prevenzione degli incendi boschivi».

3.100/2
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Sostituire le parole da: «è destinata al finanziamento» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «affluisce ad un apposito fondo da destinare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il potenziamento degli automezzi per le attività di soccorso tecnico urgente».

3.100
LA COMMISSIONE
Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4, è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.4
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «al finanziamento delle attività legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» *con le seguenti:* «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di prevenzione di incendi boschivi».

3.5
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino», *con le seguenti:* «al potenziamento degli automezzi per le attività di soccorso tecnico urgente».

3.201
Tatò
Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «il riordino» *con:* «la prevenzione degli incendi boschivi e il potenziamento dei mezzi».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100
Il Relatore
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 6 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983 ha introdotto il n. 26) nell'articolo 10 del DPR n. 633/72, prevedendo l'esenzione IVA per le prestazioni di vigilanza rese dalle guardie giurate particolari di cui al RDL 1952 del 1935, non facendo menzione alle prestazioni dei servizi resi dagli istituti di vigilanza privata di cui al RDL n. 2144 del 1936 ancorché questi Istituti non possano che operare proprio a mezzo delle guardie giurate particolari di cui al RDL 1952 del 1935;

rilevato che la tesi interpretativa non è stata seguita in maniera univoca dagli operatori del settore rendendo così necessario acquisire sulla questione il parere del Consiglio di Stato, il quale con sentenza del 1996 ha confermato che l'esenzione IVA opera per le prestazioni di vigilanza rese dalle guardie particolari giurate;

che in un caso e nell'altro, per legge le prestazioni di vigilanza privata non possono che essere effettuate dalle guardie particolari giurate;

considerato che il Governo italiano, nel procedimento di infrazione intentato dalla Corte di Giustizia Europea – causa C-283/99 – sentenza della Corte del 31 maggio 2001 – V Sezione – ha dichiarato (punto 16 della sentenza): «... Le guardie particolari giurate non possono mai esercitare la loro attività come lavoratori autonomi ma devono sempre essere lavoratori dipendenti; non vi sono guardie giurate che esercitino la loro professione a titolo indipendente.. »,

dello stesso avviso il Ministero dell'interno, con atto prot. n. 559/C/12831.10089.D.70(40) del 21 giugno 1999; così pure il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con atto prot. n. 5/25014/SUB/AU del 10 gennaio 2000;

considerato che il decreto-legge 557/93, convertito dalla legge n. 133 del 1994 ha soppresso [con decorrenza 1º gennaio 1994] il punto 26) dell'articolo 10 del DPR n. 633/72, facendo venir meno il trattamento di esenzione IVA per tutti i servizi di vigilanza;

tenuto conto che il contenzioso sorto in merito all'imponibilità o meno ai fini IVA delle prestazioni rese dagli istituti di vigilanza privata nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1993 ha reso opportuno approvare apposita norma (comma 13-*ter* dell'articolo 3 del D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002), la quale stabilisce che la riscossione coattiva dei crediti che l'erario vanta per le prestazioni rese dai soggetti di cui al RDL n. 2144/1936 (istituti di vigilanza privata), «si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione», cioè nei limiti di quanto previsto dal n. 26) dell'articolo 10 del DPR n. 633/72, di esenzione per i soli servizi di vigilanza (non anche per le eventuali altre operazioni commerciali non di vigilanza effettuate dagli stessi istituti); - ritenuto che la volontà del legislatore era quella di non procedere alla riscossione di eventuali «debiti» IVA maturati nel predetto periodo (1983-1993) nei confronti degli istituti di vigilanza privata oggetto – per varie cause – di riscossione coattiva, nel quadro di una revisione generale delle procedure di riscossione previste dall'articolo 3 del citato D.L. n. 138/2002, e che in ogni caso, per le predette fattispecie, il comma 13-*ter* del medesimo articolo stabilisce che non si fa in ogni caso luogo a rimborso o recupero di somme già versate precludendo istanze in tal senso;

considerato che anche tale disposizione sembrerebbe non dar luogo ad una univoca interpretazione da parte degli interessati,

impegna il Governo:

a chiarire definitivamente che la finalità del citato comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2002 è quella di evitare la prosecuzione della riscossione coattiva dei crediti dell'erario nei confronti degli istituti di vigilanza privata di cui al RDL n. 2144 del 1936 per l'IVA relativa alle prestazioni rese dagli stessi nel periodo compreso dal 1983 al 1993, procedendo prontamente allo sgravio delle iscrizioni a ruolo, in conformità con la lettera e lo spirito della disposizione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie)

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2004».

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2004»;

b) ai commi 4 e 5, le parole: «fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3-*bis.* Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonchè a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12,

comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

EMENDAMENTI

4.110
EUFEMI, GRILLO
Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» *con la seguente:* «2005».

4.1
LA COMMISSIONE
Id. em. 4.110

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» *con la seguente:* «2005».

4.2
BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA
Id. em. 4.110

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» *con la seguente:* «2005».

4.4
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» *con la seguente:* «2005».

4.100
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «apportate le seguenti modificazioni» *fino alla fine del comma con le altre:* «soppressi i commi 3, 4 e 5».

4.6
Eufemi, Grillo
Approvato

Al comma 2, alle lettere a) *e* b)*, sostituire la parola:* «2004» *con la seguente:* «2005».

4.5
Balboni, Salerno
Ritirato

Al comma 2, alle lettere a) *e* b)*, sostituire la parola:* «2004» *con la seguente:* «2005».

4.3
La Commissione
Id. em. 4.6

Al comma 2, alle lettere a) *e* b)*, sostituire la parola:* «2004» *con la seguente:* «2005».

4.7
Bassanini, Viviani, Giaretta
Approvato

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"».

4.8
Eufemi, Grillo
Id. em. 4.7

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"».

4.9
BALBONI, SALERNO
Id. em. 4.7

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"».

4.10
EUFEMI, GRILLO
Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono soppresse le parole: "se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "entro lo stesso termine"».

4.102
BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA
Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono soppresse le parole: "se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole "entro lo stesso termine".».

4.11
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono soppresse le parole: "se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "entro lo stesso termine"».

4.101

EUFEMI

Approvato

Al comma 3, sostituire la parola: «2004» *con la seguente:* «2005».

4.13

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

4.15

EUFEMI, GRILLO

Improcedibile

Al comma 4, dopo la parola: «approvato» *inserire le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.16

BALBONI, SALERNO

Ritirato

Al comma 4, dopo la parola: «approvato» *aggiungere le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.14

BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA

Improcedibile

Al comma 4, dopo la parola: «approvato» *aggiungere le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.19
EUFEMI, GRILLO
Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali"».

4.20
BALBONI, SALERNO
Id. em. 4.19

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Le Fondazioni possono investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loto patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali"».

4.18
BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA
V. testo 2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni

che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni mobili o immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali».

4.18 (testo 2)
BASSANINI, VIVIANI, GIARETTA
Id. em. 4.19

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al dieci per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali"».

4.22
EUFEMI, GRILLO
Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è soppressa la parola: "quadriennale"».

4.23
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è soppressa la parola: "quadriennale"».

4.21
LA COMMISSIONE
Id. em. 4.22

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è soppressa la parola: "quadriennale"».

4.103
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole: "in caso di diniego del discarico" sono aggiunte le seguenti: "anche se a seguito di esame ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

4.104
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel solo caso di diniego del discarico si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 20 del presente decreto legislativo».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.a.)

1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e le data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può

essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

EMENDAMENTI

5.100/1
EUFEMI, IERVOLINO
Ritirato

All'emendamento 5.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1 sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

«*a)* sopprimere i commi 1 e 2;

a-bis) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "hanno l'obbligo" con la seguente: "possono"».

2. *Al comma 1, sostituire la lettera* c) *con le seguenti:*

«*c)* al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni possono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. Nell'ipotesi di non adesione alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488";

c-bis) sopprimere i commi 4 e 5».

3. *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "nonchè gli enti provati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto di beni possono aderire"».

5.100 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Gare indette dalla Consip S.p.a.)

1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo", sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigiona-

mento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al secondo periodo del comma 3.";

c) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488";

d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito *internet* le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici.".

2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti privati interamente partecipati", sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 viene operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".

3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti.».

5.101
EUFEMI, IERVOLINO
Ritirato

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Gare indette dalla Consip S.p.A)

1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "hanno l'obbligo" con la seguente: "possono";

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito *internet* le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici.".;

d) al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni possono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. Nell'ipotesi di non adesione alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

e) sopprimere i commi 4 e 5.

2. All'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "nonchè gli enti provati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto di beni possono aderire"».

5.103
CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole. "Termini per la ricezione delle offerte nelle"».

5.104

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3 le parole da: "e, comunque gli enti pubblici istituzionali" fino a "per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo" sono sostituite con le seguenti: ", le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento";

c) i commi 4 e 5 sono soppressi;

d) al comma 6, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3";

e) il comma 9 è soppresso.

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole. «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.7
EUFEMI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche: "sopprimere i commi 1 e 2". Al comma 3, sostituire le parole da: "comunque gli enti pubblici istituzionali" fino a "... consentire l'esercizio delle funzioni di controllo", con le altre: "Le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni possono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP spa. Nell'ipotesi di non adesione alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488". Sopprimere i commi 4 e 5. Al comma 6, sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le parole: "di cui al comma 3". Sopprimere il comma 9».

5.105
CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) al comma 3 le parole da: "e, comunque gli enti pubblici istituzionali" fino a "per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo" sono sostituite con le seguenti ", le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento";

c) i commi 4 e 5 sono soppressi;

d) al comma 6, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 3";

e) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis* Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip SpA pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.

6-*ter*. La Consip Spa nel predisporre i bandi per le gare deve definire regole adatte a garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico-finanziarie minori tra le quali la definizione dei requisiti per le imprese partecipanti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione; l'ammontare non eccessivo della cauzione provvisoria; un congruo numero di lotti; l'evitare artificiose aggregazioni di beni e servizi eterogenei nella predisposizione delle convenzioni-quadro, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la regolamentazione del subappalto, in particolare per le attività di servizio, inclusi i servizi pubblici o di interesse pubblico, in maniera da assicurare il giusto corrispettivo al subappaltatore ed il rispetto, da parte di questi, del contratto collettivo nazionale di lavoro e della legislazione in materia di lavoro.

6-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le Attività produttive e con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazione di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche promuovendo le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al marketplace.";

f) il comma 9 è soppresso.

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole. «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.108

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, primo periodo, le parole: "superiore a 50.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 100.000 euro".

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.107
BRUNALE, BONAVITA, TURCI, PASQUINI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per l'acquisto di beni";
b) al comma 3, dopo le parole: "CONSIP Spa" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni";
c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "o servizi".

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.109

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo dei beni desumibili dalle convenzioni di cui al comma 2, lettera *b)* relative ai medesimi beni o servizi".

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.110

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in esso richiamate".

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.111

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per i bandi aventi oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione, e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le convenzioni prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 358/92 e dell'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 157/95 attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità.".

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.106

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, FORCIERI

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP Spa. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, prevista al precedente comma".

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole. «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.106 (testo 2)

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, FORCIERI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP Spa. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, prevista al precedente comma"».

5.18
MANZIONE, CASTELLANI
Id. em. 5.106 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

"4-*bis.* Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonchè tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP Spa. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al precedente comma"».

5.102
TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* I commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppressi.

1-*ter.* Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo le parole: "Essi, inoltre," sono sostituite dalle seguenti: "Tali enti, nonché gli enti privati interamente partecipati,".

1-*quater.* L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

1-*quinquies.* Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole. «Termini per la ricezione delle offerte nelle».

5.112

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la CONSIP S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La CONSIP S.p.a., attraverso studi, ricerche ed altri mezzi atti allo scopo, assicura un costante monitoraggio dei prezzi praticati sul mercato per i beni di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni e ne pubblica periodicamente i risultati sul proprio sito Internet.

6-*ter*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, con il Ministero per le Attività produttive ed in collaborazione con la CONSIP S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione".

1-*ter*. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.20

MANZIONE, CASTELLANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'obbligo di comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 289 del 2002, si applica ai soli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Sono in ogni caso escluse da tale obbligo le procedure in economia, nonchè le procedure cui si applica il procedimento semplificato del cottimo fiduciario di cui al decreto del Presidente n. 384 del 2001».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

5.0.4/1

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, sostituire le parole: «escluso il», *con le seguenti:* «, sulle quali non siano stati previsti, dall'autorità,

di bacino, interventi di messa in sicurezza, e comunque sempre ad esclusione dell'intero».

5.0.4/2

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, dopo le parole: «demanio marittimo»*, aggiungere le seguenti:* «, lacuale e fluviale».

5.0.4/3

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, sostituire le parole: «opere eseguite»*, con le seguenti:* «costruzione di immobili o porzioni di immobili realizzate».

5.0.4/4

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2002»*, con le seguenti:* «del 31 dicembre 2001».

5.0.4/5

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, sostituire le parole: «in forza di»*, con le seguenti:* «in conformità a».

5.0.4/6

TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, sopprimere le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* «o altro titolo legittimante l'opera».

5.0.4/7

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Id. em. 5.0.4/6

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, sopprimere le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* «o altri titoli legittimanti tali opere».

5.0.4/8

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, dopo le parole: «o altri titoli legittimanti tali opere» *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione della concessione in sanatoria».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «o altri titoli legittimanti tali opere» *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione della concessione in sanatoria».

5.0.4/9

BONAVITA, PASQUINI, TURCI, BRUNALE

Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, dopo le parole: «sono alienate» *aggiungere le seguenti:* «previo parere vincolante dell'Autorità di bacino».

5.0.4/10

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Id. em. 5.0.4/9

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, dopo le parole: «sono alienate», aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante dell'Autorità di bacino».

5.0.4/11

Brunale, Bonavita, Pasquini, Turci

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «non può» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ad esclusione delle opere pubbliche, ai fini dell'applicazione del presente comma, lo sconfinamento non può essere di dimensione superiore a 50 metri quadri e comunque superare il 15 per cento della superficie totale occupata dall'opera».

5.0.4/12

Bonavita, Pasquini, Turci, Brunale

Precluso

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Fatta eccezione per le opere pubbliche, ai fini dell'applicazione del presente comma, lo sconfinamento di cui al presente comma, non può eccedere il 15 per cento della superficie totale occupata dall'opera».

5.0.4/13

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Precluso

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Fatta eccezione per le opere pubbliche, lo sconfinamento di cui al presente comma, non può eccedere il 15 per cento della superficie totale occupata dall'opera».

5.0.4/14
RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN
Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il presente articolo non si applica, altresì, nei casi in cui le porzioni di aree appartenenti al Patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento siano state utilizzate come superficie di riferimento ai fini del calcolo degli indici di edificabilità determinandone l'aumento della cubatura realizzata».

5.0.4/15
PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUNALE
Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 3, sostituire le parole: «secondo i parametri fissati» *con le seguenti:* «secondo parametri corrispondenti al doppio di quelli fissati».

5.0.4/16
PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUNALE
Respinto

All'emendamento 5.0.4, al comma 3, nella tabella A richiamata, sostituire le cifre: «30, 20, 15, 20, 60, 30, 40, 10, 120, 80, 60, 80, 180, 120, 90, 120» *con le seguenti:* «60, 40, 30, 40, 120, 60, 80, 20, 240, 160, 120, 160, 360, 240, 180, 240».

5.0.4/17
TURCI, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE
Respinto

All'emendamento 5.0.4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Le aree e porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, che risultino interessate da costruzioni eseguite in forza di licenza e concessioni edilizie rilasciate dall'amministrazione comunale competente, possono a richiesta essere cedute al comune che abbia rilasciato su di esse autorizzazioni o concessioni. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata dal comune entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'Agenzia del demanio ha facoltà di procedere alla cessione alle condizioni di cui al comma 3».

5.0.4 (testo corretto)
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato)

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono do-

vuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'amministrazione finanziaria del demanio.

5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.

6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito».

TABELLA *A* (articolo 5-*bis*, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

Classi Dimensionali Comuni Abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
< 10.000	30	20	15	20	10	15
10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40		
100.001 ÷ 300.000	120	80	60	80		
> 300.000	180	120	90	120		

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq. da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato».

5.0.6
EUFEMI, IERVOLINO
Improcedibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: "superiore a 50.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 100.000 euro.".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonchè gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono soggetti all'obbligo di aderire alle convenzioni definite dalla Consip Spa. Tali soggetti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, 24, commi 6 e 7, 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per procedere ad acquisti in maniera autonoma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al successivo comma 6-*bis*. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle Convenzioni della Consip Spa. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.".

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in esso richiamate.

3-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposi-

zione, apposite direttive per la predisposizione dei bandi di gara relativi alle convenzioni quadro definite dalla Consip Spa, finalizzate a garantire il rispetto del principio di non discriminazione ed a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese. Le direttive determinano altresì criteri generali affinchè i bandi tengano conto, in rapporto alle caratteristiche qualitative o quantitative dell'oggetto dell'appalto, anche della localizzazione dei punti di consegna dei prodotti o di erogazione dei servizi. Per i bandi aventi ad oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione, e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le direttive prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 157 del 1995 attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità.".

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa.".

e) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate dalle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito *Internet* della Consip Spa. L'Osservatorio utilizza a fini conoscitivi, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato, in via prioritaria e non esclusiva: *i)* i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa; *ii)* statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3; *iii)* statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni; *iv)* i dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6-*ter*. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip Spa pubblica sul proprio sito *Internet* le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

6-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministero per le at-

tività produttive ed in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione."».

5.0.113

CADDEO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, LABELLARTE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: "superiore a 50.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 100.000 euro.";

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo dei beni desumibili dalle convenzioni di cui al comma 2, lettera *b)* relative ai medesimi beni o servizi";

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello stato applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in esso richiamate.

3-*ter*. Per i bandi aventi oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione, e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le convenzioni prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 358/92 e dell'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 157/95 attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità.";

d) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la CONSIP S.p.a. pubblica sul proprio sito *internet* le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La CONSIP S.p.a., attraverso studi, ricerche ed altri mezzi atti allo scopo, assicura un costante monitoraggio dei prezzi praticati sul mercato per i beni di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni e ne pubblica periodicamente i risultati sul proprio sito *Internet*.

6-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la CONSIP S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione".

2. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.0.10
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Inapplicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per i versamenti d'imposta effettuati nel corso del 2003)

1. Nel caso di versamenti effettuati, nel corso del 2003, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal secondo comma del medesimo articolo».

5.0.11
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Inapplicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per i versamenti d'imposta effettuati nel corso del 2003)

1. Nel caso di versamenti effettuati, nel corso del 2003, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, non

si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal secondo comma del medesimo articolo».

5.0.13

EUFEMI

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Inapplicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 per i versamenti d'imposta effettuati nel corso del 2003)

1. Nel caso di versamenti effettuati, nel corso del 2003, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 non si applica la maggiorazione dello 0.40 per cento prevista dal secondo comma del medesimo articolo».

5.0.14

EUFEMI

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2003)

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003, entro il giorno 22, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione».

5.0.16

BALBONI, SALERNO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2003)

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003, entro il giorno 22, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione».

5.0.17

EUFEMI

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Sanatoria dell'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)

1. L'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto per la detrazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 50,00 euro entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'apposito modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo 1998.

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

5.0.19
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Sanatoria dell'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)

1. L'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto per la detrazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 50,00 euro entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'apposito modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo 1998.

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

5.0.20
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Sanatoria dell'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)

1. L'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto per la detrazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 50,00 euro entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'apposito modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo 1998.

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

5.0.21
EUFEMI
Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)

1. L'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il 31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l'irregolarità.

2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento della somma dovuta entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni, gli incaricati dovranno provvedere all'invio delle stesse.

3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. Le dichiarazioni sanate ai sensi del comma 2 si considerano presentate a tutti gli effetti».

5.0.23
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis.*

(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)

1. L'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il

31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l'irregolarità.

2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento della somma dovuta entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni, gli incaricati dovranno provvedere all'invio delle stesse.

3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. Le dichiarazioni sanate ai sensi del comma 2 si considerano presentate a tutti gli effetti».

5.0.27

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

"7-*bis*. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

5.0.24

BALBONI, SALERNO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

"In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

5.0.26

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Id. em. 5.0.27

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

5.0.29
EUFEMI
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Validità della ricevuta rilasciata dagli intermediari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni)

1. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

b) al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all'agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

c) il comma 10 è sostituto dal seguente: "10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica";

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi: *a)* il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione; *b)* la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici, i dati stessi devono essere resi disponibili all'agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*"».

5.0.31
EUFEMI
Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Criterio di imputazione degli interessi di mora)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: "5-*ter*. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.";

b) all'articolo 79, comma 5, le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "1, 2, 5, 5-*ter* e 6 ";

c) il comma 6 dell'articolo 71 è abrogato.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Sono fatte salve, se più favorevoli le condotte tenute in conformità alle disposizioni modificate o abrogate».

5.0.33
BALBONI, SALERNO
Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Criterio di imputazione degli interessi di mora)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.";

b) all'articolo 79, comma 5, le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 5, 5-*ter* e 6";

c) il comma 6 dell'articolo 71 è abrogato.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Sono fatte salve, se più favorevoli le condotte tenute in conformità alle disposizioni modificate o abrogate».

5.0.34
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Criterio di imputazione degli interessi di mora)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

5-*ter*. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.";

b) all'articolo 79, comma 5, le parole "ai commi 1, 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 5, 5-*ter* e 6";

c) il comma 6 dell'articolo 71 è abrogato.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso all'8 agosto 2002. Sono fatte salve, se più favorevoli le condotte tenute in conformità alle disposizioni modificate o abrogate».

5.0.37
BALBONI, SALERNO
Improponibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Aggiornamento e formazione in materia tributaria)

1. Al fine di rendere uniforme l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi da emanare in attuazione

della legge 7 aprile 2003, n. 80 di riforma del sistema fiscale statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non avente natura regolamentare, è approvato un progetto biennale di aggiornamento e formazione comune in materia tributaria per i dipendenti degli uffici finanziari, per i componenti della Guardia di finanza e per i professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti e ragionieri».

5.0.38
BALBONI, SALERNO
Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, comma 2-*bis* (inserito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 284 del 27 dicembre 2002) dopo le parole: "fino al" sostituire il termine: "30 giugno 2003" con il termine: "31 ottobre 2003"».

5.0.114
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è inserito il seguente:

"3-*bis*. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".

2. Al termine del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 410 del 2001, e successive modificazioni, dopo le parole: "vendita frazionata degli immobili" sono inserite le seguenti: "ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione"».

5.0.115

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Adempimenti relativi al registro delle imprese)

1. Gli adempimenti relativi al registro delle imprese per gli atti previsti dagli articoli 2383, 2400, 2435 e 2435-*bis*, del codice civile, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2003.

2. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dovuto per l'anno 2003 è prorogato al 31 ottobre 2003».

5.0.115 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio)

1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dovuto per l'anno 2003 è differito al 31 ottobre 2003».

5.0.113a
SALERNO, KAPPLER
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.500

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Adempimenti relativi al Registro delle imprese)

1. Gli adempimenti relativi al Registro delle imprese per gli atti previsti dagli articoli 2383, 2400, 2435 e 2435-*bis* del Codice civile, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2003».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.3a
LA COMMISSIONE
V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15 e 16 della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27».

---

x1.3a (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27».

ORDINE DEL GIORNO

G100
COLETTI, DEL TURCO, LIGUORI, VALLONE, FORMISANO, VERALDI, BAIO DOSSI, RIGONI, BASTIANONI, RIGHETTI, TOIA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2343, di conversione in legge del decreto-legge n. 143 del 2003,

premesso che il decreto-legge in conversione prevede, tra le altre disposizioni di proroga, una modifica dei termini di cui all'articolo 12 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), recante una disciplina della definizione dei carichi di ruolo pregressi;

che la norma suddetta, come modificata dalla legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, prevede la possibilità di accedere alla definizione ''relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000'' (articolo 12, comma 1, legge n. 289 del 2002);

che tale formulazione ha generato oggettive difficoltà in sede applicativa, in relazione al possibile sfasamento temporale tra l'emissione in ruolo da parte dell'ufficio competente e l'affidamento ai concessionari dei carichi da riscuotere, che a sua volta ha posto il problema di interpretare il termine di legge per l'accesso alla definizione come riferito all'uno o all'altro passaggio formale;

che, in particolare, se il termine citato fosse riferito all'affidamento del credito al concessionario di riscossione si farebbe impropriamente di-

pendere dalla solerzia ed efficienza degli uffici la possibilità per il contribuente di beneficiare della definizione agevolata dei carichi pregressi, con l'effetto di creare ingiustificate differenziazioni di trattamento tra contribuenti in posizioni analoghe rispetto all'emissione in ruolo dei rispettivi carichi,

impegna il Governo ad adottare un provvedimento di modifica della disciplina della definizione dei carichi di ruolo pregressi, di cui all'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, ovvero una disposizione di carattere interpretativo, orientata a sanare le ingiustificate disparità di trattamento emerse in sede applicativa attraverso l'espressa indicazione che il termine di legge per l'accesso alla definizione agevolata deve intendersi riferito alla sola emissione in ruolo dei carichi pregressi, a prescindere dall'avvenuto affidamento al concessionario, entro la stessa data, del carico in riscossione.

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (2384) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (2384) (Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G1
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2384 concernente «Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo»;

considerato:

che con tale decreto si intende colmare un vuoto normativo nella vigente disciplina relativa alla commercializzazione ed alla detenzione

di specie potenzialmente pericolose per l'incolumità e la salute pubblica;

che l'attuale normativa individua, come pericolose per la salute e l'incolumità del pubblico, solo poche specie di animali appartenenti alla Classe Reptilia e Mammalia (rettili e mammiferi);

considerato, inoltre, che l'elenco degli animali pericolosi riportato nel decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, della salute e delle politiche agricole in data 19 aprile 1996, in riferimento al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, non è più attuale ed esaustivo a causa del recente e abnorme sviluppo del commercio di animali esotici;

valutato che tale commercializzazione ha causato la sempre maggiore presenza sul nostro territorio di numerose specie di animali sicuramente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica in quanto portatrici di malattie ed infezioni e problemi sanitari apparsi, anche recentemente, in quei paesi che maggiormente esportano fauna esotica in Italia;

considerato che, per quanto sopra esposto, è necessario rivedere e rinnovare le classi di animali ritenute pericolose alla luce dell'odierna maggiore circolazione e diffusione,

impegna il Governo:

ad abolire con propri provvedimenti la deroga al divieto di detenzione degli animali giudicati pericolosi ed inseriti nell'elenco di cui sopra, tenuti a fini ludici, di esposizione o spettacoli in genere, a causa degli oggettivi rischi connessi a tali attività, prevista alle lettere *a)* e *b),* dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, mentre tale esenzione resta valida ai fini di ricerca e studi scientifici;

si impegna, inoltre, il Ministero della salute:

ad adottare, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e dell'ambiente, un decreto che provveda all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un anagrafe delle stesse specie pericolose presenti in Italia.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

2. È vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

EMENDAMENTI

1.100
Il Relatore
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di aracnidi selvatici» *aggiungere le seguenti:* «, cani delle praterie, rane per le quali non esiste antidoto alla trasmissione del loro veleno».

1.101
Turroni
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, col Ministro della salute e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, individua ed elenca gli esemplari e le specie di cui al comma 1 pericolose per l'incolumità pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e della Convenzione firmata a Washington il 3 maggio 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione».

1.3
La Commissione
Approvato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 7 febbraio 1992, n. 150» *aggiungere le seguenti:* «, e successive modificazioni».

1.4
La Commissione
Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «legge 7 febbraio 1992, n. 150» *aggiungere le seguenti:* «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 2.

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2343. Emendamenti 1.23,1.22,1.102,Brunale e altri;Castellani e De Petris;Thaler Ausserhofer e altri	200	197	002	069	126	099	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2343. Em.1.103, Thaler Ausserhofer e altri	211	209	001	087	121	105	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2343. Em.1.109, Coletti	210	209	005	077	127	105	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2343. Prima parte em. 2.12, Brunale e altri	208	207	001	083	123	104	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2343. Em.3.100/1, De Petris e altri	209	206	005	073	128	104	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2343. Em.3.100/2, De Petris e altri	205	203	007	065	131	102	RESP.
7	NOM.	DDL n. 2343. Em.5.20, Manzione e Castellani	199	197	006	063	128	099	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ACCIARINI MARIA.C		F	F				
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C		C	C	C
AGONI SERGIO	C	F	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C		C	C	C
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	F	C	A	C	C	C	C
ANGIUS GAVINO					F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA			F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO			C		C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F					F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C				C
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
BASSO MARCELLO	F	F		F	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F	F				
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F		F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI				F			
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F	
BERGAMO UGO	M	M	M	M	M	M	M
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	A	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C		C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C						

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	
BONFIETTI DARIA	F	F		F	F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	F	F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	F	F					
CADDEO ROSSANO	F	F	F	F			F
CALDEROLI ROBERTO	C	R		C			
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	F	F					
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C		C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F		F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO			C		C	C	C
CASILLO TOMMASO		F	F				
CASTAGNETTI GUGLIELMO			C				
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO		F			F	F	
CENTARO ROBERTO	C		C		C	C	
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C		C	C
CHINCARINI UMBERTO	M	M	M	M	M	M	M
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO				C	A	A	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	M	M	M	M	M	M	M
COLETTI TOMMASO	F	F	F				F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C		C	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI		C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F				
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO				C	C	C	
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)			F	F	F	F	F
D'AMICO NATALE			F				
DANIELI FRANCO				F		F	
DANZI CORRADO	M	M	M	M	M	M	M
DATO CINZIA			F	F	F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F		F	F	F
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO		F		F	F	F	
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO		F	F	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	F	F	F	F
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO				C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C		C	C	C
FABRIS MAURO	F	F					
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO				F	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE		C	C	C	C	C	
FISICHELLA DOMENICO							P
FLAMMIA ANGELO	F	F	F		F	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C			
FORCIERI GIOVANNI LORENZO							F
FORLANI ALESSANDRO	C		C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO			F	F			
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	A	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA			F	F			F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F			F

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
GASBARRI MARIO	F	F		F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO		F	F				
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	M	M	M	M	M	M	M
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO			F	F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	C	F	C		C	C	F
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	F	F	F	F			F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE					C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C		C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA			C				C
IOVENE ANTONIO			F	F	F		F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS	F	F	A	F	A	A	A
LABELLARTE GERARDO	F	F	F	F			
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C				C
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO			F		F		
MACONI LORIS GIUSEPPE							F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F			F
MAINARDI GUIDO	C	C	C				
MALABARBA LUIGI	F	F		F	F	F	
MALAN LUCIO	C	A	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA		F	F		F	F	

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA		F					
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
MARINO LUIGI	F	F		F	F	F	F
MARITATI ALBERTO		F	F		F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO			F	F	F	F	A
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO			F	F	F		F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE				F	F	F	
MONTALBANO ACCURSIO		F	F	F			
MONTI CESARINO	C	F	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F
MONTINO ESTERINO		F	F	F	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO				F	F	F	
MORO FRANCESCO	C	C			C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F	F		F
MUZIO ANGELO	F	F	F	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	F	A	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA		F		F			
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F		F	F		F
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	C	C
PASCARELLA GAETANO			F	F	F		F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO		F	F	F			F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C		C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO			C		C	C	C
PERA MARCELLO			P				
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F		A	A	A	A
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F			
PETRUCCIOLI CLAUDIO				F	F		F
PIANETTA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	A	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO				F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO		C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
RIGHETTI FRANCO							F
RIGONI ANDREA			F				
RIPAMONTI NATALE			F	F		F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F		F	A	A	A
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	P	P		P	P	P	
SALZANO FRANCESCO	A	C		C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE				C	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F		F			
SOLIANI ALBERTINA			F	F			
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA			F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	A	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO			C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	
THALER HELGA	F	F			A	A	A
TIRELLI FRANCESCO	C	F					C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	F	F		F			
TOIA PATRIZIA		F	F				

Seduta N. 0448 del 23-07-2003 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F
TURRONI SAURO				F	F	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C		C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F		F				
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	A			F	F		F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI							F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C		C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F		F	F	
ZANDA LUIGI ENRICO		F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F		F	F	F	
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro funzione pubblica
(Governo Berlusconi-II)
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206-B)
(presentato in data **23/07/03**)
C.1707 approvato dalla Camera dei Deputati (TU con C.210, C.1865, C.2148, C.2191, C.2214); S.1206 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.9, S.36, S.203, S.1017, S.1174, S.1250, S.1255);C.1707-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Dep. BONITO Francesco, FINOCCHIARO FIDELBO Anna Maria, KESSLER Giovanni, CARBONI Francesco, LEONI Carlo, LUCIDI Marcella, GRILLINI Franco
Modifica al codice di procedura civile (2430)
(presentato in data **23/07/03**)
C.538 approvato in testo unificato da 2º Giustizia (TU con C.672, C.1508, C.2092, C.2229, C.2302);

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro affari regionali
(Governo Berlusconi-II)
Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431)
(presentato in data **23/07/03**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 22/07/2003 il Relatore CASTAGNETTI GUGLIELMO ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002» (2019)

in data 22/07/2003 il Relatore PROVERA FIORELLO ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001» (2298)

C.3701 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 22/07/2003 il Relatore PIANETTA ENRICO ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002» (2297)

C.3621 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 22/07/2003 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001» (2098)

C.3389 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 22/07/2003 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999» (2099)

C.3516 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 22/07/2003 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000» (2293)

C.3319 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 22/07/2003 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000» (2296) C.3594 approvato dalla Camera dei Deputati;

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.» (n. 260).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita all'11ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 agosto 2003. La 1ª, la 5ª e la 8ª Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 luglio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio 2002, dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (*Doc.* XXXV-*ter*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 18 luglio 2003, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale *(Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario)*, nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giu-

diziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale (*Doc.* VII, n. 89). Sentenza n. 253 del 2 luglio 2003.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 6ª e alla 8ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 5 luglio 2001, il Senato deliberò di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per intervenire nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria con riferimento all'ordinanza emessa dalla Corte di Reggio Calabria il 16 novembre 1998 in un procedimento penale a carico dell'onorevole Matacena, in quanto non considera assoluto impedimento il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea.

Con sentenza 3 luglio 2003, n. 263, depositata in cancelleria il successivo 22 luglio, la Corte costituzionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Camera dei deputati, ha dichiarato che non spettava alla Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse alla speditezza del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari, negare la validità dell'impedimento addotto a giustificazione dell'assenza dell'imputato componente della Camera medesima; e conseguentemente ha annullato l'impugnata ordinanza in data 16 novembre 1998 della predetta Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 luglio 2003, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2001 (*Doc.* XV, n. 176).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 17 luglio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/2003/G concernente «Attuazione e operatività delle agenzie istituite dal decreto legislativo n. 300/99».

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Caddeo e Di Siena hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00413 *p.a.*, dei senatori Angius ed altri.

Interrogazioni

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'interno*. – Per sapere:

se sia «tradizione» o «rito» del Ministero dell'interno considerare soggetti «a rischio» tutti gli ex Sottosegretari di Stato del predetto Ministero;

se per questo motivo ex Sottosegretari di Stato, attualmente deputati, godano del servizio di «scorta», che consente loro tra l'altro di essere esentati dal subire i vari controlli negli aeroporti;

in caso di risposta affermativa, se il Ministro convenga o meno sul fatto che agli occhi dell'opinione pubblica tale «tradizione» possa apparire un privilegio di residuo medioevo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga dunque un controsenso che gli ex Sottosegretari possano congedare le scorte, quando lo ritengano opportuno, per trattare affari o questioni private.

(3-01183)

BUCCIERO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

nel Comune di Galatone (Lecce) nei giorni scorsi, a quanto consta all'interrogante, si è verificato un episodio molto grave di danni all'ingegnere Stefano Toraldo, aggredito e minacciato con comportamenti «para mafiosi» dal signor Lufi Palermo e dal fratello solo perché il padre del Toraldo aveva osato chiedere l'intervento dell'Amministrazione comunale di Galatone per accertare se il Palermo si fosse reso colpevole di abusivismo edilizio;

progettista del manufatto del Palermo è tal geometra Giuseppe Settimo, attuale assessore dell'Amministrazione Comunale di Galatone, rappresentante della lista Margherita;

il sig. Toraldo ha sporto querela contro il Palermo, investendo del problema la Procura della Repubblica di Lecce,

l'interrogante chiede di sapere:

se e come i Ministri in indirizzo intendano intervenire per ricondurre nella legalità l'Amministrazione Comunale di Galatone, nella cui Giunta compaiono, a quanto pare, soggetti eccessivamente «permalosi» e, probabilmente, interessati troppo alla gestione del territorio;

se la Procura della Repubblica di Lecce sia intervenuta prontamente per appurare i fatti.

(3-01184)

BERGAMO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

numerosi dipendenti dell'ACTV di Venezia di diversi settori e qualifiche (esercizio navigazione, esercizio automobilistico, manutenzione navale, manutenzione automobilistica, impiegati, ecc.) hanno presentato all'Azienda richiesta del proprio *curriculum* lavorativo ai fini del riconoscimento dell'esposizione all'amianto;

alla fine del 1996, evidentemente a seguito di domande all'INAIL di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, il CONTARP (struttura tecnica dell'INAIL) ha chiesto all'ACTV un incontro e, in quella sede, l'acquisizione di informazioni e documentazione probante per l'eventuale riconoscimento dell'esposizione;

durante l'incontro l'ACTV ha fornito delle informazioni relative alle manutenzioni navali e automobilistica e successivamente, nello stesso anno, ha inviato una nota con alcuni allegati tecnici che però riguardavano solo le attività della manutenzione navale (effettuata presso il cantiere navale). Per le attività dei due esercizi e della manutenzione automobilistica l'ACTV non ha fornito alcun dato. Si deve evidenziare che il personale di macchina della navigazione, che fa parte dell'esercizio di navigazione, svolge sia attività in navigazione che di manutenzione operativa presso le officine navali;

nonostante la documentazione tecnica prodotta dall'ACTV, l'INAIL non ha riconosciuto ad alcun dipendente della manutenzione navale l'esposizione all'amianto. Ovviamente non c'è stato alcun riconoscimento per i lavoratori degli altri settori;

successivamente si sono avute delle sentenze della Magistratura favorevoli ad alcuni dipendenti che rivestivano o rivestono qualifiche operaie;

avverso le suddette sentenze, da quanto si è saputo, l'INPS (ente che deve riconoscere la maggiorazione contributiva) ha presentato ricorso;

lo scorso anno le organizzazioni sindacali hanno chiesto all'INAIL di riesaminare la questione dell'esposizione all'amianto, ma solo per il personale della manutenzione navale, inviando con la richiesta una rela-

zione tecnica specifica redatta dall'ACTV e una serie più consistente (rispetto a quella prodotta nel 1996) di documenti tecnici di varia natura. I documenti tecnici avrebbero dovuto dimostrare l'esposizione nei termini di quantità e durata previsti dalla legge per avere il riconoscimento dei benefici previdenziali;

in via informale si è saputo che il CONTARP ha confermato il suo parere negativo al riconoscimento dell'esposizione all'amianto. Evidentemente per il CONTARP i documenti tecnici non sono sufficienti per la suddetta dimostrazione;

infine, per l'ACTV non risulta esserci alcun «atto di indirizzo» ministeriale che riconosca aprioristicamente l'esposizione, come invece esiste per diverse aziende industriali, anche del settore della manutenzione navale;

è paradossale che si sia avuto, con «atto di indirizzo», un riconoscimento estensivo in termini di mansioni e tempo per dei cantieri navali di nuova costruzione come quelli del gruppo Fincantieri e non si abbia alcun riconoscimento per quello ACTV, che è di manutenzione,

si chiede di sapere quali misure intenda prendere il Ministro in indirizzo, considerato che l'unica discriminante per la quale solo circa 70 lavoratori dei cantieri resterebbero esclusi dai benefici previdenziali è quella legata al diverso inquadramento professionale. Infatti le figure professionali che hanno fruito dei benefici previdenziali sono state quelle «il cui *curriculum* dimostra che operavano in modo continuativo/prevalente a bordo nave». Nel cantiere ACTV, essendo la nave l'oggetto nel quale sono effettuate operazioni di montaggio/demolizione/rimontaggio, il personale interessato non è inquadrato nella categoria «metalmeccanici» ma in quella degli autoferrotranvieri e ciò non può essere considerato la discriminante, in quanto i benefici previdenziali sono sostanziali rispetto al rischio e non rispetto al contratto collettivo di lavoro.

(3-01185)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Posto che ad assegnazioni avvenute degli organici di diritto nel Comune di Carpi (Modena) non è stata accolta dal Ministero la richiesta di istituire tre sezioni di scuola d'infanzia necessarie per far fronte all'aumento dell'utenza, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assegnare in sede di organico di fatto il personale necessario per attivare le sezioni di scuola d'infanzia richieste.

(3-01186)

BONFIETTI. – *Al Ministro dell'interno*. – Considerato che a Bologna la stampa cittadina riporta di sistematiche operazioni di riconoscimento effettuate dalle Forze dell'ordine nei riguardi di cittadini che mostrano segni

di dissenso durante manifestazioni pubbliche, in particolare di inaugurazioni dell'Amministrazione comunale, l'interrogante chiede di sapere:

se tali iniziative non sporadiche siano dovute a precise direttive provenienti dal Ministero e da qualche responsabile dell'ordine pubblico a livello locale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la prosecuzione di tali iniziative di riconoscimento, ancorché legittime, nei confronti di comportamenti di cittadini che continuano a non dar luogo a nessun incidente, si dimostri eccessiva;

se non si ritenga che il soffermare l'attenzione su espressioni di dissenso che, riferendosi ai temi della buona amministrazione cittadina, debbono di per sé rimanere in ogni aspetto ordinate e civili, rappresenti una non adeguata valutazione delle manifestazioni stesse;

se il continuo esercitare una operazione di riconoscimento nei riguardi di cittadini che nel pieno svolgimento dei loro diritti manifestano civilmente non possa essere visto come una forma di pressione e comunque di dissuasione inopportuna;

se non si ritenga che esistano a Bologna ben altre forme di pericolosità sociale che richiedano un impegno sistematico e attento delle Forze dell'ordine.

(3-01187)

VIVIANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le grandi reti transeuropee rappresentano una necessità inderogabile per realizzare, anche fisicamente, il mercato unico e, più in generale, l'integrazione dell'Europa;

esse sono anche un fondamentale fattore di impulso della ripresa economica del continente, dopo la lunga fase di rallentamento dello sviluppo degli ultimi anni;

l'Unione europea, tramite il Rapporto Van Miert, ha ridefinito i progetti speciali di tali reti, confermando, tra gli altri, i corridoi ferroviari e stradali n. 5 (Barcellona, Lione, Torino, Trieste, Kiev), 8 (Bari, Brindisi-Durazzo-Sofia, Varna) e il corridoio ferroviario ad alta velocità e a trasporto combinato nord-sud (Napoli-Bologna-Verona-Berlino) che interessano direttamente il nostro Paese;

il Governo italiano ha presentato una proposta di finanziamento e di accelerazione di detti progetti prioritari, ottenendo una adesione di massima a livello europeo;

peraltro nel DPEF 2004-2007 vengono indicati tra quelli prioritari solo i corridoi 5 e 8, e non si fa menzione del corridoio nord-sud che riveste una rilevanza essenziale per collegare l'intero Paese, ed in particolare il Mezzogiorno, con il cuore dell'Europa continentale e con il mercato tedesco, che rappresenta il maggior mercato di esportazione per il nostro sistema produttivo;

pur in presenza di alcune difficoltà da parte degli altri Governi europei coinvolti nell'opera (Austria e Germania), l'occasione della presi-

denza italiana dell'Unione europea rappresenta una opportunità particolare per imprimere un impulso decisivo alla fase di progettazione e di realizzazione del corridoio nord-sud;

su detta direttrice nord-sud un punto critico è rappresentato dalla tratta Bologna – Verona sulla quale è in corso da parecchi anni un progetto di raddoppio della linea ferroviaria che procede molto lentamente e che, realisticamente, non sarà ultimato prima del 2010,

si chiede di sapere:

se, alla luce delle recenti decisioni europee che lo stesso Governo italiano ha promosso e sollecitato, non si ritenga necessario proporre come prioritario anche il corridoio nord – sud, per la sua decisiva importanza al fine di adeguare la dotazione infrastrutturale del Paese ed in particolare del Mezzogiorno;

se, nell'ambito di tale scelta, non si ritenga pure necessario accelerare il raddoppio della tratta Bologna-Verona e adeguare alla nuova prospettiva la progettazione e la realizzazione della nuova linea ferroviaria con la quadruplicazione della stessa, in vista della sua predisposizione ad alta velocità e a trasporto combinato;

se, dato il rilevantissimo impatto del costituendo nodo ferroviario di Verona, come punto di incrocio di due grandi direttrici europee, est-ovest e nord-sud, sul territorio locale, e quindi la necessità di mantenere uno stretto rapporto con le istituzioni locali al fine di rendere compatibili e coerenti tali scelte con l'assetto urbanistico del territorio, non si intenda sollecitare la società Italfer a trasferire a Verona l'unità di progettazione di detto nodo.

(3-01188)

VITALI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nell'aprile del 2001 veniva istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime di reato, composto da esperti e da rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi e della mafia;

che con l'avvento del nuovo Governo l'Osservatorio è stato trasformato in Commissione, la quale ha elaborato e consegnato al Ministro la proposta di legge denominata «Legge – quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime di reato» che, attuando le direttive del Consiglio d'Europa del 15 marzo 2001, si propone di tutelare le vittime nel loro percorso di dolore;

che nell'ottobre del 2002 i rappresentanti delle associazioni delle vittime hanno presentato la proposta di legge ai parlamentari chiedendo di sottoscriverla per accelerarne *l'iter;*

che dal 31 dicembre 2002 la Commissione non è più stata rinnovata interrompendo così un lavoro prezioso che si era avviato;

che il 22 maggio 2003 le associazioni delle vittime si sono rivolte al Presidente della Repubblica per chiedere il ripristino della Commissione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro a non rinnovare più la Commissione dal dicembre scorso;

se non ritenga, anche in ragione della legittima protesta delle associazioni e dell'ottimo lavoro che era stato avviato, di ripristinare la Commissione sui problemi e sul sostegno delle vittime del reato presso il Ministero della giustizia.

(3-01189)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

fra il 1999 ed il 2000 la Banca Popolare di Lodi ha acquistato sulla piazza di Roma il pacchetto di maggioranza di ICCRI S.p.A. (ora Banca Eurosistemi spa) ed Efibanca;

l'iccri S.p.A. (ora Banca Eurosistemi spa) è l'ex Istituto Centrale di Categoria delle Casse di Risparmio, specializzato nella finanza e nei servizi di pagamento, con un portafoglio di 3.000 milioni di titoli al 31/12/1999 e 450 dipendenti circa;

Efibanca è stata, ed è tuttora, una Banca specializzata nei finanziamenti di medio e lungo termine a Clientela *corporate* (grandi imprese), con un segmento di mercato consolidato e di prestigio (5.500 milioni di crediti verso la clientela), che nel 1999 impiegava circa 430 lavoratori;

con l'acquisizione del pacchetto di maggioranza delle due banche la Banca Popolare di Lodi ha avviato una ristrutturazione che ha ridimensionato le attività delle due Aziende di Credito (il portafoglio titoli summenzionato ha preso altre strade ed ha contribuito all'acquisizione delle casse di Risparmio di Livorno, Pisa, Lucca, Imola, ecc.) ed ha provocato nell'immediato un centinaio circa di esuberi, mobilità infragruppo e la ricollocazione da allora ad oggi, in assenza di un piano industriale chiaro e con continui aggiustamenti rispetto alla riorganizzazione iniziale, di altre cento persone circa in altre realtà del gruppo Banca Popolare di Lodi, con notevoli disagi per tutto il personale;

oggi il Gruppo Banca Popolare di Lodi, per bilanciare la propria carenza di patrimonializzazione e redditività, oltre ad un'esposizione obbligazionaria ai limiti di guardia, intende ulteriormente ridimensionare la sua presenza, spostando a Lodi tutte le attività ancora redditizie e progettando la liquidazione del resto: è stata avviata in Efibanca una procedura per la definizione di oltre 90 esuberi;

una circostanza siffatta metterebbe a rischio complessivamente l'occupazione di ulteriori circa 700 lavoratori su Roma, privando il territorio romano di due aziende produttive, specializzate in servizi alle imprese, e con notevoli ricadute sull'indotto, dai servizi di consulenza informatica a quelli di sicurezza alle pulizie,

si chiede di sapere:

se siano state rispettate tutte le norme riguardanti l'acquisizione del pacchetto di maggioranza delle ex banche ICCRI S.p.A. ed Efibanca da parte della Banca Popolare di Lodi;

quali misure si ritenga opportuno adottare per scongiurare la chiusura delle attività su Roma, il blocco dei 90 esuberi e l'eventuale rischio di perdita dell'occupazione per circa 700 lavoratori (in forza alla BCL e dell'indotto) operanti nella Capitale.

(4-05044)

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

che la Sogin sta provvedendo in questi mesi al trasferimento di elementi di combustibile irraggiati dal deposito Avogadro di Saluggia (Vicenza), dove sono attualmente custoditi, all'impianto nucleare della BNFL di Sellafield (UK), dove saranno sottoposti al processo di ritrattamento;

che specificamente vengono oggi trasferiti a Sellafield 260 elementi irraggiati di tipo UO2 provenienti a suo tempo dalla centrale nucleare BWR ENEL del Garigliano (Sessa Aurunca in provincia di Caserta);

che il processo denominato «ritrattamento» non «disattiva» i materiali radioattivi, ma semplicemente consente la loro separazione, ed in particolare di separare uranio e plutonio, per uso nucleare o militare, da tutti gli altri prodotti radioattivi che li accompagnano, e che costituiscono i rifiuti radioattivi di tale processo, suddivisibili in rifiuti ad alta, media e bassa radioattività;

che le operazioni di ritrattamento di questi elementi di combustibile nucleare presso la BNFL di Sellafield avvengono a seguito di uno specifico contratto di cui si ignora il contenuto,

si chiede di sapere:

se tale specifico contratto sia coperto da qualche forma di segreto oppure se sia possibile conoscerne il contenuto ed averne copia;

quando sia stato stipulato tale specifico contratto, tra quali contraenti, quali ne siano l'oggetto, i limiti, la validità, la durata, le clausole, i costi, le penali, ecc;

cosa venga previsto in tale specifico contratto per quanto riguarda la restituzione al nostro Paese dei rifiuti radioattivi a bassa, media ed alta radioattività che si generano nel processo di ritrattamento;

cosa venga previsto in tale specifico contratto per quanto riguarda la destinazione dell'uranio e del plutonio recuperati;

quali accordi siano stati presi per il ritorno in Italia del plutonio e dell'uranio accumulati complessivamente a Sellafield dalla BNFL a seguito del riprocessamento di combustibile nucleare irradiato proveniente da tutti i contratti «italiani», quali siano i tempi, le modalità, le destinazioni, i pesi, i volumi, la radioattività ed i costi previsti;

quali accordi siano stati presi per il ritorno in Italia dei rifiuti radioattivi prodotti complessivamente dal riprocessamento presso la BNFL di Sellafield del combustibile irraggiato proveniente dall'Italia, nell'ambito di qualsiasi contratto, quali siano i tempi, le modalità, le destinazioni, i pesi, i volumi, la radioattività, le sistemazioni ed i costi previsti.

(4-05045)

BUDIN. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali* – Premesso che:

nel Comune di Resia, che copre il territorio dell'omonima valle situata nelle Alpi Giulie in Provincia di Udine, nella scuola dell'infanzia locale non sarebbe più prevista l'apertura di due sezioni perché per la seconda mancherebbe un solo alunno (sono iscritti infatti 28 alunni, mentre in base alla normativa vigente ne sono richiesti 29);

in tal caso non verrebbero più garantiti una serie di progetti particolari tra i quali l'insegnamento di inglese, di musica e di altri progetti legati alla storia e alle tradizioni culturali locali, all'ambiente naturale, ecc.;

la riduzione della scuola ad un'unica sezione (a causa della mancanza di un solo alunno) rappresenterebbe oggettivamente un indebolimento culturale per la Val Resia;

accanto ai noti motivi che richiedono il rafforzamento della tutela attiva per le comunità presenti nelle realtà montane – tutela funzionale oltretutto alla salvaguardia dell'ambiente montano – per quella resiana vanno prese in considerazione anche le sue peculiarità linguistiche e culturali;

tali peculiarità trovano basi legislative di tutela sia nella legge n. 482/1999 per le minoranze linguistiche storiche sia nella legge n. 38/2001 per la minoranza slovena,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della questione in premessa e se e come ritengano di intervenire in favore della protezione e dello sviluppo della realtà della Val Resia.

(4-05046)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 16 aprile 2002 e 15 maggio 2002 l'interrogante ha presentato due atti di sindacato ispettivo (4-01975 e 4-02178) sulla vicenda del poliambulatorio «Pammatone» di Genova;

in data 23 gennaio 2003 ha ricevuto una risposta alla prima interrogazione, piuttosto elusiva, reticente ed incompleta;

è ancora in attesa di ricevere una risposta alla seconda interrogazione;

il Presidente della Giunta regionale ligure, Sandro Biasotti, ha ammesso pubblicamente di aver avuto dei finanziamenti dal proprietario del Poliambulatorio;

il poliambulatorio sarebbe stato preso in affitto dall'ospedale «San Martino» per praticarvi anche attività *intramoenia;*

premesso inoltre che:

l'ospedale «San Martino» ha deliberato, per quanto riguarda l'utilizzazione del laser ad eccimeri e degli ambulatori del Centro Polispecialistico «Pammatone», l'utilizzo di personale libero professionista e non facente parte dell'organico aziendale, allo scopo di effettuare interventi chirurgici per difetti rifrattivi;

la motivazione addotta per non assegnare l'incarico di primario di chirurgia plastica al prof. Bormioli, in quanto proveniente dall'ospedale pubblico di Pietra Ligure e quindi con un aggravio di spesa, non vale per un professionista privato che sarà pagato dall'ospedale «San Martino»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei suddetti fatti;

se non ritenga che all'interno del «San Martino», che è il più grande ospedale d'Europa e che vanta la presenza di ottimi oculisti, vi siano le professionalità atte a svolgere attività *intramoenia* al «Pammatone»;

se non ritenga che i medici oculisti del «San Martino» e della clinica universitaria che hanno utilizzato il laser in attività *intramoenia* fino ad oggi, siano stati penalizzati sul piano professionale e patrimoniale;

se risponda al vero che il professionista che userà il laser era già dipendente della società «Medicina 2000», sia stato licenziato dal petroliere proprietario di «Medicina 2000» e che per questo abbia intentato un'azione legale risarcitoria;

se sia vero che l'incarico pagato dall'ospedale «San Martino» servirà a sanare il contenzioso tra «Medicina 2000» e l'oculista licenziato;

se ritenga opportuno sanare con denaro pubblico un contenzioso tra privati;

quali siano le responsabilità della Giunta regionale ligure in questo stravolgimento delle finalità del «Pammatone» e nello svilimento delle professionalità dell'Ospedale «San Martino» e della clinica univesitaria.

(4-05047)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

dopo un lungo periodo di tranquillità sociale, tale da far ritenere che sia la criminalità comune che quella organizzata ormai fossero state stroncate, il territorio della provincia di Brindisi è costretto a registrare un numero crescente di episodi inquietanti;

nello specifico, nelle ultime ore:

a San Pietro Vernotico, ignoti criminali hanno fatto esplodere una bomba collocata vicino alla saracinesca di un bar; un'altra bomba è stata fatta esplodere vicino all'abitazione di un pensionato, mentre poco prima un incendio era stato appiccato all'interno della villa comunale;

a Torre Santa Susanna alcuni colpi di fucile sono stati esplosi all'indirizzo del Comando di Polizia Municipale;

a Ceglie Messapico, durante la notte, una bottiglia incendiaria è stata collocata nei pressi dell'abitazione del sindaco della città, il dott. Mario Annese;

la dinamica di tali gravissimi atti, che si aggiungono ad altri avvenuti nelle precedenti settimane, dimostra non solo che il crimine ciclicamente rialza la testa con grande virulenza, ma che tutto ciò avviene all'insegna di una arroganza senza limiti se ci si spinge, come è avvenuto a San Pietro, a consumare ben tre azioni criminose in un raggio di azione limitato nello spazio di pochi minuti l'una dall'altra; se, come è avvenuto a Torre, si prende di mira un obbiettivo simbolico quale è il Comando della Polizia urbana; se, come è avvenuto a Ceglie, si prende di mira un conosciutissimo e molto stimato primo cittadino,

si chiede di sapere:

quale sia la lettura che il Governo ritiene di dare dell'accaduto e se al riguardo segnali preventivi siano stati avvertiti dai soggetti che sul territorio rappresentano lo Stato, oppure questi fatti abbiano colto di sorpresa i medesimi;

se il Governo non ritenga di dover intervenire con decisione in una realtà che, se non opportunamente tutelata, potrebbe, entro pochissimo tempo, ritrovarsi a fronteggiare una vera e propria emergenza criminale;

se sempre il Governo medesimo non ritenga che quanto avvenuto faccia emergere un sostanziale mancato controllo del territorio da parte dei soggetti preposti all'azione di contrasto al crimine;

quali siano le cause di quanto evidenziato e quali le iniziative che si intenda assumere al riguardo.

(4-05048)

BOREA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che i Pm di Milano hanno opposto il segreto investigativo agli ispettori del Ministero della giustizia riguardo all'ormai famoso fascicolo 9520/95, nonostante fossero ormai scaduti i termini previsti dal codice di procedura penale per le conclusioni delle indagini investigative, si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, anche in sede disciplinare, atteso che il Csm, probabilmente ignorando le ragioni e i termini del rifiuto, ha preventivamente manifestato solidarietà ai Pm Boccassini e Colombo.

(4-05049)

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (*Già* 3-00796)

(4-05050)

IOVENE, DE ZULUETA, MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – (*Già* 3-01131)

(4-05051)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali, della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Considerato il valore storico, artistico e culturale del Castello Carrarese di Padova, il cui recupero e la cui destinazione sono da tempo oggetto di

una cooperazione tra l'Agenzia del Demanio e il Ministero per i beni culturali, che avrebbe dovuto preludere alla consegna definitiva ai beni culturali di questo importante immobile,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni alla base dell'improvviso e inaspettato veto, da parte del Ministero della giustizia, al passaggio di competenze al Ministero per i beni culturali fissato per lo scorso mese di maggio 2003;

se questa interruzione piuttosto strana non dipenda dalla inclusione dell'opera in questione nell'elenco dei beni da alienare, e quindi oggetto della cartolarizzazione che il Governo si accinge a mettere in atto;

in caso di risposta affermativa come si possa giustificare alle generazioni presenti e future l'alienazione di beni come quello indicato, che defrauda lo Stato di una funzione e di una ricchezza che non possono essere riportate ad una logica commerciale e di breve periodo.

(4-05052)

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosceva al personale delle Forze Armate trasferito d'autorità «il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97»;

l'art. 13 della legge n. 97/79 prevedeva che «la misura del trattamento era determinata ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417»;

l'art. 1 della legge n. 417/78, nel fissare le modalità di corresponsione «dell'indennità di trasferta», ne riconosceva il relativo diritto al personale «comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri»;

considerato che:

la materia concernente l'indennità di trasferimento spettante al personale militare è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie Generale, n. 77 del 2 aprile 2001);

l'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze Armate trasferito d'autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza» un'indennità mensile «pari a trenta diarie di missione», in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi»;

l'art. 1 della legge n. 86/2001 prevede pertanto, quale unico requisito per l'erogazione dell'indennità di trasferimento d'autorità, l'essere la nuova sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza;

l'art. 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 prevede testualmente che: «La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001» (comma 2);

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni giuridiche e le sottese inespresse motivazioni per cui la Direzione Generale del personale militare, nel diramare le proprie istruzioni per l'applicazione della citata legge n. 86/2001 (circolare DGPM/IV/12º/069740/10/B.32 del 6 giugno

2001), continui, pur dopo la indicata novella legislativa, a richiedere ancora, per l'erogazione dell'indennità di trasferimento d'autorità, l'ulteriore requisito (non più previsto ed espunto dal testo normativo) dell'essere le sedi di provenienza e di nuova destinazione ubicate «in comuni diversi distanti tra loro almeno 10 chilometri». La Direzione Generale richiama peraltro una pronuncia resa dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria n. 7 del 28 aprile 1999, ma oramai superata (siccome relativa alla normativa di cui alla citata legge n. 100/87) per essere intervenuta in materia la successiva citata nuova disciplina di cui alla legge n. 86/2001.

(4-05053)

PETERLINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

come risulta dalla stampa e dal sindacato autonomo di polizia, la corte dei Conti di Bolzano ha aperto l'udienza per la condanna di un poliziotto di Bolzano al pagamento di una somma di 500.000 euro circa a seguito di un incidente verificatosi nell'espletamento del suo dovere;

il poliziotto è responsabile di aver ferito accidentalmente in servizio un proprio collega, che a causa dell'incidente è stato lontano dal lavoro per oltre un anno. I fatti risalgono al novembre del 1997, quando nel corso di un'operazione del personale della Questura di Bolzano venne sequestrata una pistola di piccolo calibro. Nell'esaminare l'arma – destinata alla rottamazione – uno dei poliziotti esplose accidentalmente un colpo che ferì un collega. L'incidente, che inizialmente non destò troppe preoccupazioni, si rivelò in realtà grave, e costrinse il secondo agente a ricorrere a complesse cure mediche e a stare lontano dal servizio per oltre un anno. Lo Stato, nel corso del tempo, lo indennizzò di quanto gli era dovuto; l'agente venne poi reintegrato in servizio, sempre a Bolzano, dove lavora tutt'oggi. Anche il poliziotto che ha fatto partire il colpo resta in servizio a Bolzano. Per accertare le sue responsabilità si aprì anche un'indagine penale, che si concluse nel 1999 con l'archiviazione del procedimento per la totale mancanza di colpa grave. La Corte dei Conti ha aperto l'udienza nella quale lo Stato ha chiesto al poliziotto di risarcire oltre 500 mila euro, restituendo ciò che lo Stato ha calcolato aver speso per indennizzare l'agente ferito;

in Italia il risarcimento di un danno occorso in servizio è una realtà cui ogni poliziotto può andare incontro svolgendo il suo lavoro quando rischia la vita per assolvere il proprio dovere e servire lo Stato;

le operazioni della polizia di Stato sono esposte a rischi e incidenti con conseguenze avvolte drammatiche e dolorose,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una riforma della normativa in vigore in materia di organi di polizia nell'esercizio delle loro funzioni, in special modo con riferimento alle richieste di risarcimento di danni non giustificabili;

se e come il Ministro intenda intervenire nei casi specifici segnalati.

(4-05054)

BOREA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

è stata data notizia attraverso il quotidiano «Il Giornale» di alcune dichiarazioni dei sostituti procuratori di Palermo, Roberto Scarpinato (Pm del processo Andreotti) e Antonio Ingroia (Pm del processo Dell'Utri), già pubblicate nell'ultimo numero di «Micromega», nelle quali i due sostituti procuratori propongono di «sospendere autoritativamente la democrazia elettiva aritmetica al fine di salvare la democrazia sostanziale...contro la stessa volontà della maggioranza»;

tali espressioni appaiono all'interrogante addirittura eversive, non apparendo chiare le finalità a cui i due intendono fare riferimento, attraverso una vera e propria istigazione all'utilizzo per fini strumentali e impropri del potere giudiziario,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, anche sotto il profilo disciplinare, per censurare così gravi iniziative di due esponenti della magistratura italiana, che potrebbero, ad avviso dell'interrogante, apparire rilevanti anche per un probabile rilievo di natura penale;

se i due sostituti procuratori conservino le funzioni di Pm del Distretto Antimafia, nonostante sembri sia scaduto il termine massimo previsto dal Csm.

(4-05055)

RONCONI. – *Al Ministro della giustizia*. – Atteso:

che oltre un anno fa, a seguito di una lunga ispezione presso la Procura di Perugia da parte di funzionari inviati dal Ministero della giustizia, lo stesso Ministro ritenne necessario inviare al CSM richiesta di trasferimento del Procuratore capo Dott. Nicola Miriano per incompatibilità ambientale;

che la Procura di Perugia, nei mesi scorsi, è stata interessata dalla cosiddetta «vicenda Donti», nota pure come «scandalo dei fallimenti»;

che dall'ispezione ministeriale, a quanto consta all'interrogante, sarebbero state individuate gravi irregolarità, tanto che sarebbero state aperte indagini presso la Procura di Firenze, divenuta competente per *legittima suspicione;*

che, nonostante ripetute interpellanze, nulla si è ancora verificato e nessuna iniziativa sarebbe stata assunta dal CSM, come se fossero state messe in atto deliberate manovre dilatorie;

che la gravissima situazione di incertezza è stata sottolineata in una intervista a «Il Messaggero» del 9 maggio 2003 dal Dott. Paolo Micheli, segretario umbro della Associazione Nazionale Magistrati, il quale – riferendosi alla Procura di Perugia e specificatamente alla richiesta del Ministro – testualmente affermava: «Non si possono tenere tanti magistrati appesi ad una decisione: perché è quanto accade in questo momento a Perugia...» e poi: «... Abbiamo una Procura, quella di Perugia, praticamente appesa. E molti sembrano approfittare proprio di questa situazione. Da qui la necessità, e lo sollecito da Segretario dell'ANM, che si vada presto ad una decisione...»,

si chiede di sapere:

se la presunta incompatibilità ambientale del Procuratore capo Dott. Miriano non determini gravi incertezze e disservizi nella amministrazione della giustizia;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo per sollecitare il CSM ad un giudizio sul merito della questione;

se il Guardasigilli non ritenga grave inoltre il perdurare di tale situazione, soprattutto in una Procura importante e strategica per molti processi anche di risonanza nazionale coinvolgendo politici, finanzieri e comunque personaggi assai noti all'opinione pubblica;

se tale ritardo non possa, a suo avviso, davvero essere conseguenza proprio dei processi importanti che interessano il Tribunale di Perugia.

(4-05056)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e delle comunicazioni*. – Premesso che:

in località La Colonia nel comune di Gualdo Tadino (Perugia) è prevista l'installazione di un'antenna per telefonia mobile di ultima generazione;

il sito prescelto anche con l'accordo del comune risulta inopportuno per l'impatto paesaggistico ed ambientale, per la vicinanza con diverse abitazioni e per la presenza in quella zona di ragazzi *scout* provenienti da tutta Italia;

la delibera della giunta comunale di Gualdo Tadino n.492 del 24/10/01 recita nell'oggetto testualmente: «assegnazione in comodato oneroso al gruppo *scout* Gualdo Tadino 1 dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Colonia della gioventù»;

considerato che:

è necessario rispettare il doveroso principio di precauzione per la salute di tutti i cittadini, come confermato anche dalla Commissione europea;

anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l'inquinamento elettromagnetico come uno dei quattro problemi mondiali, sottolineando che si deve procedere all'esposizione al minor rischio possibile;

la maggior parte delle ricerche scientifiche conferma che è opportuno un approccio di massima cautela di fronte ai campi elettromagnetici ad alta frequenza prodotti dalle antenne; il massimo di tutela è suggerito per i bambini fino ai quattordici anni per la loro condizione fisica di maggiore fragilità di fronte a possibili rischi;

ci sono altri esempi, anche in Umbria, di comuni che hanno risolto il problema dell'esposizione ai campi elettromagnetici con una politica di riduzione del danno, individuando un unico polo per le antenne, come nel caso del comune di Pietralunga;

già è nato un comitato di cittadini del luogo che sta cercando una soluzione alternativa per l'installazione dell'antenna al fine di contemperare l'interesse degli abitanti e quello dell'azienda installatrice;

nel decreto del Ministro delle comunicazioni relativo alla installazione delle antenne risulta che rimangono protetti i siti sottoposti a tutela dei beni culturali e ambientali sulla base del decreto legislativo 490/1999;

sembra che anche il Corpo Forestale dello Stato abbia dato parere negativo all'installazione dell'antenna sul sito La Colonia,

si chiede di sapere:

se sia stato chiesto da parte del comune di Gualdo Tadino il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali per l'installazione dell'antenna, essendo l'area di notevole pregio culturale ed ambientale;

se non sia il caso di intervenire celermente al fine di trovare una soluzione alternativa per l'installazione dell'antenna insieme al gestore di telefonia mobile, al comune ed al comitato dei cittadini;

se non sia il caso di sensibilizzare i gestori delle reti per adottare soluzioni tecnologiche, già utilizzate in altri Paesi, al fine di dare un migliore risultato per gli utenti dei cellulari con un'esposizione più bassa al campo elettromagnetico.

(4-05057)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Posto che:

il CPT (Centro di Permanenza Temporanea) di Modena, attivato da pochi mesi, ha subito manomissioni, danneggiamenti gravi e che già decine sono gli ospiti che sono potuti fuggire;

è del tutto evidente che quanto accade è da attribuire a limiti e carenze della struttura e soprattutto ad un organico di personale di polizia del tutto inadeguato per quantità e professionalità, tanto che fin dall'entrata in attività della struttura denunce in questo senso sono state espresse, tra l'altro, da quasi tutti i sindacati di polizia,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che a carico di agenti addetti al CPT di Modena sono stati attivati «avvisi disciplinari», e ciò con relazione a quanto accaduto nel centro;

se, in caso di conferma, non si ritenga di annullare tali provvedimenti disciplinari poiché mancanti del presupposto essenziale della responsabilità in quanto il malfunzionamento del centro è da attribuire a fattori ai quali è estranea l'attività degli operatori di polizia addetti alla struttura.

(4-05058)

GUERZONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Posto che:

la direttiva del 1º dicembre 1993 della Presidenza del Consiglio dei ministri tuttora vigente reca disposizioni in materia di assunzione obbligatoria delle categorie protette e di tirocinio per i portatori di *handicap;*

nonostante la legge n. 68/99 che interviene sulla stessa materia, molte pubbliche amministrazioni purtroppo non utilizzano ancora la legislazione in atto per favorire l'inserimento dei disabili al lavoro, in quanto ritengono manchino precise modalità di attuazione,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga urgente chiarire alle pubbliche amministrazioni che la direttiva del 1º dicembre 1993 è tuttora vigente ed impartire nuove direttive che richiamino le amministrazioni pubbliche alla piena attuazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 165/2001, che consente l'assunzione al lavoro di coloro che vi sono stati avviati da progetti a ciò finalizzati.

(4-05059)

GUERZONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Posto che:

gli uffici dell'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pubblici (INPDAP) di Modena, da tempo gravemente sottorganico, mancano attualmente addirittura della metà dell'organico secondo il fabbisogno definito nel 2001;

in conseguenza di ciò sono giacenti ed inevase 13.000 pratiche (riscatti, ricongiungimenti, trasferimenti, eccetera) ed oltre 6.500 affari previdenziali e che tale giacenza tende ad ampliarsi ogni anno con gravi disagi degli utenti (dipendenti pubblici) e pesanti condizioni di lavoro degli operatori degli uffici;

gli intollerabili ritardi nelle conclusioni delle pratiche – durano anche oltre dieci anni – provocano esborsi finanziari a carico dell'ente che ascendono a miliardi, per interessi e rivalutazioni,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga opportuno rappresentare alla Direzione Nazionale INPDAP, in attesa dello sblocco delle assunzioni e delle domande di mobilità, la necessità urgente di un ampliamento del personale degli uffici di Modena anche per un riequilibrio delle assegnazioni rispetto agli altri uffici dello stesso ente dislocati nel territorio.

(4-05060)

GASBARRI, DETTORI, GIOVANELLI, PASCARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 («Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»), ha introdotto il concetto di «grandi eventi» come possibile causa di «danni all'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente», in presenza dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile;

l'articolo 5-*bis* del suddetto decreto-legge prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (relative alla dichiarazione dello stato di emergenza ed al potere di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri), si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza»;

sulla base di tale supporto legislativo, il Dipartimento della protezione civile ha gestito tutta una serie di «grandi eventi» ed in particolare: il vertice INCE di Trieste (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2001), il «Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo» indetto dalla F.A.O., in Roma (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 2002), il vertice NATO-Federazione russa del 28 maggio 2002 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 2002), il semestre di Presidenza italiana della Unione europea (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2002), la cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 2002), la cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escrivà (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2002), l'incontro internazionale per la pace del 1º, 2 e 3 settembre 2002 nel territorio della città di Palermo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2002), il IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino nel territorio del comune di Copertino, in provincia di Lecce (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2003);

le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano, come già detto, anche ai «grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile» e, comunque, come recita l'articolo 5 del decreto-legge n. 343, hanno come oggetto attività «finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio»;

al contrario, l'attività del Dipartimento della protezione civile non si è limitata alla previsione o prevenzione dei rischi connessi con i grandi eventi, ma alla vera e propria gestione degli stessi, comprendente l'organizzazione delle strutture ricettive e la realizzazione di infrastrutture di supporto all'evento, nonché dei relativi contratti di appalto;

la gestione di tali grandi eventi comporta spese notevoli che, come stabilito dalle apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, sono poste a carico del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, destinato ad attività di soccorso alle popolazioni,

si chiede di sapere:

se la copiosa attività svolta dal personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'organizzazione e la gestione dei grandi eventi, non finalizzata alla previsione, prevenzione ed eventuale contrasto di eventi calamitosi, ma alla materiale gestione, anche di tipo alberghiero, dell'evento stesso, non si configuri come una illecita distrazione di detto personale dai propri compiti istituzionali a discapito dell'attività di protezione civile ed, in ultima analisi, delle popolazioni da proteggere;

se le spese sostenute dal Dipartimento della protezione civile per l'organizzazione e la gestione dei grandi eventi, poste a carico del Fondo

per la protezione civile – come specificato nelle relative ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri – siano, di volta in volta, reintegrate dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposite assegnazioni di fondi ovvero vengano a depauperare le disponibilità assegnate al Fondo in vista delle emergenze di protezione civile;

quali spese siano state sostenute dal Dipartimento della protezione civile per l'organizzazione e la gestione di ciascuno dei grandi eventi in premessa;

quali somme siano state specificamente assegnate al Fondo per la protezione civile come anticipazione o reintegrazione delle spese sostenute per i suddetti grandi eventi;

quali contratti siano stati stipulati in deroga dalle normative vigenti, con quali ditte e per quale ammontare;

se il Governo non ritenga opportuno rispettare quanto disposto dalla legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, che prevede l'utilizzo dell'ordinanza esclusivamente per l'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, evitandone così l'abuso e l'uso improprio.

(4-05061)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che nella serata di lunedì 21 luglio 2003 all'ingresso dell'abitazione del sindaco di Ceglie Messapica (Brindisi), dott. Mario Annese, è stata rinvenuta una bottiglia incendiaria all'interno di un sacchetto di carta;

che all'interno dello stesso sacchetto sono stati trovati volantini con minacce e affermazioni deliranti da parte di un fantomatico gruppo anarchico;

che quanto accaduto fa seguito ad altri analoghi episodi, uno dei quali nell'aprile scorso riguardò la chiusura con una catena del cancello di ingresso del Comune, mentre dentro erano presenti vigili urbani provenienti da alcuni comuni della provincia;

che anche in quella occasione furono rinvenuti volantini simili a quelli innanzi evidenziati;

che ovviamente le Forze dell'Ordine stanno facendo accertamenti per individuare i responsabili,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare affinché siano individuati i responsabili di fatti così gravi e sia evitato il ripetersi degli stessi.

(4-05062)

CICCANTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che con la circolare ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1806 del 7.05.2003 e con i conseguenti Decreti Prefettizi di rispettiva competenza territoriale è stato disposto il «divieto temporaneo

della circolazione agli autotreni ed autoarticolati sulla strada statale n. 16, con temporanea deviazione sull'autostrada A/14, per gravi motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse»;

che il tratto di autostrada interessato è quello compreso tra Rimini e Termoli, lungo il quale non si trovano aree di sosta attrezzate per i mezzi pesanti, né ci sono strutture ricettive per eventuali pause di riposo, così come prescritto per legge agli autisti di mezzi pesanti di lungo percorso;

che la circolare in questione, pur condivisibile nelle sue finalità, ha creato e crea a tutt'oggi gravi problemi agli autisti dei mezzi pesanti, in quanto costretti a rimanere sul tratto autostradale di che trattasi, senza possibilità di uscita nemmeno per bisogni di prima necessità, nonché per urgenze attinenti la sicurezza dei mezzi presso servizi autorizzati di assistenza meccanica, di cui il tratto autostradale in parola risulta sprovvisto;

che la circolare di cui trattasi, se interpretata alla lettera, come fanno alcuni Prefetti – è il caso di quello della Provincia di Ascoli Piceno – comporta la creazione di veri e propri «posti di blocco» all'uscita dell'autostrada da parte della Polizia Stradale, che costringono i mezzi pesanti, che escono dall'autostrada per bisogni di prima necessità (come mangiare, dormire, ovvero fruire di un'officina specializzata), a pericolose manovre di inversione di marcia per rientrare sulla stessa autostrada, con minaccia di gravi sanzioni (ritiro della carta di circolazione);

che un simile comportamento configura, di fatto, un «sequestro degli autisti e dei relativi mezzi» da parte delle forze dell'ordine che ne inibiscono l'uscita, in quanto li costringe a rimanere sull'autostrada per il tratto indicato ed a fruire dei servizi della stessa, anche quando questi sono inadeguati alle esigenze dei conduttori di mezzi pesanti;

che il risultato che consegue dall'applicazione della richiamata circolare può rivelarsi dannoso alla sicurezza pubblica e all'incolumità delle persone, a causa della «costrizione» subita dagli autisti a rimanere sull'autostrada senza poter fruire di idonea assistenza tecnica in officine esterne, ovvero di servizi alla persona in idonee strutture ricettive situate nelle immediate vicinanze dei caselli autostradali;

che urge una integrazione alla circolare di cui trattasi, che faccia salve le uscite dall'autostrada per problemi «di prima necessità» da soddisfare nel raggio di pochi chilometri, con obbligo di rientro nello stesso casello autostradale di uscita, onde evitare il pregiudizio delle finalità del provvedimento amministrativo, miranti alla salvaguardia del traffico leggero e locale del sistema viario sul tratto di dorsale adriatica preso a riferimento dalla stessa circolare;

che il danno prodotto agli autisti di mezzi pesanti si riverbera anche sulle attività artigianali e commerciali, come dimostrato anche dalle diverse lettere di protesta delle associazioni di categoria, che vedono la clientela che assicura loro la sussistenza tagliata fuori da un provvedimento amministrativo ingiusto e vessatorio;

che il TAR delle Marche, investito della problematica in via giudiziale, ha sospeso l'efficacia dei decreti attuativi della citata circolare an-

che per alcune delle ragioni sopra richiamate e che, pertanto, urge l'immediato adeguamento al disposto del Giudice adito,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adeguare all'ordinanza del TAR delle Marche anche la circolare n. 1806 del 7.05.2003, nelle parti in cui ne è stata dichiarata l'illegittimità;

se, oltre l'adeguamento al giudizio di cui al punto che precede, si ritenga di procedere ad una modifica in ragione delle motivazioni dianzi espresse;

entro quali tempi si intenda procedere agli adempimenti richiesti, stante il perdurante pregiudizio in corso per autisti di mezzi pesanti, commercianti ed artigiani, oltre che della pubblica incolumità;

se, in via subordinata, al fine di accelerare le procedure connesse alla prassi della concertazione, non si ritenga utile procedere ad una immediata interpretazione autentica delle disposizioni presenti nella richiamata circolare, onde superare la pedissequa interpretazione letterale, che ne rappresenta una forzatura in rapporto alle finalità della circolare in parola, essendo il bene tutelato «il divieto di attraversamento dei centri rivieraschi dell'Adriatico» e non l'uscita per l'approvvigionamento di servizi di prima necessità per gli autisti di mezzi pesanti;

se, mentre si procede agli adempimenti richiesti, non si ritenga opportuno dare disposizioni ai Prefetti competenti per territorio di rimuovere i «posti di blocco», laddove predisposti, che vietano l'uscita agli autotreni dai caselli autostradali, affinché i controlli avvengano lungo gli assi stradali che sono inibiti al traffico dei mezzi pesanti, al fine di evitare azioni mirate verso situazioni predeterminate.

(4-05063)

CARELLA. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

ai sensi della legge n. 264 del 2 agosto 1999 e del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute debbono emanare un provvedimento che determini i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui ai decreti ministeriali datati 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie) per l'anno accademico 2003-2004;

l'attivazione di tali corsi risulta essere una mera esecuzione dell'articolo 5 della legge n. 251 del 2000;

la legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha disciplinato l'accesso alle Lauree specialistiche per le professioni sanitarie, nell'ovvio presupposto che queste siano istituite nelle facoltà di Medicina e quindi celermente attivate;

il Ministero della salute ha avviato, nei mesi scorsi, una rilevazione che ha interessato le Università degli Studi, le Regioni e le Federazioni Nazionali dei Collegi Professionali e le Associazioni professionali delle Professioni Sanitarie. Nel corso di tale rilevazione i Ministeri interessati

ipotizzarono, trovando il consenso delle Regioni e delle Federazioni e delle Associazioni, di programmare l'istituzione dei corsi di laurea specialistica, quantificando i relativi accessi nell'ordine del 5% rispetto ai valori indicati per la formazione universitaria delle lauree di base per il prossimo anno accademico;

tali lauree specialistiche sono finalizzate a formare Dirigenti e cultori delle discipline delle specifiche professioni con funzioni rivolte anche all'organizzazione ed al *management* delle professionalità conseguite con la laurea di primo livello;

l'ordinamento didattico delle Lauree specialistiche non si presta a confusioni di sorta con la professione medica,

l'interrogante, nel ritenere non più ulteriormente derogabile l'avvio di tali corsi, rispetto al quale sono stati dichiarati precisi impegni sia da parte del Ministero della salute che dal Ministero dell'università, chiede di conoscere quali siano le determinazioni dei Ministri in indirizzo sulle reali intenzioni di questo Governo rispetto alla volontà di applicare uno dei passaggi fondamentali della legge n. 251 del 2000 e di dare corso, quindi, alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica per le professioni sanitarie, precisandone criteri e modalità.

Tale chiarimento appare non più procrastinabile, in quanto i tempi tecnici per la organizzazione dei corsi e per le immatricolazioni sono ormai ampiamente superati.

(4-05064)

CARELLA. – A*l Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

la Regione Puglia, Assessorato ai lavori pubblici – difesa del suolo – risorse naturali, in data 23 gennaio 2003 comunicava al Ministero in indirizzo e al Dipartimento della Protezione Civile che per la prosecuzione degli interventi finalizzati a soddisfare le esigenze abitative in favore delle zone pugliesi colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 (legge n. 32 del 1992) aveva contratto apposito mutuo stipulato con l'A.T.I. avente capogruppo la Banca OPI s.p.a. di Roma;

il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto all'erogazione dei fondi di cui all'articolo 144, comma 6, 2º capoverso, della legge 23.12.2000 (Legge finanziaria per il 2001) per l'ammortamento del mutuo;

alla fine del mese di giugno 2003 è già stata pagata la prima rata del mutuo anzidetto;

la Direzione generale Aree urbane di codesto Ministero ha, da tempo, predisposto la proposta di ripartizione dei fondi, sulla base delle esigenze avanzate dai comuni interessati, redigendo apposita lista da sottoporre all'approvazione del Ministro, quindi per la delibera CIPE, come previsto dalla legge n. 32 del 1992;

i comuni interessati sono 14, tutti piccoli comuni dell'area del Subappennino dauno in Provincia di Foggia, per i quali sono pronti, in virtù del mutuo contratto, 11.161.390 euro non spendibili dalle famiglie pro-

prietarie, fino a quando il Ministro non sottoscriverà la proposta di ripartizione dei fondi,

l'interrogante chiede di conoscere quali gravi ragioni impediscano, ai sensi della legge, l'approvazione del riparto dei fondi predisposto dalla Direzione generale Aree urbane, ben sapendo della gravità dei tempi intercorsi per le famiglie destinatarie degli interventi di quelle aree e delle difficoltà fino ad ora sostenute, anche con danni economici per l'aggiornamento dei costi nel mercato delle costruzioni.

(4-05065)

SODANO Calogero, MELELEO, SEMERARO, CICCANTI, CHERCHI, MAFFIOLI, KAPPLER, SANZARELLO, DEMASI, OGNIBENE, PEDRIZZI, GABURRO, RUVOLO, FORTE, COZZOLINO, CONTESTABILE, MEDURI, BATTAGLIA Antonio, CRINÒ, SALZANO, GRECO, NESSA, FEDERICI, FORLANI, GUZZANTI, IANNUZZI, D'IPPOLITO, CHIRILLI, ZORZOLI, ZICCONE, TREMATERRA, RONCONI, RIZZI, BOREA, CALLEGARO, IERVOLINO, DANZI, CASTAGNETTI, FABBRI, SCOTTI, PASTORE, MANFREDI, GENTILE, CURTO, MORSELLI, COMPAGNA, ULIVI, CANTONI, PALOMBO, CARRARA, BRIGNONE, FIRRARELLO, MENARDI, GIRFATTI, SAMBIN, ARCHIUTTI, MAINARDI, FALCIER, TREDESE, ASCIUTTI, BOSCETTO, COSTA, DE RIGO, MINARDO, PICCIONI, FERRARA, PROVERA. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che la scelta antinucleare operata 15 anni fa dal nostro Paese si trova oggi di fronte a sfide che segneranno il futuro dell'intero continente, tanto sul piano dei rapporti economici internazionali, quanto su quello delle politiche ambientali;

che è ormai impossibile obliterare le crescenti difficoltà di approvvigionamento di energia considerato che oggi l'Unione europea importa la metà del suo fabbisogno, ma con gli attuali ritmi di crescita, nel giro di 30 anni, le importazioni rischiano di salire al 70 per cento del fabbisogno complessivo, con un tasso di dipendenza del 70 per cento per il gas e del 90 per cento per il petrolio;

che questa tendenza si accentuerà nel tempo; infatti, a parte le riserve di gas e petrolio del Mare del Nord, in gran parte già in via di esaurimento, l'Unione europea anche nella sua composizione allargata dispone solo di risorse carbonifere;

che il Libro verde della Commissione europea già nel novembre 2000 aveva denunciato il continuo aumento della dipendenza energetica dell'Unione dall'esterno ed evidenziato i rischi economici, sociali, ecologici e fisici di questa dipendenza mostrando uno scenario in cui l'Unione europea non dispone di mezzi efficaci per influenzare il mercato internazionale;

che questi dati appaiono purtroppo incontestabili e la stessa speranza nell'impiego delle energie rinnovabili – com'è noto – non può rappresentare che una risposta molto parziale ai problemi di approvvigiona-

mento; infatti, secondo le stime più ottimistiche, fra 20 anni non più del 10 per cento del fabbisogno complessivo potrà essere coperto da fonti rinnovabili;

che è giustificata, quindi, la preoccupazione diffusa nei Paesi dell'Unione europea la quale ha dovuto prendere atto della pericolosità – per lo stesso futuro del pianeta, quanto meno volendo rispettare un cauto principio di precauzione – delle emissioni di gas serra tanto che i Paesi europei si impegneranno presto, con la ratifica del Protocollo di Kyoto, a una drastica riduzione – entro il 2012 – delle emissioni di CO_2, pari complessivamente all'8 per cento rispetto al livello di emissioni raggiunto nel 1990;

che tale impegno pone i singoli Paesi europei dinanzi ad una responsabilità politica di grande rilievo internazionale, sia per il ruolo avuto dall'Unione europea nel difficile negoziato, sia per il forte livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea sui problemi dell'inquinamento atmosferico e delle variazioni climatiche;

che da queste mutate condizioni sui due versanti, energetico ed ambientale, deriva la ripresa della riflessione sul nucleare – energia la cui produzione non determina, come è noto, emissioni di CO_2 – e sulla possibilità di conseguire, proprio attraverso un maggior ricorso al nucleare, gli obiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto;

che ciò, fra l'altro, mette in evidenza una forte contraddizione interna tra coloro che non possono semplicemente presentarsi come i paladini del Protocollo di Kyoto e, al tempo stesso, mantenere il ruolo tradizionale di inflessibili oppositori di ogni opzione nucleare;

che fuori dall'Europa vi sono oramai chiari segnali di un diffuso interesse verso nuovi investimenti nucleari: in Cina o in Giappone ed anche negli stessi Stati Uniti, dove una riconsiderazione dell'opzione antinucleare sembra oggi tutt'altro che impossibile;

che il dibattito sull'opzione nucleare è stato, dunque, riaperto anche nel nostro continente e nei prossimi anni costituirà sicuramente uno dei temi di maggiore impatto strategico;

che l'energia nucleare rappresenterebbe – sul piano della lotta all'inquinamento e su quello della riduzione dei costi, nonché dell'indipendenza dalle aree geopoliticamente più critiche – la soluzione da privilegiare anche in considerazione del fatto che l'evoluzione tecnologica riesce ormai a garantire livelli di sicurezza molto elevati;

che emergono, tuttavia, altri aspetti – non sottovalutabili – che impongono una grande prudenza: in primo luogo, il problema dello smaltimento delle scorie; in secondo luogo, la vulnerabilità degli impianti nucleari rispetto ad attacchi terroristici, messa in luce tragicamente dagli attentati dell'11 settembre e dalle minacce terroristiche che tuttora continuano a manifestarsi;

che, infine, occorre considerare che le installazioni nucleari – sia sul piano sociale e tecnologico, sia sul piano economico – richiedono un controllo centralizzato dei numerosi fattori in gioco e prediligono assetti monopolistici del mercato energetico. Non è un caso che tale opzione

sia oggi privilegiata in Paesi come l'Iran o la Cina e che fra i Paesi europei il più nuclearizzato sia la Francia, in cui prevale ancora un assetto monopolistico del mercato energetico;

che in Italia, com'è noto, i tre *referendum* del novembre del 1987 hanno determinato un indirizzo che ha escluso la prosecuzione di ogni programma nucleare nel nostro Paese;

che delle quattro centrali elettronucleari che erano state realizzate a partire dalla fine degli anni '50, Latina, Trino Vercellese, Caorso e Garigliano, quest'ultima fu fermata per modifiche nel 1978 e non più riavviata e le altre 3 furono fermate, in successione, a partire dal 1988 a seguito del *referendum;*

che in conseguenza di quella scelta, che pure aveva alla base legittime preoccupazioni di carattere ambientale anche a seguito del grave incidente di Cernobyl in Ucraina, abbiamo dovuto sostenere costi economici altissimi, che – nella parte tradottasi direttamente in aggravi tariffari – pesano ancora oggi sui consumatori;

che l'Italia ha dovuto affrontare i costi dello smaltimento delle scorie (senza peraltro ancora pervenire alla creazione di quel deposito nazionale, sempre più urgente, che consentirebbe uno smaltimento in condizioni di effettiva sicurezza), continuando però ad importare energia dalle centrali nucleari francesi poste a pochi chilometri dal nostro confine;

che il problema deve oggi essere posto, invece, fuori dagli schematismi ideologici, in termini completamente nuovi;

che la normativa vigente, come modificata da uno dei tre *referendum* del 1987, impedisce oggi all'ENEL di partecipare ad attività nucleari all'estero. In seguito alla approvazione del terzo dei quesiti abrogativi del 1987 – del tutto irrilevante ai fini della sicurezza del nostro territorio – l'Ente nazionale per l'energia elettrica, allora sotto il pieno controllo dello Stato ed unico ente elettrico italiano, dovette interrompere tutte le proprie attività nel settore e rinunciare alla sua partecipazione nell'impianto elettronucleare francese Super-Phoenix, in quanto privato della facoltà di promuovere la costituzione di società con compagnie o enti stranieri o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire impianti elettronucleari;

che tutto ciò non mancò di avere effetti negativi, anche occupazionali, sull'intera industria elettronucleare italiana, che da allora di fatto fu praticamente smantellata;

che uno dei tre *referendum* sul nucleare abrogò infatti una parte dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1973, n. 865, che – sostituendo l'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 – aveva abilitato l'ENEL alla realizzazione e all'esercizio di impianti elettronucleari;

che, successivamente, l'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), sostituì nuovamente il comma set-

timo dell'articolo 1 della legge n. 1643, ma non dispose la cessazione di quel divieto che conseguiva dall'esito del *referendum;*

che oggi gli interroganti ritengono maturi i tempi per una revisione di quella decisione anche in considerazione delle mutate condizioni climatiche che attualmente hanno portato l'intero paese in uno stato di emergenza con gravi danni all'agricoltura, alle industrie e alle centrali termoidroelettriche, come dichiarato anche di recente dalla Protezione Civile;

che tale situazione comporta continui appelli ai cittadini per limitare i consumi, di acqua e di energia, consumi che invece aumentano esponenzialmente a causa delle elevatissime ed insopportabili temperature,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti in proposito dei Ministri in indirizzo;

se si ritenga opportuno riconsiderare l'utilizzo dell'energia nucleare anche in considerazione del fatto che il nucleare come fonte di energia viene comunque utilizzato dal nostro Paese che lo importa dalla Francia e dall'Austria.

(4-05066)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dopo conclamate e reiterate campagne a favore della autonomia, dell'indipendenza e della credibilità della magistratura e delle sue inchieste il quotidiano «l'Unità» titolava oggi a caratteri cubitali e in prima pagina «Attentato alla libertà – Boccassini e Colombo indagati»;

queste parole costituiscono, a giudizio dell'interrogante, un netto e aggressivo tentativo di intimidazione e di condizionamento nei confronti della Procura di Brescia titolare di detta indagine,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere per garantire alla magistratura inquirente serenità, autonomia e indipendenza dalla grave pressione politica esercitata dal quotidiano dei DS.

(4-05067)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con la interrogazione 4-04298 del 3 aprile 2003 lo scrivente invitava il Ministro dell'interno ad attivare le questure di tutta Italia affinché nulla venisse tralasciato per ritrovare la giovane Gabriella Ceppaluni, scomparsa da Napoli il 23 novembre 2001;

che i genitori della giovane Gabriella vivono d'allora in un'angoscia perenne;

che, anche se maggiorenne, le Istituzioni preposte non dovrebbero tralasciare nessun tentativo per ritrovare la giovane scomparsa;

nel reiterare la richiesta di dare un maggiore impulso alle indagini,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda adottare tutte le procedure previste anche se irte di difficoltà per il ritrovamento della giovane Gabriella Ceppaluni.

(4-05068)

FLORINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. – Premesso:

che con le interrogazioni 4-02934 del 18 settembre 2002 e 4-04053 del 5 marzo 2003 lo scrivente chiedeva ai Ministri in indirizzo di conoscere i motivi che avevano indotto il vice prefetto dott. Caccia Perugini, durante la sua gestione commissariale al comune di Afragola (Napoli), e l'attuale amministrazione del suddetto comune ad autorizzare la costruzione di un ulteriore megacentro commerciale;

che i quesiti posti nelle due interrogazioni per le procedure adottate dovevano indurre i Ministri ad accertare i fatti e, se corrispondenti al vero, sventare l'ulteriore infiltrazione criminale nell'opera e nella gestione delle stesse;

che, a parere dello scrivente, il silenzio e l'assenso del comune di Afragola riguardo alle opere in corso possono essere stati condizionati dal clan egemone pregnante sul territorio, il clan Moccia;

che il «disinteresse» istituzionale apre la via alla penetrazione della criminalità nella economia illegale e alla gestione di imponenti risorse,

l'interrogante, nel reiterare le precedenti interrogazioni, ad oggi senza alcuna risposta, chiede di conoscere:

quali siano i motivi che possono aver indotto l'attuale amministrazione comunale di Afragola, senza alcuna autotutela, a dare il via ai lavori del megacentro commerciale;

se non si intenda verificare quali condizionamenti abbiano indotto in precedenza l'ex commissario prefettizio a rilasciare, senza i prescritti requisiti, le relative autorizzazioni per la costruzione del megacentro commerciale;

se non si abbia intenzione di accertare se alcuni dei suoli individuati siano stati in precedenza confiscati ad un clan locale;

se il Ministro dell'interno non intenda disporre una attenta indagine per verificare e/o accertare eventuali connessioni tra clan locali, amministratori ed imprenditori.

(4-05069)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che con interrogazione 4-00593 del 9 ottobre 2001 lo scrivente chiedeva ai Ministri in indirizzo di conoscere quali provvedimenti avessero intenzione di adottare per il complesso immobiliare s.r.l. «Castelsandra», confiscato alla criminalità organizzata;

che, a seguito della confisca definitiva, il complesso immobiliare era stato destinato al Comune di San Marco di Castellabate (Salerno) affinché si realizzasse un «Centro mediterraneo di ricerca e di formazione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attività ecocompatibili»;

che il vasto complesso immobiliare era stato realizzato nel territorio di cosiddetta «protezione integrale» del Parco Nazionale del Cilento, in uno dei più importanti siti paesaggistici dello stesso Parco;

che il complesso in oggetto è costituito da un insieme di opere a manufatti realizzati abusivamente ed è assoggettato all'applicazione dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991;

che appare sconcertante, dopo tanti anni, assistere impotenti al «valzer» delle competenze e pareri sulla vicenda con richieste di utilizzo del complesso di chiara matrice clientelare, affidamento alla Valtur proposto dalla Regione Campania,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di verificare tutti gli atti inerenti la complessa vicenda e rimetterla nell'alveo della legalità;

constatata, a tutt'oggi, l'inerzia ingiustificata del Comune di Castellabate, «...soggetto giuridicamente tenuto a procedere ad ogni attività occorrente per la demolizione delle edificazioni abusive, secondo le regole tipiche dettate, in argomento, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47», se non si ritenga opportuno far procedere l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano alla demolizione delle edificazioni abusive, come riferito dal Ministro dell'economia e delle finanze nella risposta (pubblicata il 21/02/2002) alla interrogazione 4-00593 citata in premessa.

(4-05070)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che in questi giorni alcuni quotidiani riportano la notizia di un considerevole aumento degli stanziamenti rivolti dal Governo ai centri di assistenza fiscale e agli istituti di patronato e assistenza sociale quali Cgil, Cisl e Uil;

considerato che il Governo lamenta la mancanza di fondi da destinare sia ad interventi a favore della famiglia che ad interventi per favorire la crescita economica del Paese,

si chiede di sapere se sia fondata la notizia e, in caso affermativo, per quale motivo siano stati disposti tali aumenti anziché prevedere, come annunciato, o delle semplificazioni fiscali a favore del contribuente per limitare il ricorso a Caf e sindacati o, ben più importanti, interventi a sostegno delle famiglie.

(4-05071)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la deliberazione della Giunta regionale ligure n. 630 del 6 giugno 2003 ha per oggetto la «Nomina della commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara europea indetta per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali occupati dagli uffici della Giunta regionale»;

desta perplessità il fatto che sia risultata «problematica l'individuazione, quali componenti della Commissione, di personale dipendente in possesso di specifici ed adeguati requisiti professionali»;

tra i membri scelti risulta il Sig. Riccardo Natoli – già direttore alberghiero – consulente dell'Azienda ospedaliera «San Martino» di Genova,

si chiede di sapere:

se per le altre gare di pulizia si sia utilizzato nella Commissione di valutazione personale dipendente;

con quali criteri siano state scelte le persone che costituiscono la Commissione di valutazione delle offerte della gara di cui sopra;

per quali motivi al Sig. Natoli sia stata concessa una consulenza al «San Martino», consulenza che è stata considerata peraltro titolo per far parte della Commissione in oggetto;

se corrisponda al vero che vi sia un rapporto di parentela o di stretta amicizia fra il Sig. Natoli e la famiglia del Presidente della Giunta regionale ligure.

(4-05072)

MANIERI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso:

che con delibera n. 1987 del 2 agosto 2002 la giunta regionale della Puglia ha approvato il Piano di riordino ospedaliero;

che lo stesso Piano non è stato portato all'esame e all'approvazione del consiglio regionale;

che per quanto riguarda le previsioni in esso contenute per il presidio ospedaliero di Nardò (Lecce) è stato rilevato dal consiglio comunale della città che esse sono basate su un travisamento dei dati di produttività e su una non corretta applicazione dei parametri generali fissati per il riordino;

che l'inesatta istruttoria ha falsato e prodotto effetti negativi sull'intero riordino ospedaliero e sul pesante depotenziamento dell'ospedale di Nardò;

che sulla base di ciò il comune di Nardò ha fatto ricorso al TAR di Lecce che, con sentenza del 27 febbraio 2003, n. 793, ha accolto il ricorso del comune ricorrente e ha disposto l'annullamento degli atti impugnati nel limite dell'interesse dell'amministrazione comunale di Nardò;

considerato:

che le valutazioni dell'indice di produttività ritenute pari al 56,38% sono da ritenersi erronee e incondivisibili; infatti da una lettura attenta e non distorta della situazione l'indice di produttività negli anni 2000-2001 si attesta a ben oltre il 75% della quota prevista dal legislatore nazionale per la conservazione dei reparti;

che Nardò è il secondo comune per abitanti dopo il capoluogo, numero che si raddoppia nel periodo estivo;

che nel presidio di Nardò insiste una mole di utenza riveniente dai comuni limitrofi;

che il presidio ospedaliero più vicino, quello di Copertino, non può garantire un'adeguata assistenza ad un numero così rilevante di pazienti;

che tutto ciò sta provocando le giuste proteste delle istituzioni locali e della popolazione interessata che vive questa situazione legittimamente come un provvedimento iniquo,

si chiede di sapere quali provvedimenti, fatte salve le competenze regionali, si intenda assumere nel rispetto della normativa nazionale e a tutela del diritto alla salute della popolazione interessata.

(4-05073)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01186, del senatore Guerzoni, sugli organici della scuola d'infanzia nel comune di Carpi (Modena);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01188, del senatore Viviani, sulle reti transeuropee di comunicazione;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01185, del senatore Bergamo, sull'azienda ACTV di Venezia.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 446ª seduta pubblica del 22 luglio 2003, a pagina 301, all'emendamento 26.0.1, alla terza riga dell'alinea, le parole: «dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223,» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223,».